



# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA

# REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 30 maggio 2001

Lire 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE-TRIESTE-PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1,-TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO-TRIESTE-VIA CARDUCCI, 6-TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.Regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

## SOMMARIO

### PARTEPRIMA

#### LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
10 aprile 2001, n. 0108/Pres.

**Regolamento attuativo della misura «f - Misure agroambientali» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli - Venezia Giulia. Approvazione.**

pag. 5092

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
14 maggio 2001, n. 0159/Pres.

**Ente autonomo «Fiera di Trieste - Campionaria Internazionale». Sostituzione componenti Consiglio generale.**

pag. 5144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
15 maggio 2001, n. 0164/Pres.

**R.D.L. 3267/1923 e R.D. 1126/1926. Esecutività del piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Lauco (Udine) valido per il periodo 1998-2009.**

pag. 5144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
15 maggio 2001, n. 0166/Pres.

**Legge regionale 3/1996. Consorzio di Comuni familiari: Comunella Jus - Vicinia Srenja di S. Croce - Kriß, con sede in Duino Aurisina - S. Croce, 9. Approvazione dello statuto e riconoscimento della personalità giuridica.**

pag. 5145

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
15 maggio 2001, n. 0167/Pres.

**Legge regionale 3/1996. Consorzio di Comuni familiari: Comunella Jus - Vicinia Srenja di Rupin-grande-Repen, con sede in Monrupino-Rupin-grande, 86. Approvazione dello Statuto e riconoscimento**

**della personalità giuridica.**

pag. 5152

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
15 maggio 2001, n. 0168/Pres.

**Legge regionale 3/1996. Consorzio di comunioni familiari: Comunella Jus - Vicinia Srenja di Opicina-OpiDina, Via Ricreatorio, 2. Approvazione dello statuto e riconoscimento della personalità giuridica.**

pag. 5158

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
15 maggio 2001, n. 0172/Pres.

**Legge regionale 6/1970. Commissione provinciale per l'artigianato di Trieste. Costituzione della I Sottocommissione.**

pag. 5164

DECRETO DELL'ASSESSORE AL COMMERCIO  
E TURISMO 11 maggio 2001, n. 250/TUR.

**Iscrizione all'albo regionale delle pro loco dell'Associazione Pro Venzone.**

pag. 5165

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE  
CIVILE 9 maggio 2001, n. 587/DRPC.

**Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 9 e legge 11 dicembre 2000, n. 365. Modalità e disposizioni operative per l'accertamento dei danni e la concessione di contributi a favore dei privati e delle imprese, per il ristoro dei danni conseguenti agli eventi alluvionali dell'autunno 2000. Disposizione integrativa per le imprese.**

pag. 5165

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL  
SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 29 marzo 2001, n. EST. 245-D/ESP/4553 (Estratto).

**Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alla ditta proprietaria dell'immobile da espropriare, da parte del Comune di Casacco, per la realizzazione dei lavori di infrastrutturazione della zona artigianale - industriale IV lotto e costruzione canalizzazioni diverse.**

pag. 5166

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
9 marzo 2001, n. 709.

**Legge regionale, articolo 6. Direttive generali inerenti le competenze previste dall'articolo 8, comma 52, legge regionale 4/2001. Spese per l'acquisto di attrezzature, libri, corsi. ecc. - Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto.**

pag. 5166

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
27 marzo 2001, n. 907.

**Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1. Documento di indirizzo programmatico relativo alle attività del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna per l'anno 2001.**

pag. 5168

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
4 maggio 2001, n. 1450. (Estratto).

**Comune di Castelnovo del Friuli: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 6 del 28 febbraio 2001, di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.**

pag. 5179

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
4 maggio 2001, n. 1451. (Estratto).

**Comune di Tarcento: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 4 del 18 gennaio 2001, di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.**

pag. 5179

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
4 maggio 2001, n. 1454. (Estratto).

**Comune di Magnano in Riviera: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 57 del 30 novembre 2000, di approvazione della variante n. 17 al Piano regolatore generale.**

pag. 5179

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
11 maggio 2001, n. 1624.

**Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 3 - 2000-2006. Modalità di ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili nell'ambito delle procedure aperte di se-**

lezione.

pag. 5179

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
11 maggio 2001, n. 1671.

**D.P.R. 371/1998 articolo 2 comma 4. Assistenza farmaceutica ai cittadini residenti in zone di confine interessanti le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto. Approvazione dello schema di protocollo d'intesa e dei facsimile di domande.**

pag. 5180

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA, DELLA  
COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

**Iscrizione di 25 società cooperative al Registro regionale delle cooperative.**

pag. 5187

**Cancellazione di 19 società cooperative dal Registro regionale delle cooperative.**

pag. 5187

**Albo delle cooperative sociali della Regione Friuli-Venezia Giulia.**

pag. 5189

DIREZIONE REGIONALE  
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
Servizio della pianificazione territoriale subregionale  
Udine

**Comune di Cordenons. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.**

pag. 5197

**Comune di Majano. Avviso di adozione del Piano regolatore generale comunale.**

pag. 5197

**Comune di Pasian di Prato. Avviso di adozione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.**

pag. 5197

**Comune di Ragogna. Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano regolatore generale, avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale.**

pag. 5197

**Comune di Resiutta. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.**

pag. 5197

**Comune di Tarvisio. Avviso di adozione della variante n. 29 al Piano regolatore generale.**

pag. 5198

**Comune di Trieste. Avviso di approvazione della variante n. 71 al Piano regolatore generale comunale (articolo 127, legge regionale 52/1991).**

pag. 5198

**Comune di Trieste. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica «Zona Ospedale».**

pag. 5198

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE  
Servizio del Libro fondiario  
Ufficio Tavolare  
TOLMEZZO

**Completamento del Libro fondiario del C.C. di Laglesie San Leopoldo.**

pag. 5198

**Completamento del Libro fondiario del C.C. di Tarvisio.**

pag. 5198

SERVIZIO AUTONOMO PER LA GESTIONE  
FAUNISTICA E VENATURA

**Comunicato dell'avvio del procedimento amministrativo per l'approvazione delle graduatorie di assegnazione nella riserva di caccia - annata venatoria 2001-2002.**

pag. 5199

---



---

**PARTE TERZA  
CONCORSI E AVVISI**

---

**Agenzia regionale per l'impiego - Trieste:**

Decreto del direttore sostituto del Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro 11 maggio 2001, n. 10. Comitato provinciale INPS di Gorizia. Sostituzione di due componenti.

pag. 5199

---

Decreto del direttore sostituto del Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro 11 maggio 2001, n. 11. Speciale commissione esercenti attività commerciali del comitato provinciale INPS di Udine. Sostituzione di due componenti.

pag. 5200

---

**Comune di Gemona del Friuli (Udine):**

Avviso d'asta pubblica per la vendita dell'area «ex Macello» in via Moseanda.

pag. 5201

---

**Comune di Pasiàn di Prato (Udine):**

Estratto di bando di gara mediante pubblico incanto per l'appalto del servizio di pulizia degli immobili di pertinenza comunale.

pag. 5201

---

**Comune di Sedegliano (Udine):**

Estratto dell'avviso d'asta pubblica per la fornitura di un automezzo per il gruppo di protezione civile comunale.

pag. 5201

---

**Comune di S. Dorligo della Valle (Trieste):**

Avviso di gara mediante pubblico incanto per l'appalto dell'organizzazione del soggiorno climatico per la terza età periodo 2001-2004.

pag. 5202

---

**Comune di Tolmezzo (Udine):**

Avviso di asta pubblica per la fornitura di contenitori stradali per la raccolta della carta.

pag. 5202

**Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Venezia Giulia - ERSA - Gorizia:**

Bando di concorso a trattativa privata per l'alienazione dell'immobile denominato «Villa Feusi», sito nel Comune di Fiumicello in via Palazzato.

pag. 5202

---

Bando di concorso a trattativa privata per l'alienazione dell'immobile denominato «Casa ex Consorzio di Bonifica», sito nel Comune di Fiumicello in via Palazzato.

pag. 5204

---

**Istituzione Casa per Anziani - Comune di Cividale del Friuli (Udine):**

Avviso di gara mediante pubblico incanto per il servizio di assistenza alla persona.

pag. 5205

---

**AMGA - Azienda Multiservizi S.p.A. - Udine:**

Tariffe di erogazione gas metano tal quale a 9200 kcal/m<sup>3</sup> distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza del Comune di Udine in vigore dal 1° maggio 2001.

pag. 5206

---

**Casa di Riposo della Carnia - Tolmezzo (Udine):**

Modifica degli articoli 9 e 9 bis dello Statuto dell'Ente.

pag. 5206

---

**Compagnia Industriale Gas S.r.l. - Udine:**

Tariffe di erogazione gas metano tal quale a 9200 kcal/m<sup>3</sup> distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza del Comune di Gonars in vigore dal 1° maggio 2001.

pag. 5207

---

**Compagnia Installazione Gas S.r.l. - Udine:**

Tariffe di erogazione gas metano tal quale a 9200 kcal/m<sup>3</sup> distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza dei Comuni di Pasiàn di Prato, Premariacco, Rivignano, Tavagnacco, Teor, Tolmezzo in vigore dal 1° maggio 2001.

pag. 5208

**Compagnia Italiana Gas S.r.l. - Milano:**

Tariffe di erogazione gas metano tal quale a 9200 mcal/m<sup>3</sup> distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza dei Comuni di Artegna, Bicinicco, Aiello Del Friuli, Buttrio, Campolongo Al Torre, Chiopris Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Noggio Udinese, S. Giovanni al Natisone, S. Vito al Torre, Santa Maria La Longa, Remanzacco, Tapogliano, Trivignano Udinese, Visco, Pradamano in vigore dal 1° maggio 2001.

pag. 5209

---

**Comune di Buia (Udine):**

Deliberazione della Giunta comunale 3 maggio 2001, n. 125. (Estratto). Classificazione della struttura ricettiva alberghiera all'insegna «Drive In».

pag. 5209

---

**Comune di Forni di Sopra (Udine):**

Avviso di pubblicazione e di deposito della variante n. 5 al Piano particolareggiato di recupero del nucleo storico di Andrazza.

pag. 5210

---

Avviso di pubblicazione e di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata relativo all'area di via Bor.

pag. 5210

---

**Comune di Ronchi dei Legionari (Gorizia):**

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa privata zona H2 di via Pietro Micca.

pag. 5211

---

**Comune di Pulfero (Udine):**

Avviso di adozione della variante n. 1 al P.I.P. vigente per adeguarlo alla funzione mista D2/H2.

pag. 5211

---

**Essiccatoio Cooperativo Agricolo di Udine S.c. a r.l. - Udine:**

Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria.

pag. 5211

**Provincia di Pordenone:**

Deliberazione della Giunta Provinciale 12 aprile 2001, n. 85. Comune di Cordenons - Impianto di depurazione con trattamento di rifiuti liquidi sito in via Chiavornicco. Progetto di variante «Mitigazione a verde»: approvazione e autorizzazione alla realizzazione.

pag. 5212

---

Deliberazione della Giunta provinciale 12 aprile 2001, n. 86. Ditta S.N.U.A. S.r.l. Proroga dei termini dei lavori di realizzazione del 2° stralcio dell'impianto di trattamento rifiuti in loc. Cianisela ad Aviano. Dichiarazione di immediata eseguibilità.

pag. 5213

---

Determinazione Dirigenziale 19 aprile 2001, n. 778. Ditta Carlet Andrea & F.lli S.r.l. - Autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 delle operazioni di recupero rifiuti con un impianto mobile.

pag. 5214

---

**Provincia di Trieste:**

Determinazione dirigenziale 20 aprile 2001, n. 199/AR I (Estratto). Inceneritore di rifiuti urbani e speciali assimilabili di Via Errera - Trieste. Autorizzazione all'esercizio provvisorio ed in condizioni sperimentali. Proroga dei termini.

pag. 5216

---

Determinazione dirigenziale 3 maggio 2001, n. 215/AR I. (Estratto). Progetto di deposito preliminare (D15 allegato B decreto legislativo 22/1997) di rifiuti speciali costituiti da amianto in matrice compatta presentato da Consorzio Bonifiche Amianto Trieste nel Comune di S. Dorligo della Valle - proroga dei termini per la conclusione dei lavori di costruzione.

pag. 5217

---

**Azienda Ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» - Udine:**

Sorteggio commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 25 posti di operatore professionale sanitario -infermiere.

pag. 5217



**Comune di Arta Terme (Udine):**

Bando di concorso pubblico per n. 1 posto di Funzionario responsabile del servizio tecnico - area tecnica e tecnico-manutentiva - settore opere pubbliche -VIII q.f.

pag. 5217

Bando di concorso pubblico per colloquio e prova pratica, per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico - area tecnica e tecnico-manutentiva - VI q.f.

pag. 5217

**Comune di Gorizia:**

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di assistente sociale, VII q.f.

pag. 5218

Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico amministrativo, VII q.f.

pag. 5218

Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, VI q.f.

pag. 5218

---



---

**PARTE PRIMA**


---

## LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
10 aprile 2001, n. 0108/Pres.

**Regolamento attuativo della misura «f - Misure agroambientali» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli - Venezia Giulia. Approvazione.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, recante «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti»;

VISTO il regolamento (CE) n. 1750/1999 della

Commissione del 23 luglio 1999, recante «Disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. C (2000)2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul Piano di Sviluppo Rurale del Friuli-Venezia Giulia;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dal Piano di Sviluppo Rurale, l'attuazione delle misure di competenza della Direzione regionale dell'agricoltura avviene mediante l'emanazione di appositi provvedimenti applicativi di natura regolamentare;

RITENUTO di dar corso all'emanazione del provvedimento applicativo della misura «f - Misure agroambientali»;

RITENUTO per motivi di uniformità e di correttezza amministrativa, di individuare esclusivamente negli Ispettorati provinciali dell'agricoltura gli uffici cui affidare l'istruttoria delle domande relative alla citata misura;

SENTITO il parere del Comitato dipartimentale per le attività economiche e produttive, che si è espresso favorevolmente nella seduta del 6 aprile 2001;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1060 del 6 aprile 2001;

### DECRETA

E' approvato il «Regolamento applicativo della misura «f - Misure agroambientali» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, li 10 aprile 2001

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei Conti, Udine, addì 10 maggio 2001  
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro I, foglio 21*

**Regolamento attuativo della misura «f - «Misure agroambientali» del Piano di sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia.**

## Titolo I

## Aspetti Generali

## Art. 1

*Finalità ed ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione della misura «f - Misure agroambientali» attivata, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 (di seguito definito REG (CE) n. 1257/99 nel presente regolamento) con il Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (di seguito definito PSR nel presente regolamento) approvato con decisione del 29 settembre 2000 n. C(2000)2902 def. della Commissione delle Comunità Europee e pubblicato sul Bollettino Ufficiale

della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in data 15 dicembre 2000.

2. Con il presente regolamento vengono inoltre disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle domande relative alle azioni in corso afferenti al regolamento (CEE) del Consiglio n. 2078/92 del 30 giugno 1992 (di seguito definito REG (CEE) n. 2078/92 nel presente regolamento).

## Art. 2

*Articolazione della misura*

1. La misura «f - Misure agroambientali» si articola in tre sottomisure suddivise in 13 azioni come in seguito elencate:

SOTTOMISURE	AZIONI
f1 - Diffusione di sistemi di produzione agricola a basso impatto ambientale	<p>Azione 1 - Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e di fitofarmaci</p> <p>Azione 2 - Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e di fitofarmaci mediante l'introduzione di colture da biomassa per la produzione di energia o per altri usi industriali</p> <p>Azione 3 - Mantenimento della copertura del terreno con colture intercalari</p> <p>Azione 4 - Inerbimento permanente dei vigneti</p> <p>Azione 5 - Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica</p> <p>Azione 6 - Creazione di bordure erbacee</p>
f2 - Gestione dei territori agricoli e miglioramento delle condizioni ambientali e naturali	<p>Azione 1 - Conversione dei seminativi in prati</p> <p>Azione 2 - Mantenimento dei prati e dei prati pascoli</p> <p>Azione 3 - Mantenimento dei pascoli</p>
f3 - Tutela della biodiversità, cura, conservazione e ripristino di spazi seminaturali e del paesaggio rurale	<p>Azione 1 - Allevamento di specie animali locali minacciate di estinzione</p> <p>Azione 2 - Creazione, ripristino, manutenzione e conservazione di elementi portanti dell'agro-ecosistema e del paesaggio rurale</p> <p>Azione 3 - Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica</p> <p>Azione 4 - Recupero e/o conservazione di aree a frutticoltura estensiva</p>

## Art. 3

*Localizzazione geografica*

1. Gli ambiti geografici di attuazione delle singole azioni previste dalla misura sono di seguito riportati:

AZIONE	LOCALIZZAZIONE
Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e di fitofarmaci	Intero territorio regionale
Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e di fitofarmaci mediante l'introduzione di colture da biomassa per la produzione di energia o per altri usi industriali	Intero territorio regionale
Mantenimento della copertura del terreno con colture intercalari	Intero territorio regionale
Inerbimento permanente dei vigneti	Intero territorio regionale
Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica	Intero territorio regionale
Creazione di bordure erbacee	Zona A e aree preferenziali della Zona B
Conversione dei seminativi in prati	Zona A e aree preferenziali della Zona B
Mantenimento dei prati e dei prati pascoli	Intero territorio regionale
Mantenimento dei pascoli	Zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/273/CEE
Allevamento di specie animali locali minacciate di estinzione	Aree di allevamento delle razze locali a rischio di estinzione
Creazione, ripristino, manutenzione e conservazione di elementi portanti dell'agro-ecosistema e del paesaggio rurale	Intero territorio regionale
Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica	Intero territorio regionale
Recupero e/o conservazione di aree a frutticoltura estensiva	Zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/273/CEE



2. L'individuazione delle zone svantaggiate ai sensi della direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE), delle zone A - Comuni con bassa e moderata capacità di attenuazione nei confronti degli inputs chimici e B - Comuni con elevata capacità di attenuazione nei confronti degli inputs chimici, delle aree di allevamento delle razze locali a rischio di estinzione e delle aree preferenziali sotto il profilo ambientale, è riportata nell'Allegato 1 al presente regolamento.

#### Art. 4

##### *Beneficiari*

1. Possono beneficiare degli aiuti:

- a) le imprese agricole iscritte al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che conducono nella regione una unità tecnico-economica;
- b) gli imprenditori, gli enti e gli altri soggetti pubblici o privati per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione ai sensi dell'articolo 84 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, che conducono nella Regione una unità tecnico-economica.

2. I soggetti per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e che possono comunque beneficiare degli aiuti previsti dalla misura «f - Misure agroambientali» del PSR sono individuati all'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 novembre 1999, n. 0375/Pres.

3. Limitatamente all'azione «Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica» possono accedere agli aiuti previsti esclusivamente gli imprenditori agricoli iscritti all'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 4 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32; gli estremi di iscrizione devono essere riportati nella sezione relativa ai dati anagrafici della «Relazione aziendale agroambientale» di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5; nel caso in cui il richiedente abbia richiesto ma non ancora ottenuto l'iscrizione, questa dovrà essere comunque dimostrata entro il 15 settembre dell'anno in cui è stata presentata la domanda iniziale di adesione alla misura.

4. Ai sensi del comma 3, dell'articolo 1 del D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 l'unità tecnico economica (di seguito definita UTE nel presente regolamento) viene definita come l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio e avente una propria autonomia produttiva.

5. Qualora i beneficiari conducano più di una UTE, gli impegni vengono assunti autonomamente per ogni

singola UTE.

6. I beneficiari di cui al comma 1 possono richiedere l'aiuto anche per i terreni situati nello stato italiano al di fuori del territorio regionale; si applicano comunque gli obblighi stabiliti alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 nel caso dell'azione «Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e di fitofarmaci» e quelli stabiliti dal comma 2 dell'articolo 5.

#### Art. 5

##### *Condizioni ed impegni generali comuni a tutte le azioni*

1. Per ogni azione richiesta i beneficiari degli aiuti si impegnano a:

- a) adempiere, per il periodo previsto dalle singole misure, agli impegni agroambientali secondo quanto indicato ai titoli II, III e IV;
- b) descrivere le operazioni adottate in adempimento agli impegni agroambientali nella «Relazione aziendale agroambientale», ove vanno pianificati gli indirizzi e le pratiche colturali, i criteri di concimazione, di lotta antiparassitaria, di diserbo e di gestione dell'allevamento, da redarre in conformità alle linee guida che verranno messe a disposizione da parte degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura (di seguito definiti IPA nel presente regolamento). Per l'azione «Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica» la tenuta delle schede prescritte dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 assolve al predetto obbligo;
- c) mantenere aggiornato il «Registro aziendale della misura f», che verrà messo a disposizione dagli IPA, sul quale devono essere annotate sistematicamente e cronologicamente le operazioni colturali, le quantità ed il tipo di prodotti acquistati ed impiegati; tale Registro deve essere conservato in azienda o comunque essere reso prontamente disponibile in fase di controllo. Per le azioni «Allevamento di specie animali locali minacciate di estinzione» e «Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica» tale adempimento è previsto solamente ai fini della verifica della usuale buona pratica agricola di cui al comma 2;
- d) rendere disponibili all'amministrazione regionale, per motivi statistici, i dati contabili della propria azienda in forma anonima, nonché i dati necessari al monitoraggio.

2. Qualora l'impegno agroambientale non interessi l'intera superficie agricola utilizzata (di seguito definita SAU nel presente regolamento), il beneficiario ha comunque l'obbligo di osservare l'usuale buona pratica agricola (di seguito definita UBPA nel presente regola-

mento) così come definita all'Allegato 1 del PSR.

3. Nel caso della vite la determinazione della superficie da assoggettare agli impegni agroambientali viene determinata secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 2000 n. 0438/Pres. Il citato decreto del Presidente della Giunta regionale si applica, per analogia, anche alle colture arboree agrarie.

4. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 2461/99 della Commissione del 19 novembre 1999 così come modificato dal regolamento (CE) n. 827/2000 della Commissione del 25 aprile 2000 gli aiuti di cui al presente regolamento possono essere erogati anche per le superfici ritirate dalla produzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999.

5. Gli aiuti concessi nell'ambito di ogni azione sono cumulabili fra di loro fermo restando il rispetto, per ogni UTE, dei seguenti limiti previsti dal paragrafo 2 dell'articolo 24 del REG (CE) n. 1257/99:

- a) per le colture annuali: 600 euro (1.161.762 lire) per ettaro;
- b) per le colture perenni specializzate: 900 euro (1.742.643 lire) per ettaro;
- c) per altri usi dei terreni: 450 euro (871.321 lire) per ettaro.

#### Art. 6

##### *Durata del periodo di impegno*

1. Gli impegni agroambientali vengono assunti per una durata di 5 anni ad eccezione delle azioni «Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e di fitofarmaci mediante l'introduzione di colture da biomassa per la produzione di energia o per altri usi industriali» e «Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica», per le quali la durata degli impegni è decennale.

#### Art. 7

##### *Trasformazione impegni assunti con il REG (CEE) 2078/92*

1. Per contratti in corso si intendono le domande presentate ai sensi del REG (CEE) n. 2078/92 per le quali è previsto un pagamento nell'anno 2001 o successivi a fronte di domande iniziali pervenute prima di tale anno.

2. I contratti in corso afferenti al REG (CEE) n. 2078/92 possono continuare fino a naturale esaurimento ovvero essere trasformati in nuovi impegni agroambientali di cinque o più anni ai sensi della misura «f - Misure agroambientali» a condizione che:

- a) la trasformazione implichi vantaggi certi dal punto

di vista ambientale;

- b) l'impegno esistente risulti significativamente rafforzato.

3. Le trasformazioni che soddisfano alle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono riassunte come segue:

a)

Misure ai sensi del REG (CEE) 2078/92		Possibile trasformazione in azioni ai sensi della misura "f-misure agroambientali"		
Misura	Descrizione	Sottomi- sura	Azione	Descrizione
A1	Sensibile riduzione di concimi e fitofarmaci	F1	A1	Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e fitofarmaci
			A2	Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e fitofarmaci mediante l'introduzione di colture da biomassa
			A5	Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica
		F2	A1	Conversione dei seminativi in prati
		F3	A3	Creazione, di ambienti per la fauna e la flora selvatica
A2	Introduzione e mantenimento del metodo di produzione biologico	F1	A5	Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica
		F3	A3	Creazione, di ambienti per la fauna e la flora selvatica
B	Conversione dei seminativi a prato pascolo e mantenimento dei prati pascoli	F2	A2	Mantenimento dei prati e dei prati- pascoli
			A3	Mantenimento dei pascoli
		F3	A3	Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica
C	Riduzione della densità del bestiame per unità di superficie foraggera			nessuna
D1	Impiego di altri metodi produttivi rispettosi delle risorse naturali	F3	A2	Creazione, ripristino, manutenzione e conservazione di elementi portanti dell'agroecosistema e del paesaggio rurale
			A3	Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica
D2	Allevamento di specie animali minacciate di estinzione	F3	A1	Allevamento di specie animali minacciate di estinzione
D3	Coltivazione di vegetali adatti alle condizioni locali minacciati di erosione genetica			nessuna
E	Cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati		A3	Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica
F	Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione per scopi ambientalistici		A3	Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica
G	Gestione dei terreni per l'accesso del pubblico e le attività ricreative			nessuna

b) la nuova superficie impegnata deve essere costituita prevalentemente da particelle assoggettate sin dall'inizio del periodo di impegno a misure agroambientali ai sensi del REG (CEE) n. 2078/92.

#### Art. 8

#### *Modifiche e deroghe agli impegni assunti*

1. Per eventuali modifiche negli impegni assunti si fa riferimento a quanto disposto dal REG (CEE) n. 3887/1992 della Commissione del 23 dicembre 1992 (di seguito definito REG (CEE) n. 3887/1992 nel presente regolamento) ed a quanto indicato nel PSR al paragrafo 4 «Modifica degli impegni» nella misura «f - Misure agroambientali».

2. Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n.

1750/1999 della Commissione del 23 luglio 1999 e del PSR, le cause di forza maggiore che giustificano il mancato adempimento agli impegni sottoscritti al momento della domanda sono le seguenti:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- d) calamità naturali gravi che colpiscano in misura rilevante la superficie agricola aziendale;
- e) distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f) epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;
- g) impossibilità a rispettare gli impegni assunti in conseguenza di operazioni di ricomposizione fondiaria ed altri simili interventi pubblici di riassetto fondiario;
- h) riduzione della capacità lavorativa comprovata da certificazione medica.

3. Le cause di forza maggiore di cui al comma 2 e le relative prove devono essere comunicate dal beneficiario all'IPA entro il termine di 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui il beneficiario stesso è in grado di farlo.

4. Nel caso in cui il beneficiario abbia cessato definitivamente l'attività agricola dopo aver adempiuto agli impegni per almeno tre anni non si procede al recupero delle annualità di premio già corrisposte purché il beneficiario medesimo ne abbia dato tempestiva comunicazione all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

## TITOLO II

### SOTTOMISURA F1

#### DIFFUSIONE DI SISTEMI DI PRODUZIONE AGRICOLA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

### Capo I

#### Azione 1 - Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e di fitofarmaci

#### Art. 9

##### *Condizioni ed impegni particolari per beneficiare dell'aiuto*

1. Il beneficiario, oltre agli impegni di ordine generale, deve rispettare i seguenti impegni particolari:

- a) adottare pratiche agronomiche conformi a quanto previsto dalle indicazioni riportate nelle schede

agronomiche di cui all'Allegato 4 - Capo I del PSR così come integrate dalle seguenti precisazioni:

- 1) limitatamente alla coltura del mais i massimali azotati indicati sono da intendersi come unità di azoto complessive, indipendentemente dall'origine;
  - 2) limitatamente alla coltura della barbabietola viene ammessa anche la concimazione azotata in presemina;
- b) limitatamente alle colture erbacee, attuare sulle singole particelle un avvicendamento quinquennale dove nessuna coltura principale, ad eccezione delle foraggere da prato, succeda a se stessa. Sono ammesse le coltivazioni di secondo raccolto, per le quali non viene corrisposto alcun aiuto, purché previste nella Relazione aziendale agroambientale; per le stesse, vanno comunque rispettate le prescrizioni riportate nelle schede agronomiche di cui alla lettera a). In ogni caso, per l'annata agraria interessata, la somma delle concimazioni apportate alla coltura principale ed alla coltura di secondo raccolto non può superare, per ogni elemento fertilizzante, il limite più elevato fra quelli stabiliti per le due colture;
  - c) limitatamente alle colture erbacee, realizzare e/o mantenere, almeno su un lato significativo dell'appezzamento coltivato dal medesimo conduttore, una capezzagna larga almeno tre metri e mantenere eventuali scoline o fossati attigui all'appezzamento stesso. Per appezzamento si intende una o più particelle contigue condotte dal medesimo conduttore. Per lato significativo si intende, di norma, quello utilizzato per le voltate. Le capezzagne debbono essere falciate almeno una volta all'anno e non possono essere diserbate né lavorate; le scoline ed i fossati devono essere mantenuti puliti ed efficienti. In ogni caso le superfici occupate dalle capezzagne, dai fossati e dalle scoline non concorrono a formare SAU né superficie utile ai fini del calcolo del premio;
  - d) assumere gli impegni agroambientali su tutta la superficie agricola utilizzata ovvero sulla sola SAU investita a colture erbacee o arboree. È tuttavia consentito non assumere gli impegni relativamente alle superfici destinate a: colture protette, asparago, vivai e colture floricole a pieno campo. Sono esclusi dall'aiuto i prati permanenti ed i pioppeti. E' inoltre consentito non richiedere l'aiuto per le superfici che non rimarranno nella disponibilità del richiedente per l'intera durata del previsto periodo d'impegno; tali superfici devono comunque essere assoggettate alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5.

2. La superficie minima da assoggettare all'impegno agroambientale è pari ad un ettaro.



3. Per le superfici comprese nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola eventualmente individuate ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, gli impegni e gli aiuti previsti dalla presente azione potranno essere soggetti a rideterminazione a seguito delle norme adottate in adempimento al citato decreto legislativo.

4. Qualora la richiesta di premio riguardi una coltura per la quale non sono state stabilite le prescrizioni tecnico-produttive, per la stessa vale quanto fissato per colture similari sotto il profilo agronomico; nel caso non risulti possibile fare riferimento a colture similari, le necessarie indicazioni verranno fornite dal Comitato di Coordinamento Regionale per i disciplinari di produzione e la UBPA di cui all'articolo 37.

5. Nelle more della definizione delle prescrizioni tecniche produttive relative alla difesa fitosanitaria, al controllo delle infestanti ed alle altre pratiche colturali da parte del Comitato di Coordinamento Regionale per i disciplinari di produzione e la UBPA, valgono le vigenti disposizioni a suo tempo adottate dal Comitato Tecnico Scientifico per la misura A1 del REG (CEE) n. 2078/92 e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

6. Nelle more della definizione di prescrizioni tecnico produttive per colture non assimilabili ad altre, il beneficiario deve indicare nella Relazione aziendale agroambientale i livelli di concimazione, i criteri applicabili al controllo delle infestanti ed alla difesa fitosanitaria seguendo il principio generale che le tecniche di conduzione della coltura sottoposta ad impegni agroambientali devono essere più restrittive di quanto previsto dalla UBPA. In questo caso la proposta formulata

dal beneficiario deve essere approvata dall'ufficio istruttore.

7. In caso di reimpianto e/o di nuovo impianto di colture arboree con conseguente modifica della superficie impegnata vale quanto stabilito al paragrafo 4, sottocapitolo «adeguamento degli impegni», della misura «f - Misure agroambientali» del PSR.

8. Le superfici destinate a foraggiere che usufruiscono degli incentivi previsti dal regolamento (CEE) n. 603/95 del Consiglio del 21 febbraio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni sono escluse dall'aiuto di cui alla presente azione ma devono comunque essere assoggettate agli impegni agroambientali. Il beneficiario deve far pervenire all'IPA copia autentica del contratto di cui all'articolo 9, lettera c), terzo trattino, del regolamento medesimo dal quale risultino la superficie il cui raccolto deve essere consegnato all'impresa di trasformazione e le relative particelle catastali interessate.

9. Fermo restando quanto stabilito al comma 4 dell'articolo 5, le superfici ritirate dalla produzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 possono entrare a far parte dell'avvicendamento previsto per le colture erbacee, senza peraltro beneficiare dell'aiuto.

#### Art. 10

##### *Importo degli aiuti*

1. Gli aiuti sono concessi per ettaro di SAU e per anno e sono riportati nella seguente tabella:

	Colture							
	Erbacee		Vite		Olivo		Altre arboree	
	euro/ha	lire/ha	euro/ha	lire/ha	euro/ha	lire/ha	euro/ha	lire/ha
<b>Zona A</b>	360	697.057	600	1.161.762	380	735.783	650	1.258.575
<b>Zona B</b>	230	445.342	600	1.161.762	380	735.783	620	1.200.487

2. La ripartizione dei Comuni in zona A e zona B è riportata nell'Allegato 1 al presente regolamento.

## Capo II

### **Azione 2 - Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e di fitofarmaci mediante l'introduzione di colture da biomassa per la produzione di energia o per altri usi industriali**

#### Art. 11

##### *Condizioni ed impegni particolari per beneficiare dell'aiuto*

1. Il beneficiario, oltre agli impegni di ordine generale, deve rispettare i seguenti impegni particolari:

- coltivare le specie vegetali *Arundo donax* (canna comune) e/o *Miscanthus sinensis* (miscanto);



b) adottare pratiche agronomiche conformi a quanto previsto dalle indicazioni riportate nelle schede agronomiche di cui all'Allegato 4 - Capo I del PSR;

c) dimostrare all'atto della domanda, mediante adeguate pezze giustificative, che le produzioni ottenute vengono destinate alla produzione di energia o ad altri usi industriali.

2. La superficie minima di adesione è pari ad un ettaro.

3. Gli impegni possono essere assunti anche su parte della SAU aziendale.

#### Art. 12

##### *Periodo di impegno*

1. Il periodo di impegno previsto è di dieci anni.

#### Art. 13

##### *Importo degli aiuti*

1. L'aiuto è concesso per ettaro di SAU ed è pari a 600 euro (1.161.762 lire) per ettaro e per anno.

2. Qualora il beneficiario abbia ottenuto, per le particelle interessate, l'aiuto compensativo previsto nell'ambito della politica agricola comune dal regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, l'aiuto previsto dal presente articolo può essere erogato a decorrere dalla annata agraria successiva a quella per la quale è stato erogato detto aiuto compensativo.

### Capo III

#### **Azione 3 - Mantenimento della copertura del terreno con colture intercalari**

#### Art. 14

##### *Condizioni ed impegni particolari per beneficiare dell'aiuto*

1. L'adesione all'azione è ammissibile esclusivamente in associazione all'azione «Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e fitofarmaci» per i terreni a seminativo.

2. Il beneficiario, oltre agli impegni di ordine generale, deve rispettare i seguenti impegni particolari:

a) coltivare colture intercalari da sovescio (di seguito definite cover nel presente regolamento) per almeno una volta nel corso della durata del periodo di impegno, occupando, nell'arco del quinquennio, una superficie pari almeno al totale della superficie sottoposta all'azione «Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e fitofarmaci» per ogni cover richiesta;

b) interrare il prodotto, che non può essere raccolto o utilizzato in altro modo, mediante lavorazione meccanica. Nel caso di adozione di metodi di gestione del terreno con pratiche di minima lavorazione o semina su sodo per la coltura successiva, la biomassa, purchè debitamente devitalizzata, può rimanere sul terreno;

c) non usare prodotti diserbanti e concimi per il periodo che intercorre tra la semina ed il sovescio. Tuttavia nel caso di adozione di metodi di gestione del terreno con pratiche di minima lavorazione o semina su sodo per la coltura successiva, è ammessa la devitalizzazione della coltura intercalare con i seguenti erbicidi: glyphosate, glyphosate trimesio e gluphosinate ammonio nel rispetto delle prescrizioni tecniche stabilite dal Comitato di Coordinamento Regionale per i disciplinari di produzione e la UBPA;

d) garantire un'ideale copertura vegetale del terreno per un periodo significativo; a tal fine:

1) le cover estive devono essere seminate entro la fine del mese di luglio e sovesciate e/o devitalizzate dopo la fine del mese di settembre;

2) le cover invernali devono essere seminate entro la fine del mese di ottobre e sovesciate e/o devitalizzate dopo la fine del mese di febbraio.

#### Art. 15

##### *Importo degli aiuti*

1. L'entità degli aiuti, corrisposto per ognuno dei 5 anni d'impegno indipendentemente dal fatto che in quell'anno sia effettuata la cover, sono concessi per ettaro di SAU e sono riportati nella seguente tabella:

*Numero di cover*                      *euro/ha/anno*    *lire/ha/anno*  
*presenti nel quinquennio*

1	40	77.451
2	80	154.902
3 o più	120	232.353

2. Il premio è cumulabile con quelli previsti dall'azione «Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e fitofarmaci».

### Capo IV

#### **Azione 4 - Inerbimento permanente dei vigneti**

#### Art. 16

##### *Condizioni ed impegni particolari per beneficiare dell'aiuto*

1. L'adesione all'azione è ammissibile esclusivamente in associazione all'azione «Sensibile riduzione

dell'impiego di concimi e fitofarmaci» sulle medesime particelle coltivate a vigneto.

2. Il beneficiario, oltre agli impegni di ordine generale, deve rispettare i seguenti impegni particolari:

- a) mantenere stabilmente inerbito l'appezzamento interessato dal vigneto almeno ad interfile alterne, con esclusione del filare, per il periodo d'impegno;
- b) le interfile inerbite non possono essere soggette ad alcuna forma di diserbo e debbono essere regolarmente falciate evitando l'asportazione della biomassa.

#### Art. 17

##### *Importo degli aiuti*

1. L'aiuto è concesso per ettaro di SAU investita a vigneto ed è pari a 100 euro (193.627 lire) per ettaro e per anno.

### Capo V

#### **Azione 5 - Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica**

#### Art. 18

##### *Condizioni ed impegni particolari per beneficiare dell'aiuto*

1. Il beneficiario, oltre agli impegni di ordine generale, deve rispettare i seguenti impegni particolari:

- a) adottare e mantenere il metodo di produzione biologico di cui al regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modificazioni ed integrazioni nonché osservare le prescrizioni previste dai relativi disciplinari emanati dall'Organismo di controllo prescelto. L'osservanza di dette prescrizioni dovrà essere attestata annualmente dall'Organismo di controllo prescelto;
- b) conservare copia delle schede prescritte dal regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio del 24 giugno 1991;
- c) consentire l'effettuazione dei controlli di campagna per la verifica della rispondenza tra l'effettiva situazione culturale e le trascrizioni riportate sulle schede suddette.

2. La superficie minima di adesione è pari a 0,5 ettari.

3. Le superfici interessate alla produzione di foraggi essiccati che beneficiano degli incentivi previsti dal REG (CE) n. 603/95 del Consiglio del 21 febbraio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni non possono essere ammesse all'aiuto.

4. Fatta salva la possibilità di presentare domanda di aiuto anche ai sensi della legge regionale 24 luglio 1995, n.

32, resta comunque esclusa la cumulabilità degli aiuti medesimi e compete quindi al beneficiario rinunciare ad una delle domande qualora l'altra fosse stata accolta.

#### Art. 19

##### *Importo degli aiuti*

1. Gli aiuti sono differenziati a seconda della coltura e vengono concessi per ettaro di SAU e per anno secondo la seguente tabella:

	euro/ettaro/anno	Lire
Seminativi	500	968.135
Medica ed erbai	300	580.881
Ortaggi	600	1.161.762
Vite	800	1.549.016
Olivo	540	1.045.586
Altre perenni specializzate	900	1.742.643

### Capo VI

#### **Azione 6 - Creazione di bordure erbacee**

#### Art. 20

##### *Condizioni ed impegni particolari per beneficiare dell'aiuto*

1. Il beneficiario, oltre agli impegni di ordine generale, deve rispettare i seguenti impegni particolari:

- a) creare fasce inerbite (di seguito definite bordure nel presente regolamento) su superfici che nell'ultimo triennio siano state utilizzate esclusivamente per la coltivazione di seminativi o di colture legnose specializzate. La dimostrazione di tale requisito avviene mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che indichi le particelle interessate, da allegare alla domanda;
- b) mantenere una larghezza delle bordure non inferiore a 5 metri e non superiore a 15 metri;
- c) destinare a bordura almeno un lato dell'appezzamento privilegiando, se sussiste il caso, le posizioni in corrispondenza di fossi, scoline, in continuità con siepi, zone umide e prati umidi;
- d) adeguare le operazioni di semina e coltivazione delle bordure alle norme della UBPA relative al prato, riportata nell'Allegato 1 al PSR;
- e) eseguire almeno due falciature all'anno, mantenendo un'altezza di taglio di almeno 10 centimetri da terra. Al fine di consentire lo svernamento delle diverse specie di insetti predatori, fitofagi e pronubi, la prima falciatura deve essere effettuata dopo il primo giugno e l'ultima dopo il 15 agosto;

- f) svolgere le normali operazioni di fienagione, evitando la falciatura durante il periodo di massima fioritura;
- g) mantenere la bordura sulle medesime particelle per tutta la durata del periodo di impegno;
- h) non utilizzare prodotti fitosanitari durante il mantenimento delle bordure per tutta la durata del periodo di impegno.

2. Le operazioni colturali di impianto devono essere effettuate alle seguenti condizioni:

- a) utilizzare per la semina delle bordure miscugli di essenze erbacee formati da almeno quattro specie scelte fra le seguenti: *Phacelia tanacetifolia*, *Coriandrum sativum*, Leguminose (tutte le specie), Crucifere (tutte le specie), *Dactylis glomerata*, *Festuca arundinacea*, *Arrhenatherum elatius*, *Lolium perenne*, *Poa pratensis*, *Festuca rubra*, *Phleum pratense*, *Trisetum flavescens*, *Bromus erectus*;
- b) concimare solo all'impianto con una quantità massima di concime pari rispettivamente a 50 unità per ettaro di azoto, fosforo e potassio.

3. La superficie da destinare all'impegno non può essere inferiore a 0,2 ettari e non può superare il 20% dell'intera SAU aziendale.

#### Art. 21

##### *Importo degli aiuti*

1. L'aiuto è concesso per ettaro di SAU interessata alle bordure ed è pari a 600 euro (1.161.762 lire) per ettaro e per anno.

2. Qualora il beneficiario abbia ottenuto, per le particelle interessate, l'aiuto compensativo previsto nell'ambito della politica agricola comune dal regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, l'aiuto previsto dal presente articolo può essere erogato a decorrere dalla annata agraria successiva a quella per la quale è stato erogato detto aiuto compensativo.

#### TITOLO III

##### SOTTOMISURA F2 - GESTIONE DEI TERRITORI AGRICOLI E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI E NATURALI

#### Capo VII

##### **Azione 1 - Conversione dei seminativi in prati**

#### Art. 22

##### *Condizioni ed impegni particolari per beneficiare dell'aiuto*

1. La presente azione riguarda esclusivamente su-

perfici che nell'ultimo triennio sono state coltivate a seminativi. La dimostrazione di tale utilizzo deve essere effettuata mediante la presentazione, all'atto della domanda, della seguente documentazione giustificativa:

- a) copia delle domande di aiuto presentata per accedere agli aiuti previsti nell'ambito della politica agricola comune dal regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999;
- b) in alternativa alla documentazione di cui alla lettera a): dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che indichi le particelle interessate e le colture praticate nel triennio precedente.

2. Il beneficiario, oltre agli impegni di ordine generale, deve rispettare i seguenti impegni particolari:

- a) convertire a prato le superfici precedentemente destinate a seminativo entro il 30 giugno del primo anno d'impegno e mantenere il prato per tutta la durata dell'impegno;
- b) effettuare almeno due falciature all'anno, ridotte ad una per i terreni ricadenti nelle zone svantaggiate ed in quelle indicate come preferenziali. Alla falciatura deve seguire l'asporto e l'utilizzo della biomassa, allo stato fresco o essiccata. Per utilizzo si intende una qualsiasi utilizzazione economica, compresa la vendita;
- c) effettuare l'ultima falciatura dopo il 15 agosto, ad eccezione dei terreni ricadenti nelle zone svantaggiate ed in quelle indicate come preferenziali;
- d) effettuare le falciature adottando i seguenti accorgimenti per la salvaguardia della fauna:
  - 1) procedere dal centro degli appezzamenti verso l'esterno;
  - 2) mantenere un'altezza degli organi di taglio tale da preservare l'integrità degli eventuali nidi presenti;
- e) controllare le infestanti arbustive ed arboree;
- f) non utilizzare prodotti fitosanitari e diserbanti.

3. Le operazioni colturali di conversione, che devono essere descritte nella Relazione aziendale agroambientale, vanno effettuate alle seguenti condizioni:

- a) costituire il prato utilizzando un miscuglio di essenze foraggere di lunga durata con prevalenza di graminacee; nella scelta delle specie si deve optare per almeno sei fra quelle previste nell'elenco riportato nell'Allegato 4 - Capo II del PSR. Il seme di leguminose non può comunque superare il 40% in peso del totale. E' tuttavia ammessa l'utilizzazione di un miscuglio di sementi di provenienza locale, ottenuta dalla trebbiatura di prati spontanei permanenti polifiti storicamente presenti;

- b) utilizzare un quantitativo complessivo di semente non inferiore a 50 Kg/ha;
- c) sono ammesse concimazioni:
- all'impianto con una quantità massima di fertilizzante pari rispettivamente a 50 unità per ettaro di azoto, fosforo e potassio;
  - di mantenimento, con una quantità massima di fertilizzante pari a 60 unità per ettaro di azoto, 30 di fosforo, 60 di potassio.
4. La superficie minima di adesione è pari ad un ettaro, ridotta a 0,3 ettari nelle zone preferenziali.

#### Art. 23

##### *Importo degli aiuti*

1. Gli aiuti sono concessi per ettaro di SAU e sono pari a 600 euro (1.161.762 lire) per ettaro e per anno.
2. Qualora il beneficiario abbia ottenuto, per le particelle interessate, l'aiuto compensativo previsto nell'ambito della politica agricola comune dal regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, l'aiuto previsto dal presente articolo può essere erogato a decorrere dalla annata agraria successiva a quella per la quale è stato erogato detto aiuto compensativo.

### Capo VIII

#### **Azione 2 - Mantenimento dei prati e dei prati pascoli**

#### Art. 24

##### *Condizioni ed impegni particolari per beneficiare dell'aiuto*

1. Sono ammissibili all'aiuto:
- a) i prati polifiti permanenti storicamente presenti; sono considerati tali i prati spontanei perenni, cioè mantenuti attraverso la sola operazione di falciatura;
  - b) i prati permanenti e/o i prati pascoli;
  - c) i medicai a fine ciclo: si considerano a fine ciclo i medicai di oltre cinque anni;
  - d) le superfici convertite da seminativo a prato, ivi comprese quelle convertite e mantenute tali attraverso l'applicazione del REG (CEE) n. 2078/92;
  - e) altre superfici inerbite sulle quali viene praticato l'allevamento di ungulati selvatici.

2. Il beneficiario, oltre agli impegni di ordine generale, deve rispettare i seguenti impegni particolari:

- a) effettuare concimazioni con una quantità massima di fertilizzante pari 60 unità per ettaro di azoto, 30 di fosforo, 60 di potassio. Tali massimali vengono dimezzati per le superfici classificate come prati polifiti permanenti storicamente presenti;
- b) effettuare almeno due falciature all'anno, ridotte ad una per i terreni ricadenti nelle zone svantaggiate, in quelle indicate come preferenziali e per i terreni condotti a prato-pascolo. Le superfici sulle quali viene praticato l'allevamento di ungulati selvatici sono esonerate dall'obbligo della falciatura. Alla falciatura deve seguire l'asporto e l'utilizzo della biomassa, allo stato fresco o essiccata. Per utilizzo si intende una qualsiasi utilizzazione economica, compresa la vendita;
- c) effettuare l'ultima falciatura dopo il 15 agosto, ad eccezione dei terreni ricadenti nelle zone svantaggiate ed in quelle indicate come preferenziali;
- d) effettuare le falciature adottando i seguenti accorgimenti per la salvaguardia della fauna:
  - 1) procedere dal centro degli appezzamenti verso l'esterno;
  - 2) mantenere un'altezza degli organi di taglio tale da preservare l'integrità degli eventuali nidi presenti;
    - a. controllare le infestanti arbustive ed arboree;
    - b. non utilizzare prodotti fitosanitari e diserbanti.

3. Eventuali piccole formazioni arbustive o arboree preesistenti sulla particella oggetto d'impegno vanno mantenute. La copertura erbosa sottostante va regolarmente falciata e/o dedicata al pascolo.

4. La superficie minima d'impegno è pari a un ettaro, ridotta a 0,3 ettari nelle zone preferenziali.

#### Art. 25

##### *Importo degli aiuti*

1. Gli aiuti sono concessi per ettaro di SAU e per anno e sono differenziati per zona di applicazione e presenza di attività zootecnica secondo la seguente tabella:



	Aree preferenziali		Aree non preferenziali	
	euro	lire	euro	lire
<b>Beneficiari con zootecnia</b>	228	441.470	210	406.617
<b>Altri beneficiari</b>	200	387.254	190	367.891

2. Sono considerati beneficiari con zootecnia coloro che conducono superfici a prato e/o a prato-pascolo con un carico di bestiame pari almeno a 0,5 unità bovine adulte (di seguito definite UBA nel presente regolamento) per ettaro di superficie a prato e/o a prato-pascolo. I coefficienti di conversione delle UBA sono riportati nell'Allegato 2 al presente regolamento. Per specie non previste nell'Allegato 2 si adatteranno idonei parametri di conversione sulla base delle metodologie seguite dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria.

### Capo IX

#### Azione 3 - Mantenimento dei pascoli

##### Art. 26

##### *Condizioni particolari ed impegni per beneficiare dell'aiuto*

1. Il beneficiario, oltre agli impegni di ordine generale, deve rispettare i seguenti impegni particolari:

- mantenere sulle superfici pascolate un carico di bestiame non inferiore a 0,25 e non superiore a 1,8 UBA per ettaro di superficie;
- effettuare la pulizia annuale dei pascoli da erbe ed arbusti infestanti;
- effettuare la turnazione dei pascoli per garantire un idoneo ricaccio vegetativo;
- curare la viabilità d'accesso ed interna e le opere di regimazione delle acque;
- astenersi dall'uso di fertilizzanti chimici di sintesi e dall'impiego di presidi fitosanitari e di prodotti diserbanti.

2. Ai soli fini del presente regolamento per pascolo si intende una superficie inerbita da destinare all'utilizzo diretto da parte degli animali. E' comunque ammessa una copertura arborea e/o arbustiva purchè la superficie sottostante sia comunque pascolabile e garantisca una adeguata produzione alimentare per gli animali che ivi pascolano.

3. La durata minima del periodo pascolativo viene determinata in 90 giorni all'anno, anche non continuativi. Tale periodo può essere ridotto per motivi derivanti da particolari situazioni climatiche o ambientali da va-

gliare da parte dell'IPA previa comunicazione dell'interessato.

4. La superficie minima di impegno è pari ad un ettaro.

##### Art. 27

##### *Importo degli aiuti*

1. Gli aiuti sono concessi per ettaro di SAU e sono pari a 160 euro (309.803 lire) per ettaro e per anno.

### TITOLO IV

#### SOTTOMISURA F3 - TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ, CURA, CONSERVAZIONE E RIPRISTINO DI SPAZI SEMINATURALI E DEL PAESAGGIO RURALE

### Capo X

#### Azione 1 - Allevamento di specie animali locali minacciate di estinzione

##### Art. 28

##### *Condizioni particolari ed impegni per beneficiare dell'aiuto*

1. Possono usufruire dell'aiuto i beneficiari che allevano le seguenti razze locali minacciate di estinzione:

<i>specie</i>	<i>razza/popolazione</i>
caprina	Istriana
ovina	Istriana (o Carsolina) Alpagota
equina	Lipizzano Norico

2. In relazione alla razza allevata devono essere rispettate le seguenti condizioni particolari:

- gli ovini di razza Istriana (o Carsolina) ed Alpagota nonchè gli equini di razza Lipizzano e Norico devono essere iscritti ai registri anagrafici di razza;
- gli equini di razza Norico di provenienza estera devono essere iscritti al libro genealogico.



3. La dimostrazione delle condizioni di cui al comma 2 avviene mediante presentazione, all'atto della domanda, del certificato anagrafico o genealogico ovvero di idonea dichiarazione rilasciata dall'Ente preposto alla tenuta del registro anagrafico o del libro genealogico.

4. Oltre agli impegni di ordine generale, devono essere rispettati i seguenti impegni particolari:

- a) le femmine delle razze o popolazioni indicate devono essere fecondate da maschi appartenenti alla stessa razza o popolazione, provvedendo, nel caso di greggi o mandrie misti, alla creazione di differenti gruppi di monta;
- b) qualora esistenti devono essere seguiti i piani di gestione e di controllo della consanguineità;
- c) gli animali devono essere sottoposti agli adempimenti previsti dai disciplinari dei libri genealogici e dei registri anagrafici.

#### Art. 29

##### *Importo degli aiuti*

1. Gli aiuti sono concessi per UBA e per anno come indicato nella seguente tabella:

<i>specie</i>	<i>razza/popolazione</i>	<i>euro/anno</i>	<i>lire/anno</i>
caprina	Istriana	400	774.508
ovina	Istriana (o Carsolina) Alpagota	400	774.508
equina	Lipizzano Norico	160	309.803

2. Al fine di rispettare i massimali previsti dal paragrafo 2 dell'articolo 24 del REG (CE) n. 1257/99, in ogni caso il numero di UBA ammissibile all'aiuto non può eccedere:

- a) per le specie ovina e caprina: 1,125 UBA per ettaro di SAU;
- b) per la specie equina: 2,8 UBA per ettaro di SAU.

3. I coefficienti di conversione delle UBA sono riportati nell'Allegato 2 al presente regolamento. Per specie non previste nell'Allegato 2 si adatteranno idonei parametri di conversione sulla base delle metodologie seguite dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria.

#### Capo IX

##### **Azione 2 - Creazione, ripristino, manutenzione e conservazione di elementi portanti dell'agro-ecosistema e del paesaggio rurale**

#### Art. 30

##### *Condizioni ed impegni particolari per beneficiare dell'aiuto*

1. Sono ammessi a contributo i seguenti interventi:

- a) creazione, ripristino, conservazione e manutenzione delle siepi, anche alberate. Per siepi si intendono piantagioni lineari di essenze arbustive e/o arboree; rientrano in questa tipologia anche i filari di alberi maritati con la vite ed i filari di gelsi. Per la determinazione della superficie impegnata si fa riferimento alla proiezione ortogonale della chioma della siepe sul terreno, maggiorata di una fascia di rispetto per ogni lato esterno pari ad almeno 2 metri;
- b) creazione, ripristino, conservazione e manutenzione di boschetti. Si intendono come tali gli appezzamenti occupati da vegetazione arborea e/o arbustiva di superficie pari o inferiore a 0,5 ettari, separati da altre superfici a bosco da una fascia di terreno seminato o inerbito larga almeno 15 metri e preesistente da almeno 10 anni;
- c) conservazione e manutenzione di stagni, laghetti e risorgive. Si intendono come tali le superfici occupate da bacini naturali o seminaturali di acqua stagnante o da sorgenti naturali di acque freatiche o artesiane. Oltre alla superficie mediamente occupata dall'acqua va inclusa una fascia di rispetto di almeno 5 metri lungo l'intero perimetro che deve essere mantenuta inerbita per il periodo di impegno.

2. La superficie minima d'impegno deve essere pari ad almeno 2.000 metri quadrati e non può rappresentare più del 20% della SAU aziendale totale.

3. La superficie impegnata non può comprendere parchi, giardini, bacini dove viene praticata l'acquacoltura e comunque aree comprese entro un raggio di 50 metri dalle abitazioni.

4. Per gli interventi riguardanti le siepi, anche alberate, il beneficiario oltre agli impegni di ordine generale, deve rispettare i seguenti impegni particolari:

- a) effettuare periodici tagli colturali e la potatura secondo gli usi e le buone norme di polizia forestale, escludendo i mezzi che provochino sfibrature. Sono compresi nella potatura le riceppature, i tagli di formazione, i tagli di produzione ed i tagli di contenimento;
- b) eseguire rinfoltimenti dei tratti meno densi provvedendo al rimpiazzo delle fallanze al fine di miglio-

rare la composizione delle vecchie siepi impoverite;

- c) eseguire il controllo della vegetazione di accompagnamento tramite ripuliture ed eliminazione delle infestanti;
- d) provvedere ad eventuali sostegni con pali tutori;
- e) mantenere, oltre alla superficie derivante dalla proiezione ortogonale della chioma sul terreno, una fascia non coltivata di almeno 2 metri per lato, che viene comunque ammessa all'aiuto nel limite dei 2 metri. Solo nel caso di siepi già esistenti, poste in prossimità di confini di proprietà, l'obbligo del mantenimento di tale fascia si applica nei limiti di quanto consentito dalla distanza dal confine medesimo. Su tale fascia è vietato l'uso di prodotti fitosanitari, diserbanti, concimi chimici ed organici; sono obbligatori la falciatura della vegetazione erbacea e la raccolta della biomassa ottenuta;
- f) nel caso dell'intervento di creazione di siepi, rimpiazzo di fallanze o rinfoltimenti, il sesto d'impianto non deve essere superiore a metri 1,5 per 3 e devono essere utilizzate almeno 5 specie tra quelle indicate nell'Allegato 4, Capo II del PSR, con prevalenza di arbusti. Le ulteriori specie arboree ed arbustive utilizzate devono appartenere alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati dall'azione; sono comunque esclusi i pioppi ibridi euroamericani e gli alberi da frutto eccetto le cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali.

5. Per gli interventi riguardanti i boschetti il beneficiario, oltre agli impegni di ordine generale, deve rispettare i seguenti impegni particolari:

- a) mantenere, oltre alla superficie derivante dalla proiezione ortogonale della chioma sul terreno, una fascia di rispetto perimetrale non coltivata di almeno 2 metri, che viene comunque ammessa all'aiuto nel limite dei 2 metri. Tale fascia non deve essere coltivata e sulla stessa è vietato l'uso di prodotti fitosanitari, concimi chimici ed organici; sono obbligatori la falciatura della vegetazione erbacea e la raccolta della biomassa ottenuta;
- b) effettuare, nel caso di boschetti diradati o deperenti, i necessari rinfoltimenti e rimpiazzii;
- c) nel caso dell'intervento di creazione di boschetti, rimpiazzo di fallanze o rinfoltimenti la distanza d'impianto fra le singole piante non deve superare i 3 metri e devono essere presenti almeno 4 specie arboree ed una arbustiva tra quelle indicate al Capo II dell'Allegato 4 al PSR. Le ulteriori specie arboree ed arbustive utilizzate devono appartenere alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati dall'azione; sono comunque esclusi i pioppi ibridi euroamericani e gli alberi da frutto eccetto le cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi

locali.

6. Per gli interventi riguardanti gli stagni, i laghetti e le risorgive il beneficiario, oltre agli impegni di ordine generale, deve rispettare anche i seguenti impegni particolari:

- a) mantenere un adeguato livello idrico durante tutto l'anno, fatte salve le cause di forza maggiore;
- b) mantenere una fascia di rispetto lungo l'intero perimetro del bacino, larga almeno cinque metri, che viene comunque ammessa all'aiuto nel limite dei 5 metri, ed occupata, a seconda del contesto ambientale in cui si inserisce l'intervento, da vegetazione erbacea, e/o arborea e/o arbustiva;
- c) controllare ed asportare, nel periodo autunno-invernale, l'eventuale vegetazione acquatica invadente che pregiudichi la buona riuscita dell'intervento;
- d) evitare l'immissione di inquinanti e di rifiuti di qualsiasi genere.

#### Art. 31

##### *Importo degli aiuti*

1. Gli aiuti sono concessi per unità di superficie impegnata e sono espressi in euro per ettaro e per anno. Il prospetto degli aiuti, differenziati tra zone preferenziali ed altre zone, è il seguente:

	Zone preferenziali		Altre zone	
	euro	lire	euro	lire
Creazione e mantenimento	2.000	3.872.540	1.400	2.710.778
Conservazione e mantenimento	1.300	2.517.151	1.000	1.936.270

2. Qualora il beneficiario abbia ottenuto, per le particelle interessate, l'aiuto compensativo previsto nell'ambito della politica agricola comune dal regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, l'aiuto previsto dal presente articolo può essere erogato a decorrere dalla annata agraria successiva a quella per la quale è stato erogato detto aiuto compensativo.

#### Capo X

##### **Azione 3 - Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica**

#### Art. 32

##### *Condizioni ed impegni particolari per beneficiare dell'aiuto*

1. Possono essere ammessi a contributo i beneficiari che ritirano dalla produzione terreni coltivati a semina-

tivo da almeno due anni e realizzano sugli stessi ambienti riconducibili all'ecosistema denominato complesso macchia-radura, che deve essere caratterizzato dalla presenza di elementi qualificanti l'ambiente quali l'irregolare alternarsi di zone arboreo-arbustive (macchia) ed erbacee (radura).

2. Il beneficiario, oltre agli impegni di ordine generale, deve rispettare anche i seguenti impegni particolari:

- a) creazione di aree a macchia;
- b) creazione di aree a radura sulla restante superficie.

3. La creazione di aree a macchia può avvenire secondo una o più delle seguenti tipologie:

- a) piantumazione di gruppi vegetali isolati polispecifici costituiti da specie arbustive ed arboree tipiche del rispettivo ambito territoriale. Tali gruppi devono avere le seguenti caratteristiche:
  - 1) la distanza tra le piante non deve superare i 3 metri;
  - 2) la larghezza minima del gruppo deve essere di 9 metri;
- b) piantumazione di fasce vegetali polispecifiche costituite da specie arbustive ed arboree tipiche del rispettivo ambito territoriale. Tali fasce devono avere le seguenti caratteristiche:
  - 1) la distanza delle piante sulla fila e tra le file non deve superare i 3 metri;
  - 2) devono avere una larghezza minima di 9 metri e devono essere costituite da almeno tre file, anche non rettilinee.

4. La superficie occupata dalla macchia deve essere calcolata considerando la proiezione ortogonale sul terreno della chioma mediamente ottenibile a pianta adulta lungo il perimetro della formazione arboreo-arbustiva; tale superficie deve essere compresa tra il 10% ed il 50% della superficie complessivamente impegnata a macchia e radura.

5. Tra le specie impiegabili per la creazione della macchia devono essere presenti almeno cinque tra quelle indicate nell'Allegato 4, Capo II, al PSR con prevalenza delle arbustive sia nel numero delle specie che nel numero delle piante. Le ulteriori specie arboree ed arbustive utilizzate devono appartenere alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati dall'azione; sono comunque esclusi i pioppi ibridi euro-americani e gli alberi da frutto eccetto le cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali.

6. Le piante non attecchite vanno sostituite entro l'anno successivo all'impianto.

7. La creazione delle aree a radura deve avvenire sulla rimanente superficie impegnata mediante la rea-

lizzazione di una o più radure costituite di norma da un prato permanente ottenuto dalla semina di un miscuglio di essenze foraggere di lunga durata con prevalenza di graminacee; fra le specie utilizzate devono essere comprese almeno 5 tra quelle previste nell'elenco riportato nel Capo II dell'Allegato 4 al PSR. Nell'ambito della superficie a radura, oltre al prato, sono comunque ammissibili:

- a) la semina di colture a perdere, da intendersi come colture la cui produzione non può essere raccolta, su una superficie non superiore al 30% di quella complessivamente impegnata;
- b) la creazione di zone umide per le quali deve essere mantenuto un adeguato livello d'acqua tipico dell'ambito territoriale considerato;
- c) la creazione di prati umidi per i quali, nel periodo da ottobre a marzo, deve essere mantenuto un velo d'acqua per almeno 3 mesi.

8. Nelle aree di radura occupate dal prato il beneficiario deve provvedere a:

- a) effettuare almeno una falciatura all'anno, con raccolta della biomassa, nel periodo compreso fra l'inizio di agosto e la fine di febbraio; la falciatura può essere eseguita anche in più riprese, e deve essere effettuata ad una altezza minima di 10 centimetri dal suolo partendo dal centro dell'appezzamento;
- b) non utilizzare prodotti fitosanitari, diserbanti e/o concimi chimici ed organici;
- c) non praticare il pascolo.

9. La superficie minima di adesione all'impegno è pari a 0,4 ettari.

10. Le superfici complessivamente impegnate possono raggiungere anche il 100% della SAU aziendale.

#### Art. 33

##### *Periodo di impegno*

1. Il periodo di impegno previsto è di dieci anni.

#### Art. 34

##### *Importo degli aiuti*

1. Gli aiuti sono concessi per ettaro di SAU impegnata e per anno e sono differenziati in relazione alla localizzazione dell'azienda ed al rapporto tra SAU impegnata e SAU totale

SAU IMPEGNATA		euro	Lire
Pari o superiore al 40% della SAU totale		600	1.161.762
Inferiore al 40% della SAU totale	Aree preferenziali	1500	2.904.405
	Aree non preferenziali	1200	2.323.524

2. Qualora il beneficiario abbia ottenuto, per le particelle interessate, l'aiuto compensativo previsto nell'ambito della politica agricola comune dal regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, l'aiuto previsto dal presente articolo può essere erogato a decorrere dalla annata agraria successiva a quella per la quale è stato erogato detto aiuto compensativo.

## Capo XI

### Azione 4 - Recupero e/o conservazione di aree a frutticoltura estensiva

#### Art. 35

#### *Condizioni ed impegni particolari per beneficiare dell'aiuto*

1. L'aiuto viene concesso ai beneficiari che si impegnano ad applicare determinate tecniche colturali per il recupero e/o per il mantenimento di frutteti costituiti da piante appartenenti a varietà ascrivibili alle cosiddette varietà locali ovvero a varietà obsolete o abbandonate dalla moderna frutticoltura.

2. Nel caso di mantenimento del frutteto tali tecniche colturali consistono in:

- eseguire le operazioni colturali di mantenimento, quali la potatura, la spollonatura, la raschiatura dei tronchi;
- non eseguire concimazioni chimiche;
- non utilizzare insetticidi; nel caso di forti infestazioni afidiche che possano interessare giovani piante in formazione è consentito un solo trattamento utilizzando i principi attivi indicati dal Comitato di Coordinamento Regionale per i disciplinari di produzione e la UBPA;
- non eseguire più di tre trattamenti anticrittogamici seguendo le prescrizioni indicate dal Comitato di Coordinamento Regionale per i disciplinari di produzione e la UBPA;
- eseguire almeno due falciature all'anno sulla superficie interessata dall'impegno.

3. Nel caso di recupero e mantenimento del frutteto, oltre alle operazioni di cui al comma 2 devono essere

applicate le seguenti ulteriori operazioni colturali:

- eseguire potature di risanamento delle piante ed altre operazioni di recupero quali il reinnesto di piante con l'utilizzo di varietà locali;
- eseguire l'eventuale sovrainnesto di piante senescenti con varietà locali su almeno il 30% delle piante da recuperare.

4. La superficie assoggettata agli impegni agroambientali deve essere pari ad almeno 0,3 ettari, anche non accorpati.

5. La densità del frutteto deve essere compresa fra:

- 50 e 300 piante ettaro per le colture del melo, pero, susino;
- 20 e 100 piante ettaro per la coltura del castagno.

6. Per gli impianti con densità inferiore alle 100 piante/ha è ammesso l'infittimento con l'utilizzo di sole varietà locali innestate su franco.

#### Art. 36

#### *Importo degli aiuti*

1. Gli aiuti sono concessi per unità di superficie impegnata e sono pari a:

- 350 euro (677.695 lire) per ettaro e per anno nel caso di solo mantenimento;
- 530 euro (1.026.223 lire) per ettaro e per anno nel caso di recupero e mantenimento.

## TITOLO V

### NORME PROCEDURALI

#### Art. 37

#### *Competenze e definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:

- Organismo pagatore: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, o altro organismo pagatore riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, che assolve, in via primaria, ai compiti di:
  - erogazione dell'aiuto;
  - controllo integrato previsto dalla normativa comunitaria.
- Ente gestore: la Direzione regionale dell'Agricoltura, che assolve ai compiti di:
  - emanazione dei bandi;
  - acquisizione degli elenchi di liquidazione e trasmissione degli stessi all'organismo pagatore;



- 3) funzione di coordinamento e di controllo regionale;
  - 4) rapporti con Organismo pagatore ed eventuali Enti di coordinamento.
- c) Ente attuatore: gli IPA che assolvono ai compiti di:
- 1) acquisizione delle domande;
  - 2) controlli amministrativi ed istruttoria;
  - 3) formulazione degli elenchi di liquidazione e trasmissione degli stessi all'ente gestore;
- d) Comitato di Coordinamento Regionale per i disciplinari di produzione e la UBPA, da istituire con successiva deliberazione della Giunta Regionale, che ha il compito di fissare ed aggiornare le prescrizioni tecnico-produttive relative alle colture oggetto delle azioni della misura f - Misure agroambientali nonché quelle relative alla UBPA in sostituzione al Comitato di Coordinamento Regionale per la lotta guidata ed integrata già previsto all'Allegato 4 del PSR;
- e) Nucleo di controllo, che assolve al compito di:
- 1) effettuare i controlli in loco di cui all'articolo 43;
  - 2) redigere i verbali di controllo.

2. Il coordinamento delle operazioni di controllo è effettuato di concerto tra il direttore del Servizio per l'attuazione delle direttive comunitarie in agricoltura ed i direttori degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e riguarda in particolare le seguenti attività:

- a) sovrintendere alle operazioni di controllo in loco;
- b) determinare i parametri e le modalità di scelta del campione;
- c) stabilire il periodo presunto in cui saranno effettuate le verifiche;
- d) individuare il personale idoneo all'effettuazione dei controlli in loco;
- e) garantire uniformità nelle procedure in materia di controllo, anche individuando gli eventuali margini di tolleranza nella misurazione delle superfici ai sensi del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione del 23 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito definito REG (CEE) n. 3887/92 nel presente regolamento).

#### Art. 38

##### *Modalità di presentazione delle domande*

1. Le domande di aiuto da presentare ai sensi del presente regolamento si distinguono in:

- a) domande di adesione iniziale: sono le domande con cui viene dato inizio ad un nuovo periodo di impegno agroambientale;

- b) domande di conferma d'impegno: sono le domande con cui viene annualmente confermato l'impegno agroambientale conseguente ad una domanda di adesione iniziale;
- c) domande di variazione: sono le domande con cui vengono richieste delle modifiche a quanto previsto con la domanda di adesione iniziale.

2. Le domande di aiuto, formulate esclusivamente sugli appositi modelli forniti dall'Ente Gestore e comprensive dei relativi quadri ed allegati, devono essere presentate all'IPA nel cui territorio ricade l'unità tecnico-economica, corredate dalla documentazione di cui al successivo articolo 39.

3. L'inoltro delle domande agli IPA può avvenire direttamente, tramite posta o tramite delegato:

- a) la domanda inoltrata direttamente deve essere accompagnata da un elenco in duplice copia di tutta la documentazione presentata, che riporti anche il riferimento alla domanda, sottoscritto dal richiedente; detto elenco, previa apposizione del timbro datario da parte dell'Ufficio ricevente, costituisce ricevuta dell'avvenuta presentazione;
- b) la domanda inoltrata tramite mezzo postale, accompagnata dall'elenco di cui alla lettera a), deve essere inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso, per la verifica del rispetto dei termini di presentazione anche ai fini di quanto disposto al secondo ed al terzo comma dell'articolo 40, fa fede la data di inoltro all'Ufficio postale;
- c) le domande inoltrate tramite delegato devono essere trasmesse anche sul supporto informatico reso disponibile dall'IPA nonché essere corredate dell'elenco di cui alla lettera a); il delegato deve predisporre in duplice copia elenco sottoscritto di tutte le domande oggetto dell'invio che, previa apposizione del timbro datario da parte dell'ufficio ricevente, costituisce ricevuta dell'avvenuta presentazione; gli estremi del delegato vanno indicati nell'apposito spazio della domanda.

#### Art. 39

##### *Documentazione da presentare*

1. In allegato alle domande di adesione iniziale deve essere presentata la Relazione aziendale agroambientale; alla domanda va inoltre allegata la specifica documentazione eventualmente indicata per ogni singola azione.

2. Nel caso vengano indicate delle aree preferenziali, alla domanda va allegata idonea documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale competente per territorio, ovvero da altro ufficio competente in materia, comprovante l'appartenenza della singola particella catastale a tali aree. Tale documentazione può



essere sostituita da certificazione redatta da professionista abilitato.

3. Alle domande relative alle azioni «Creazione, ripristino, manutenzione e conservazione di elementi portanti dell'agro-ecosistema e del paesaggio rurale» e «Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica» va allegata una planimetria delle aree oggetto dei diversi interventi previsti in tali azioni, da redarre secondo quanto stabilito nelle linee guida che verranno messe a disposizione da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

4. I richiedenti che volessero usufruire della priorità di cui al comma 5 dell'articolo 41, devono presentare il modello regionale integrativo della misura «f - Misure agroambientali» che sarà messo a disposizione dagli IPA.

5. E' data facoltà agli Ispettorati dell'agricoltura di richiedere l'ulteriore documentazione integrativa che dovesse rendersi necessaria anche al fine di far fronte alle esigenze procedurali stabilite dall'Organismo pagatore per l'erogazione dei fondi e/o per l'acquisizione dei dati relativi al monitoraggio.

#### Art. 40

##### *Termine per la presentazione delle domande*

1. La data di scadenza per la presentazione delle domande viene stabilita con decreto del direttore regionale dell'agricoltura da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 50 del presente regolamento relativamente all'annata in corso.

2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del REG (CEE) n. 3887/1992, le domande iniziali che pervengono oltre il termine di presentazione vengono assoggettate ad una riduzione dell'importo di aiuto per l'annualità pari all'1% per ogni giorno di ritardo. Se il ritardo supera i 25 giorni la domanda viene dichiarata irricevibile.

3. Le domande di conferma d'impegno che pervengono oltre il termine di presentazione vengono assoggettate ad una riduzione dell'importo di aiuto per l'annualità pari all'1% per ogni giorno di ritardo. Se tale ritardo supera i 25 giorni l'IPA invia nota di sollecito alla quale il beneficiario dovrà far seguire, entro 15 giorni dal ricevimento, regolare inoltro di domanda, pena la decadenza totale della domanda iniziale e la conseguente restituzione di tutti gli importi ricevuti, maggiorati degli interessi legali.

4. Sono in ogni caso fatti salvi i casi di forza maggiore previsti dall'articolo 11 del REG CEE 3887/92.

#### Art. 41

##### *Criteri per la selezione delle domande*

1. Fermo restando il rispetto dei contratti in corso afferenti alle domande relative alla prosecuzione degli impegni assunti con il REG (CEE) n. 2078/1992, nell'eventualità in cui le richieste presentate superino le risorse finanziarie si applicheranno i criteri di selezione descritti nel presente articolo.

2. Prioritariamente si accoglieranno, purché complete e regolarmente inoltrate entro il termine di presentazione, le domande che trasformano in misura «f - Misure agroambientali» gli impegni assunti ai sensi del REG (CEE) n. 2078/92 ancorché comportanti ampliamenti di superficie e/o adesione a nuove azioni.

3. Successivamente verranno selezionate le domande di adesione iniziale alla misura «f - Misure agroambientali» afferenti, nell'ordine, alle seguenti azioni ancorché congiuntamente ad una o più delle altre azioni previste dal presente regolamento:

- a) «Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica» purché la superficie impegnata con l'azione sia superiore al 20% di quella complessivamente impegnata;
- b) «Allevamento di specie animali locali minacciate di estinzione» limitatamente alle imprese con SAU sita prevalentemente nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE);
- c) «Recupero e/o conservazione di aree a frutticoltura estensiva»;
- d) «Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica» purché la superficie impegnata con l'azione sia superiore al 20% di quella complessivamente impegnata.

4. Le rimanenti domande, purché complete e regolarmente inoltrate entro il termine di presentazione, verranno selezionate tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) superfici impegnate ricadenti almeno per il 20% nelle zone preferenziali di cui all'Allegato 3 - Capo 2 del PSR;
- b) superfici impegnate ricadenti per più del 50% in zona svantaggiata ai sensi della direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE);
- c) superfici impegnate ricadenti per più del 50% in zona A;
- d) superfici impegnate ricadenti nel restante territorio.

5. Qualora si rendesse necessario si procederà ad un'ulteriore selezione in relazione, nell'ordine, ai seguenti criteri:

- a) domande presentate da imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6 purchè il titolare o uno dei contitolari abbia età non superiore a quarant'anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- b) domande presentate da altri imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6;
- c) domande presentate da imprese agricole iscritte al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- d) altri richiedenti.

6. Qualora si rendesse necessario si procederà ad un'ulteriore selezione in relazione, nell'ordine, ai seguenti criteri:

- a) aziende con almeno 1 ettaro di superficie impegnata coltivata ad ortaggi;
- b) aziende con almeno 3 ettari di superficie impegnata coltivata a vigneto e/o frutteto;
- c) altre aziende.

7. Qualora si rendesse necessario si procederà ad un'ulteriore selezione in relazione, nell'ordine, ai seguenti criteri:

- a) aziende che impegnino superfici comprese fra 10 e 100 ettari;
- b) aziende che impegnino superfici comprese fra 100 e 500 ettari;
- c) aziende che impegnino superfici superiori a 500 ettari;
- d) altre aziende.

8. Qualora si rendesse necessario si procederà ad un'ulteriore selezione in relazione, nell'ordine, ai seguenti criteri:

- a) adesione di tutta la SAU assoggettabile ad impegni agroambientali;
- b) adesione di parte della SAU assoggettabile ad impegni agroambientali.

9. Qualora si rendesse necessario si procederà ad un'ulteriore selezione in relazione, nell'ordine, ai seguenti criteri:

- a) adesione a più azioni della misura f;
- b) adesione ad una sola azione della misura f.

10. Qualora si rendesse necessario si procederà ad un'ulteriore selezione privilegiando le domande afferenti, nell'ordine, alle seguenti azioni ancorchè congiuntamente ad una o più delle altre azioni di seguito indicate:

- a) «Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica»;

- b) «Allevamento di specie animali locali minacciate di estinzione»;
- c) «Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica»;
- d) «Creazione, ripristino, manutenzione e conservazione di elementi portanti dell'agro-ecosistema e del paesaggio rurale»;
- e) «Conversione dei seminativi in prati»;
- f) «Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e di fitofarmaci mediante l'introduzione di colture da biomassa per la produzione di energia o per altri usi industriali»;
- g) «Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e di fitofarmaci»;
- h) «Mantenimento dei prati e dei prati pascoli»;
- i) «Mantenimento dei pascoli».

11. Qualora i criteri di selezione finora descritti non consentissero di arrivare ad una individuazione esaustiva delle domande finanziabili, si privilegeranno le domande presentate dai richiedenti più giovani.

12. Operata la selezione delle domande complete e regolarmente inoltrate entro il termine di presentazione si procederà all'esame di quelle pervenute entro i termini di cui al comma 2 dell'articolo 40, applicando alle stesse i medesimi criteri di selezione sopra descritti.

## Art. 42

### *Procedura istruttoria*

1. L'IPA acquisisce le domande al proprio protocollo secondo l'ordine di presentazione e provvede ad acquisire anche mediante l'apposito software i dati necessari alla fase istruttoria, al controllo, alla liquidazione ed al monitoraggio, nonché tutti gli ulteriori elementi informativi di supporto e gestione.

2. Acquisite le domande l'Ispettorato provvede a verificarne la completezza formale e documentale e successivamente fornisce alla Direzione regionale dell'agricoltura i dati necessari ad operare l'eventuale selezione delle domande ricevibili sulla base delle risorse disponibili.

3. La Direzione regionale dell'agricoltura provvede a formulare la graduatoria provvisoria regionale delle domande potenzialmente finanziabili sulla base delle risorse disponibili e provvede a renderla disponibile agli interessati anche mediante pubblicazione sul sito Internet della Regione.

4. L'Ispettorato, relativamente alle domande finanziabili, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti mediante l'effettuazione dei controlli di cui al successivo articolo 43.

5. Qualora si rilevi la non ricevibilità della domanda o la non sussistenza dei presupposti o dei requisiti richiesti deve essere data al richiedente comunicazione motivata di non ammissibilità e di conseguente archiviazione, comunicando contestualmente il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere. Nel caso di domande di conferma d'impegno viene inoltre pronunciata la decadenza dagli aiuti, fatte salve le cause previste all'articolo 8.

6. A seguito dell'ammissione della domanda all'aiuto, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura mette a disposizione dell'interessato il Registro aziendale della misura intestato al medesimo e validato con sottoscrizione del direttore dell'ufficio o suo delegato.

7. Sulla base dei controlli ed ove necessario l'Ispettorato provvede a richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete. Qualora le irregolarità rilevate non siano sanabili si applica quanto previsto al comma 5.

8. Nel caso vengano riscontrate false dichiarazioni la fattispecie viene segnalata alla competente autorità per gli accertamenti degli aspetti relativi alla negligenza grave o all'intenzionalità di cui al paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione del 23 luglio 1999.

9. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalla legge, qualora le false dichiarazioni di cui al comma 7 siano state rese per negligenza grave la domanda viene respinta ed il richiedente viene escluso per l'anno civile in questione da tutte le misure di sviluppo rurale comprese nel Capo VI del REG (CE) n. 1257/1999; qualora le false dichiarazioni siano state rese intenzionalmente, il richiedente è escluso da tutte le misure di sviluppo rurale comprese nel Capo VI del REG (CE) n. 1257/1999 anche per l'anno successivo.

10. In attesa delle determinazioni dell'autorità competente il richiedente è comunque ammesso all'aiuto sulla base di quanto stabilito al successivo articolo 45, fatto salvo il recupero dei fondi erogati, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, qualora l'autorità rilevi la sussistenza della negligenza grave o dell'intenzionalità.

11. Per le domande ammesse all'aiuto l'Ispettorato provvede a costituire un fascicolo aziendale contenente:

- a) i moduli di domanda e la relativa documentazione allegata;
- b) l'apposita lista di controllo (check-list), prodotta dal programma informatico di gestione della misura riferita allo stato di ogni domanda debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dai funzionari competenti;
- c) l'annotazione degli estremi identificativi dei Regi-

stri aziendali consegnati al beneficiario;

- d) ogni altro documento rilevante ai fini dell'istruttoria.

12. Eseguiti i dovuti controlli l'istruttoria della domanda è conclusa e l'Ispettorato provvede ad inserirla nel relativo elenco di liquidazione che viene trasmesso alla Direzione regionale dell'agricoltura per il successivo inoltro all'Organismo Pagatore.

#### Art. 43

##### *Procedura di controllo*

1. Le attività di controllo sono eseguite in conformità con quanto disposto dal Titolo IV del regolamento (CEE) 3887/1992 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione del 23 luglio 1999. In particolare i controlli si articolano in:

- a) controlli amministrativi;
- b) controlli in loco.

2. I controlli amministrativi vengono effettuati a cura dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura sulla totalità delle domande ricevibili al fine:

- a) di verificare la completezza della domanda e dei relativi allegati;
- b) di sottoporre le informazioni prodotte dal richiedente al sistema integrato di controllo provvedendo alla risoluzione delle eventuali anomalie generate dallo stesso;
- c) di determinare l'ammissibilità della domanda e quantificare l'aiuto spettante.

3. I controlli in loco vengono effettuati su un campione di almeno il 5% delle domande, determinato a seguito di un'analisi del rischio. Laddove sussistano ragionevoli motivazioni, il controllo in loco può essere effettuato anche al di fuori del campione predeterminato.

4. I controlli in loco sono finalizzati alla verifica delle superfici, delle UBA, del rispetto degli adempimenti tecnici e di altro tipo sottoscritti dal richiedente con la domanda di aiuto e vertono sull'insieme delle particelle agricole che formano oggetto di domanda di aiuto; tuttavia, qualora dall'esame di elementi oggettivi si possa presumere la corretta attuazione degli impegni sull'intera superficie assoggettata, l'ispezione sul posto può essere limitata ad un campione corrispondente almeno alla metà delle particelle agricole in domanda.

5. Il campione di cui al comma 3 comprende i beneficiari da sottoporre ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

6. I controlli in loco riguardanti i premi per animale vengono eseguiti sulla base delle disposizioni di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'articolo 6 del REG (CE) n. 3887/1992; i controlli in loco riguardanti le superfici vengono eseguiti sulla base delle disposizioni di cui ai paragrafi 7 e 8 dell'articolo 6 del citato regolamento.

7. I controlli in loco si effettuano senza preavviso; tuttavia al fine di migliorarne l'efficienza, è ammesso un preavviso al beneficiario non superiore alle 48 ore. Nell'ambito dell'attività di controllo in loco degli impegni che prevedono la riduzione dell'impiego di fertilizzanti, fitofarmaci e diserbanti saranno applicate le tecniche di indagine ritenute più adeguate e potranno essere disposte analisi di laboratorio avvalendosi dei laboratori di analisi dell'Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura.

8. Ciascun controllo in loco è oggetto di una relazione contenente i seguenti elementi:

- a) il motivo della visita;
- b) il regime di aiuto e le domande oggetto di controllo;
- c) le persone presenti;
- d) il numero di parcelle visitate e di quelle misurate, i risultati per parcella e le tecniche di misurazione utilizzate;
- e) il numero e la specie degli animali constatati in loco nonché eventualmente, se sottoposti a controllo, i numeri dei marchi auricolari ed i dati riportati nel registro di cui al D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 e nella base di dati, informatizzata ai sensi dell'articolo 5 del REG (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000, le risultanze dei controlli e, se del caso, osservazioni particolari relative a determinati numeri di identificazione;
- f) l'applicazione della UBPA sulle parcelle eventualmente assoggettate a tale condizione.

9. La relazione è firmata dall'imprenditore o da un suo rappresentante, che possono limitarsi ad attestare la propria presenza al momento del controllo oppure aggiungere le proprie osservazioni.

#### Art. 44

##### *Irregolarità*

1. Le irregolarità rilevate in fase di controllo possono riguardare:

- a) i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti;
- b) difformità tra quanto dichiarato da parte dall'interessato e quanto verificato in sede di controllo relativamente alle dimensioni ed alle caratteristiche delle unità di produzione dichiarate;
- c) inadempimenti, totali o parziali, rispetto agli impegni assunti.

Ai fini del controllo gli impegni si distinguono tra impegni essenziali e impegni accessori. Gli impegni essenziali rappresentano quegli adempimenti tecnici che se disattesi determinano il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla azione in oggetto. Gli impegni accessori rappresentano quegli adempimenti tecnici che se disattesi consentono solo il parziale raggiungimento degli obiettivi della azione.

2. Le irregolarità riscontrate possono comportare l'esclusione parziale o totale dall'aiuto per le restanti annualità e l'obbligo, a carico del beneficiario, di rimborsare parzialmente o totalmente gli importi che siano risultati indebitamente percepiti, maggiorati dei relativi interessi, calcolati al tasso ufficiale di sconto in vigore al momento del pagamento dei relativi premi, maturati nel periodo intercorrente tra la data di pagamento e la data di restituzione delle somme. A tali fini la data di pagamento deve essere individuata nella data di emissione degli assegni bancari o in altra operazione equivalente, comunicata dalla banca interessata. Gli interessi non sono dovuti nel caso che il pagamento indebito sia avvenuto per errore delle autorità competenti.

3. In caso di decadenza parziale, qualora in base alla durata dell'impegno assunto debba essere liquidata ancora una o più annualità di premio, l'IPA può compensare le somme dovute mediante riduzione delle spettanze per gli anni successivi, salvo l'obbligo di restituzione delle somme eccedenti.

#### Art. 45

##### *Decadenza per difformità*

1. Per difformità si intende qualsiasi differenza riscontrata tra quanto dichiarato in domanda e quanto effettivamente verificato in fase di controllo amministrativo o in loco relativamente alle dimensioni ed alle caratteristiche delle unità di produzione dichiarate fatto salvo, per le superfici, l'eventuale margine di tolleranza individuato in base alle indicazioni fornite ai sensi del comma 2 dell'articolo 37.

2. Qualora la superficie o il numero di animali accertati risultino superiori a quelli dichiarati in domanda, l'importo del premio viene calcolato sulla base della superficie o numero di animali dichiarati e non si dà luogo a decadenza.

3. Nel caso di difformità di superficie, qualora quella accertata risulti inferiore a quella dichiarata in domanda l'importo del premio eventualmente erogabile per singola azione viene rideterminato sulla base della superficie effettivamente accertata ed ammissibile all'aiuto; tali difformità tuttavia comportano una decadenza parziale o totale dell'azione differenziata in ragione della percentuale di difformità come di seguito determinato:

- a) decadenza parziale per differenze inferiori o ugua-



le al 3% della superficie oggetto dell'aiuto: l'importo di aiuto per l'anno a cui si riferisce il controllo viene rideterminato in base alla superficie effettivamente accertata; per gli anni successivi l'importo del premio viene rideterminato in base alla superficie accertata ed il beneficiario è tenuto a restituire le somme eccedenti eventualmente ricevute per gli anni precedenti, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto;

- b) decadenza parziale per differenze superiori al 3% della superficie oggetto dell'aiuto o a 2 ettari ma non superiori al 20%: l'importo di aiuto per l'anno a cui si riferisce il controllo viene rideterminato in base alla superficie effettivamente accertata, decurtato di un importo corrispondente al doppio della percentuale di scostamento accertata in sede di controllo. Per gli anni successivi l'importo del premio viene calcolato in base alla superficie accertata. Il beneficiario è tenuto a restituire le somme eccedenti eventualmente già ricevute per gli anni precedenti, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto;
- c) decadenza totale: per differenze superiori al 20% l'aiuto per l'anno a cui si riferisce il controllo non viene erogato. Il beneficiario è tenuto a restituire le somme già ricevute, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto.

5. Nel solo caso di aiuti riferiti alle UBA, qualora vengano riscontrate difformità tra il numero di animali dichiarati nella domanda di aiuto ed il numero di animali ammissibili accertati, fatte salve le cause di forza maggiore di cui all'articolo 8, l'aiuto viene ridotto come previsto dall'articolo 10 ter, del regolamento CEE 3887/1992.

6. Qualora in occasione del controllo si accertino difformità riferibili alle annualità precedenti, si procede al recupero delle somme indebitamente percepite secondo le modalità di rideterminazione del premio come descritte ai punti precedenti.

7. Nel solo caso di aiuti riferiti alle UBA, se il beneficiario non ha potuto rispettare l'obbligo di detenzione per causa di forza maggiore, il diritto all'aiuto sussiste in relazione al numero di UBA effettivamente ammissibili al momento in cui è sopravvenuto il caso di forza maggiore.

8. Le cause di decadenza per difformità producono i loro effetti nei confronti delle singole azioni nelle quali tali difformità si sono verificate; tuttavia, se la somma degli importi dei premi non concedibili supera, per lo stesso beneficiario, il 20% dell'importo complessivo erogabile per ciascun anno, viene pronunziata la decadenza totale per tutte le azioni.

## Art. 46

### *Decadenza per inadempimento agli impegni agroambientali*

1. Per ogni azione vengono definiti nell'Allegato 3 al presente regolamento gli impegni agroambientali considerati essenziali e gli impegni agroambientali considerati accessori.

2. L'inadempimento ad uno o più impegni essenziali comporta la decadenza totale dell'azione.

3. L'inadempimento ad uno o più impegni accessori comporta una riduzione dell'aiuto per coltura riferito all'anno ed all'unità di produzione pari alla percentuale calcolata secondo quanto indicato nell'Allegato 3.

4. Qualora la riduzione di cui al comma 3 sia pari o superiore al 20% l'azione decade totalmente. Il beneficiario è tenuto a restituire le relative somme già ricevute per gli anni precedenti, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto.

5. La decadenza totale è disposta nei confronti di tutte le azioni nel caso in cui, per effetto dell'inadempimento a più impegni accessori relativi ad azioni diverse, l'importo da restituire superi il 20% del totale dell'aiuto corrisposto nell'anno. Il beneficiario è tenuto a restituire le relative somme già ricevute per gli anni precedenti, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto.

6. Il contenuto dell'Allegato 3 ha valore di guida per l'incaricato del controllo. Lo stesso, valutando le condizioni pedologiche, climatiche, agronomiche ed aziendali nonché lo specifico significato tecnico delle singole operazioni eseguite dal beneficiario ha comunque facoltà di esprimersi anche superando le indicazioni, purché le valutazioni operate risultino chiaramente motivate e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla misura «f - Misure agroambientali».

7. L'incaricato del controllo, nell'espletamento delle sue funzioni, può inoltre tenere in debita considerazione eventuali documentate prescrizioni di interventi di diserbo e/o difesa, a fronte di situazioni non prevedibili di particolare gravità, rilasciate dai competenti Osservatori per le malattie delle piante.

## Art. 47

### *Decadenza per inadempimento alla UBPA*

1. L'inadempimento ad una o più delle condizioni obbligatorie descritte nell'Allegato 1 al PSR comporta una riduzione dell'aiuto riferito all'anno da calcolare sulla base del rapporto fra superficie soggetta ad UBPA e SAU e delle percentuali indicate nella seguente tabella:



<i>Condizione obbligatoria</i>	<i>% di riduzione dell'aiuto</i>
Gestione del suolo	6
Fertilizzazione	10
Difesa	8
Diserbo	8
Carico di bestiame	6
Raccolta	10

2. La percentuale di riduzione dell'aiuto si determina moltiplicando i coefficienti di cui alla tabella del comma 1 per il rapporto fra superficie soggetta ad UBPA e SAU.

3. Le percentuali di riduzione di cui al comma 2 si cumulano con quelle eventualmente determinate ai sensi dell'articolo 46 e trova comunque applicazione il comma 5 dell'articolo 46.

#### Art. 48

##### *Pronuncia della decadenza*

1. La decadenza viene pronunciata dall'IPA, che provvede a notificare all'interessato l'atto di decadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, comunicando contestualmente il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

2. Ad avvenuta esecutività dell'atto di decadenza l'IPA attiva, in via diretta ed immediata, le azioni per il recupero dell'indebito.

3. All'eventuale recupero coattivo delle somme erogate a titolo di premio provvede, per competenza, l'organismo pagatore.

#### Art. 49

##### *Sanzioni amministrative e penali*

1. Ove si accertino irregolarità che possono dar luogo contestualmente alla decadenza ed all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla legge 23 dicembre 1986, n. 898, fermo restando l'obbligo della denuncia alla competente autorità giudiziaria nei casi costituenti ipotesi di reato, la relazione di controllo, in originale o in copia autentica, dovrà essere trasmessa all'Ispettorato centrale repressione frodi competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione unitamente al verbale di contestazione con gli estremi dell'avvenuta notifica.

#### Art. 50

##### *Norme transitorie*

1. Per l'annata agraria 2000-2001 il termine per la presentazione delle domande viene fissato al quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Eventuali proroghe a tale termine possono essere concesse con decreto del direttore regionale dell'agricoltura da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2. Eventuali domande pervenute successivamente alla ricezione del PSR da parte della Commissione europea e prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono considerate segnalazione di assunzione di impegni agroambientali e sono accoglibili se presentate nella forma prevista dal presente regolamento.

#### Art. 51

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

ALLEGATO 1 - ZONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DEL 28 APRILE 1975 (75/273/CEE), ZONE A E B, AREE DI ALLEVAMENTO DELLE RAZZE LOCALI A RISCHIO DI ESTINZIONE ED AREE PREFERENZIALI SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE.

*Zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/273/CEE*

<b>Provincia di Trieste</b>		
Duino-Aurisina	San Dorligo della Valle (P)	Trieste (P)
Monrupino	Sgonico	

<b>Provincia di Udine</b>		
Amaro	Lauco	Resiutta
Ampezzo	Ligosullo	Rigolato
Arta Terme	Lusevera	San Leonardo
Artegna (P)	Magnano in Riviera (P)	San Pietro al Natisone
Attimis	Malborghetto Valbruna	Sauris
Bordano	Moggio Udinese	Savogna
Cavazzo Carnico	Montenars	Socchieve
Cercivento	Nimis (P)	Stregna
Chiusaforte	Ovaro	Sutrio
Cividale del Friuli (P)	Paluzza	Taipana
Comeglians	Paularo	Tarcento (P)
Dogna	Pontebba	Tarvisio
Drenchia	Povoletto (P)	Tolmezzo
Enemonzo	Prato Carnico	Torreano
Faedis (P)	Preone	Trasaghis
Forgaria nel Friuli	Prepotto	Treppo Carnico
Forni Avoltri	Pulfero	Venzone
Forni di Sopra	Ravaschetto	Verzegnis
Forni di Sotto	Raveo	Villa Santina
Gemona del Friuli (P)	Resia	Zuglio
Grimacco		


<b>Provincia di Pordenone</b>		
Andreis	Claut	Pinzano al Tagliamento (P)
Arba	Clauzetto	Polcenigo
Aviano	Erto e Casso	Sequals (P)
Barcis	Fanna	Tramonti di Sopra
Budoia	Frisanco	Tramonti di Sotto
Caneva (P)	Maniago	Travesio
Castelnovo del Friuli	Meduno	Vito d'Asio
Cavasso Nuovo	Montereale Valcellina	Vivaro
Cimolais		

(P) – comune parzialmente delimitato.

Provincia di Gorizia		
Capriva del Friuli (P)	Gorizia (P)	Sagrado
Cormons (P)	Monfalcone (P)	San Floriano del Collio
Doberdo' del Lago	Mossa (P)	San Lorenzo Isontino (P)
Dolegna del Collio	Ronchi dei Legionari (P)	Savogna d'Isonzo
Fogliano Redipuglia (P)		

(P) – comune parzialmente delimitato.

*Rappresentazione geografica delle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/273/CEE.*



<span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color:darkgreen; border:1px solid black;"></span> Comuni svantaggiati	(83)
<span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color:lightgreen; border:1px solid black;"></span> Comuni parzialmente svantaggiati	(21)
<span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color:white; border:1px solid black;"></span> Comuni non svantaggiati	(115)


**Zona A - comuni con bassa e moderata capacità di attenuazione del suolo nei confronti degli inputs chimici.**

UD AMARO	UD PONTEBBA	GO SAGRADO
UD AMPEZZO	UD POVOLETTO	GO SAN PIER D'ISONZO
UD ARTA TERME	UD POZZUOLO DEL FRIULI	GO SAVOGNA D'ISONZO
UD BAGNARIA ARSA	UD PRADAMANO	GO TURRIACO
UD BASILIANO	UD PRATO CARNICO	GO VILLESSE
UD BERTIOLO	UD PREMARIACCO	
UD BICINICCO	UD PREONE	PN ANDREIS
UD BORDANO	UD RAGOGNA	PN ARBA
UD BUIA	UD RAVASCLETTO	PN ARZENE
UD CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD RAVEO	PN AVIANO
UD CAMPOFORMIDO	UD REANA DEL ROIALE	PN BARCIS
UD CASSACCO	UD REMANZACCO	PN BUDOIA
UD CASTIONS DI STRADA	UD RESIA	PN CANEVA
UD CAVAZZO CARNICO	UD RESIUTTA	PN CASARSA DELLA DELIZIA
UD CERCIVENTO	UD RIGOLATO	PN CASTELNOVO DEL FRIULI
UD CHIOPRIS-VISCONTI	UD RIVE D'ARCANO	PN CAVASSO NUOVO
UD CHIUSAFORTE	UD RIVIGNANO	PN CIMOLAIS
UD CIVIDALE DEL FRIULI	UD RONCHIS	PN CLAUT
UD CODROIPO	UD SAN DANIELE DEL FRIULI	PN CLAUZETTO
UD COLLOREDO DI M. ALBANO	UD SAN GIOVANNI AL NATISONE	PN CORDENONS
UD COMEGLIANS	UD SAN VITO AL TORRE	PN CORDOVADO
UD CORNO DI ROSAZZO	UD SAN VITO DI FAGAGNA	PN ERTO E CASSO
UD COSEANO	UD SANTA MARIA LA LONGA	PN FANNA
UD DIGNANO	UD SAURIS	PN FONTANAFREDDA
UD DOGNA	UD SEDEGLIANO	PN FRISANCO
UD ENEMONZO	UD SOCCHIEVE	PN MANIAGO
UD FAGAGNA	UD SUTRIO	PN MEDUNO
UD FLAIBANO	UD TAIPANA	PN MONTEREALE VALCELLINA
UD FORGARIA NEL FRIULI	UD TALMASSONS	PN MORSANO AL TAGLIAMENTO
UD FORNI AVOLTRI	UD TAPOGLIANO	PN PINZANO AL TAGLIAMENTO
UD FORNI DI SOPRA	UD TARVISIO	PN POLCENIGO
UD FORNI DI SOTTO	UD TAVAGNACCO	PN PORDENONE
UD GEMONA DEL FRIULI	UD TEOR	PN ROVEREDO IN PIANO
UD GONARS	UD TOLMEZZO	PN SAN GIORGIO D. RICHINVELDA
UD LAUCO	UD TRASAGHIS	PN SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO
UD LESTIZZA	UD TREPPO CARNICO	PN SAN QUIRINO
UD LIGOSULLO	UD TREPPO GRANDE	PN SAN VITO AL TAGLIAMENTO
UD LUSEVERA	UD TRICESIMO	PN SEQUALS
UD MAJANO	UD UDINE	PN SESTO AL REGHENA
UD MALBORGHETTO VALBRUNA	UD VARMO	PN SPILIMBERGO
UD MANZANO	UD VENZONE	PN TRAMONTI DI SOPRA
UD MARTIGNACCO	UD VERZEGNIS	PN TRAMONTI DI SOTTO
UD MERETO DI TOMBA	UD VILLA SANTINA	PN TRAVESIO
UD MOGGIO UDINESE	UD ZUGLIO	PN VAJONT
UD MOIMACCO		PN VALVASONE
UD MORTEGLIANO	GO CORMONS	PN VITO D'ASIO
UD MORUZZO	GO DOBERDO' DEL LAGO	PN VIVARO
UD OSOPPO	GO FARRA D'ISONZO	PN ZOPPOLA
UD OVARO	GO FOGLIANO REDIPUGLIA	
UD PAGNACCO	GO GORIZIA	TS DUINO-AURISINA
UD PALUZZA	GO GRADISCA D'ISONZO	TS MONRUPINO
UD PASIAN DI PRATO	GO MARIANO DEL FRIULI	TS SAN DORLIGO DELLA VALLE
UD PAULARO	GO MORARO	TS SGONICO
UD PAVIA DI UDINE	GO MOSSA	TS TRIESTE
UD POCENIA	GO ROMANS D'ISONZO	

**Zona B - comuni con elevata capacità di attenuazione del suolo nei confronti degli inputs chimici.**

UD AIELLO DEL FRIULI	UD PALMANOVA	GO CAPRIVA DEL FRIULI
UD AQUILEIA	UD PORPETTO	GO DOLEGNA DEL COLLIO
UD ARTEGNA	UD PRECENICCO	GO GRADO
UD ATTIMIS	UD PREPOTTO	GO MEDEA
UD BUTTRIO	UD PULFERO	GO MONFALCONE
UD CAMPOLONGO AL TORRE	UD RUDA	GO RONCHI DEI LEGIONARI
UD CARLINO	UD SAN GIORGIO DI NOGARO	GO SAN CANZIAN D'ISONZO
UD CERVIGNANO DEL FRIULI	UD SAN LEONARDO	GO SAN FLORIANO DEL COLLIO
UD DRENCHIA	UD SAN PIETRO AL NATISONE	GO SAN LORENZO ISONTINO
UD FAEDIS	UD SAVOGNA	GO STARANZANO
UD FIUMICELLO	UD STREGNA	
UD GRIMACCO	UD TARCENTO	PN AZZANO DECIMO
UD LATISANA	UD TERZO D'AQUILEIA	PN BRUGNERA
UD LIGNANO SABBIAADORO	UD TORREANO	PN CHIONS
UD MAGNANO IN RIVIERA	UD TORVISCOSA	PN FIUME VENETO
UD MARANO LAGUNARE	UD TRIVIGNANO UDINESE	PN PASIANO DI PORDENONE
UD MONTENARS	UD VILLA VICENTINA	PN PORCIA
UD MUZZANA DEL TURGNANO	UD VISCO	PN PRATA DI PORDENONE
UD NIMIS		PN PRAVISDOMINI
UD PALAZZOLO DELLO STELLA	TS MUGGIA	PN SACILE



*Rappresentazione geografica delle zone A e B.*

■	A - comuni con capacità di attenuazione medio-bassa	(161)
□	B - comuni con capacità di attenuazione elevata	(58)

***Aree di allevamento delle razze locali a rischio di estinzione***

Capra Istriana	Comuni di: Doberdò del Lago, Duino-Aurisina, Monfalcone, Fogliano, Monrupino, Ronchi dei Legionari, Sagrado, S.Dorligo della Valle, Savogna, Sgonico, Trieste.
Pecora Istriana (Carsolina)	Comuni di: Doberdò del Lago, Duino-Aurisina, Monfalcone, Fogliano, Monrupino, Ronchi dei Legionari, Sagrado, S.Dorligo della Valle, Savogna, Sgonico, Trieste ed i rimanenti comuni totalmente o parzialmente delimitati ai sensi della direttiva 75/273/CEE
Pecora Alpagota	Comuni di: Caneva, Polcenigo, Budoia, Aviano
Cavallo Lipizzano	Intero territorio regionale
Cavallo Norico	Intero territorio regionale

## ***Aree preferenziali sotto il profilo ambientale***

*1 - Elenco, aggiornato al 28 febbraio 2001, delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge regionale n. 42/1996*

### **PARCHI NATURALI REGIONALI**

- 1- Dolomiti Friulane
- 2- Prealpi Giulie

### **RISERVE NATURALI REGIONALI**

- 3- Lago di Cornino
- 4- Valle Canal Novo
- 5- Foci dello Stella
- 6- Valle Cavanata
- 7- Foce dell'Isonzo
- 8- Laghi di Doberdò e Pietrarossa
- 9- Falesie di Duino
- 10- Monte Lanaro
- 11- Monte Orsario
- 12- Val Rosandra
- 13- Forra del torrente Cellina

### **BIOTOPI NATURALI**

- 1- Magredi di S. Quirino
- 2- Torbiera di Pramollo
- 3- Palude Cima Corso
- 4- Torbiera Scichizza
- 5- Torbiera Curiedi
- 6- Torbiera di Lazzacco
- 7- Torbiera di Casasola
- 8- Palude di Fontana Abisso
- 9- Prati di Col San Floreano
- 10- Torbiera Di Sequals
- 11- Risorgive di Zarnicco
- 12- Palude Fraghis
- 13- Paludi del Corno
- 14- Risorgive di Flambro
- 15- Risorgive di Virco
- 16- Palude del Fiume Cavana
- 17- Prati umidi di Quadris
- 18- Torbiera Groi
- 19- Torbiera di Borgo Pegoraro
- 20- Prati della Piana di Bertrando

### **AREE DI RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE (ARIA)**

- 1 – Bosco Duron (Ligosullo, Paularo)
- 4 – Monti Verzegnis e Valcalda (Preone, Socchieve, Tramonti di Sopra e di Sotto)
- 5 – Monte Ciaurlec e forra del torrente Cosa (Travesio, Clauzetto, Castelnuovo del Friuli)
- 6 – Forra del torrente Colvera (Maniago)
- 7 – Fiume Meduna e torrente Cellina (Arba, Cavasso Nuovo, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, San Quirino, Sequals, Spilimbergo, Vajont, Vivaro)
- 10 – Rio Bianco di Taipana e Gran Monte (Taipana, Lusevera)
- 11 – Forra del torrente Cornappo (Nimis, Taipana)
- 12 – Torrente Lerada (Attimis, Faedis, Taipana)
- 14 – Fiume Stella (Pocenia, Teor, Precenicco, Palazzolo dello Stella)
- 17 – Fiume Natisone (Cividale del Friuli, Manzano, Premariacco, San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone)
- 18 – Torrente Corno (San Giovanni al Natisone)
- 19 – Fiume Isonzo (Fiumicello, Gorizia, Gradisca, Ruda, Sagrado, Savogna d'Isonzo, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Turriaco, Villesse, Fogliano Redipuglia)

### **PARCHI COMUNALI ED INTERCOMUNALI**


- Parco comunale del colle di Medea (Medea)
- Parco intercomunale delle colline Carniche (Villa Santina, Enemonzo, Raveo)
- Parco comunale del torrente Torre (Udine)
- Parco comunale dei fiumi Stella e Torsa (Pocenia)
- Parco comunale dei Landris (Frisanco)
- Parco comunale dei Laghetti Rossi (San Lorenzo Isontino)

## AREE DI REPERIMENTO

- a) Monte Auernig
- b) Alpi Carniche
- c) Jof di Montasio e Jof Fuart
- d) Laghi di Fusine
- e) Monte Mia
- f) Monte Matajur
- h) Foresta del Cansiglio
- i) Sorgive di Bars
- l) Fiume Livenza
- m) Magredi del Cellina

- n) Risorgive del Vinchiaruzzo
- o) Palude Moretto
- p) Risorgive dello Stella
- q) Palude Selvote
- r) Bosco Baredi
- s) Bosco Coda Manin
- t) Valle Pantani
- u) Isola di S.Andrea
- v) Banco D'Orio
- z) Landa Carsica

*Localizzazione geografica dei parchi, delle riserve, delle aree di reperimento e dei biotopi di cui alla legge regionale n. 42/1996.*




2 - *Elenco dei Siti di importanza comunitaria (SIC) e delle Zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:*

<b>Codice sito</b>	<b>Nome del sito</b>	<b>Codice sito</b>	<b>Nome del sito</b>
IT3310001	Dolomiti Friulane	IT3320024	Magredi di Coz
IT3310002	Val Colvera di Jof	IT3320025	Magredi di Firmano
IT3310003	Monte Ciaurlec e Forra del Torrente Cosa	IT3320026	Risorgive dello Stella
IT3310004	Forra del Torrente Cellina	IT3320027	Palude Moretto
IT3310005	Torbiera di Sequals	IT3320028	Palude Selvate
IT3310006	Foresta del Cansiglio	IT3320029	Confluenza Fiumi Torre e Natisone
IT3310007	Greto del Tagliamento	IT3320030	Bosco di Golena del Torreano
IT3310008	Magredi di Tauriano	IT3320031	Palude di Gonars
IT3310009	Magredi del Cellina	IT3320032	Palude di Porpetto
IT3310010	Risorgive del Vinchiaruzzo	IT3320033	Bosco Boscat
IT3310011	Bosco Marzinis	IT3320034	Boschi di Muzzana
IT3310012	Bosco Torratte	IT3320035	Bosco Sacile
IT3311001	Dolomiti Friulane (ZPS)	IT3320036	Anse dello Stella
IT3320001	Gruppo del Monte Coglians	IT3320037	Laguna di Marano e Grado
IT3320002	Monti Dimon e Paularo	IT3320038	Pineta di Lignano
IT3320003	Creta di Aip e Sella di Lanza	IT3321001	Gruppo del Monte Coglians (ZPS)
IT3320004	Monte Auernig e Monte Corona	IT3321002	Alpi Giulie (ZPS)
IT3320005	Valloni di Rio Bianco e di Malborghetto	IT3321003	Laguna di Marano e Grado (ZPS)
IT3320006	Conca di Fusine	IT3330001	Palude del Preval
IT3320007	Monti Bivera e Clapsavon	IT3330002	Colle di Medea
IT3320008	Col Gentile	IT3330003	Laghi di Doberdò e di Pietra Rossa
IT3320009	Zuc dal Bor	IT3330004	Foce del Timavo
IT3320010	Jof di Montasio e Jof Fuart	IT3330005	Foce dell'Isonzo-Isola della Cona
IT3320011	Monti Verzegnis Val Calda	IT3330006	Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia
IT3320012	Prealpi Giulie Settentrionali	IT3330007	Cavana di Monfalcone
IT3320013	Lago Minisini Rivoli Bianchi	IT3331001	Foce dell'Isonzo-Isola della Cona (ZPS)
IT3320014	Torrente Lerada	IT3331002	Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia (ZPS)
IT3320015	Valle del Medio Tagliamento	IT3340001	Falesie di Duino
IT3320016	Forra del Cornappo	IT3340002	Monte Lanario
IT3320017	Rio Bianco di Taipana e Gran Monte	IT3340003	Monte Hermada
IT3320018	Forra del Pradolino e Monte Mia	IT3340004	Val Rosandra e Monte Cocusso
IT3320019	Monte Mataiur	IT3340005	Monte Orsario
IT3320020	Lago di Ragogna	IT3341001	Val Rosandra e Monte Cocusso (ZPS)
IT3320021	Torbiera di Casasola e Andreuzza		
IT3320022	Quadri di Fagagna		
IT3320023	Magredi di Campoformido		



*Localizzazione geografica delle aree SIC e ZPS*



## ALLEGATO 2 – COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN UBA DELLE SPECIE ANIMALI ALLEVATE.

Bovini e bufalini di età inferiore a 6 mesi	0
Bovini e bufalini maschi di età compresa tra 6 mesi e 2 anni	0,6
Bovini e bufalini maschi di età superiore a 2 anni	1,0
Bovini e bufalini femmine di età compresa tra 6 mesi e 2 anni	0,6
Vacche diverse da quelle da latte (vacche nutrici)	1,0
Vacche e bufale da latte	1,0
Equini di età superiore a 6 mesi	1,0
Pecore	0,15
Capre ed altri ungulati	0,15

**ALLEGATO 3 - TABELLA DI RIFERIMENTO PER IL CONTROLLO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI ED ACCESSORI**

<b>AZIONE</b> <b>SENSIBILE RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DI CONCIMI E DI FITOFARMACI</b>	
<b>IMPEGNI ESSENZIALI</b>	Svolgere pratiche agricole sostanzialmente conformi all'azione prevista
	Estendere le pratiche colturali previste dall'azione sull'intera superficie coltivata con il medesimo tipo di coltura (erbacee o arboree)
	Realizzare e/o mantenere almeno una capezzagna e mantenere efficienti scoline e fossati (questi ultimi se già preesistenti)
	Attuare, per i seminativi, un avvicendamento quinquennale delle colture (su singole particelle o gruppi di particelle) dove nessuna coltura, ad eccezione delle foraggere da prato, può succedere a se stessa.
	Aggiornare il registro aziendale

<b>IMPEGNI ACCESSORI</b>		
<b>descrizione</b>	<b>tipo di inadempimento accertato</b>	<b>% riduzione dell'aiuto</b>
Distribuzione dei fertilizzanti, come previsto dalle schede agronomiche (Allegato 4 al PSR) e dalle Prescrizioni Tecnico Produttive	Distribuzione di unità fertilizzanti in eccesso per non più del 10% del massimo previsto	<b>2</b>
	Distribuzione di unità fertilizzanti in eccesso tra il 10 e 20% del massimo previsto	<b>5</b>
	Distribuzione in difformità del frazionamento previsto	<b>3</b>
	Distribuzione in epoche diverse dal previsto	<b>3</b>
Distribuzione dei fitofarmaci come previsto dalle Prescrizioni Tecnico Produttive	Impiego di fitofarmaci ammessi in dosi superiori al consentito	<b>5</b>
	Distribuzione in epoche diverse dal previsto	<b>5</b>
Impiego di fitofarmaci secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecnico-produttive	Per ogni trattamento con principi attivi non consentiti	<b>10</b>
	Per ogni trattamento oltre al numero consentito	<b>5</b>
Impiego di diserbante secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecnico-produttive	Impiego di dosi di principi ammessi superiori a non più del 10% del consentito per ogni trattamento	<b>5</b>
	Per ogni trattamento con principi attivi non consentiti	<b>10</b>
Capezzagne e scoline	Riduzione significativa della larghezza della capezzagna	<b>3</b>
	Mancata falciatura o effettuazione di diserbi sulla capezzagna	<b>2</b>
	Scoline e fossati non efficienti	<b>5</b>
Aggiornamento del registro aziendale	Mancato aggiornamento entro 15 giorni dalla effettuazione delle operazioni	<b>2</b>
	Mancato aggiornamento entro 30 giorni dalla effettuazione delle operazioni	<b>5</b>

**AZIONE**  
**SENSIBILE RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DI CONCIMI E DI FITOFARMACI MEDIANTE**  
**L'INTRODUZIONE DI COLTURE DA BIOMASSA PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA O**  
**PER ALTRI USI INDUSTRIALI**

<b>IMPEGNI ESSENZIALI</b>	Coltivare canna comune (Arundo donax) e/o miscanto (Miscanthus sinensis)
	Adottare pratiche colturali conformi alle schede agronomiche di cui all'Allegato 4 al PSR
	Aggiornare il registro aziendale
	Dimostrare, mediante adeguate pezze giustificative, la destinazione della produzione ad usi energetici o ad altri usi industriali.



<b>IMPEGNI ACCESSORI</b>		
<b>descrizione</b>	<b>tipo di inadempimento accertato</b>	<b>% riduzione dell'aiuto</b>
Distribuzione di unità fertilizzanti nei limiti previsti dalla scheda agronomica contenuta nell'Allegato 4 al PSR	Distribuzione di unità fertilizzanti in eccesso per non più del 10% del consentito	<b>2</b>
	Distribuzione di unità fertilizzanti in eccesso tra il 10 e 20% del consentito	<b>5</b>
Frazionamento della distribuzione di unità fertilizzanti nei limiti previsti dalla scheda agronomica contenuta nell'Allegato 4 al PSR	Distribuzione in difformità del frazionamento previsto	<b>3</b>
	Distribuzione in epoca difforme da quella prevista	<b>3</b>
Impiego di fitofarmaci secondo quanto previsto dalle prescrizioni stabilite dal Comitato di Coordinamento Regionale per i disciplinari di produzione e l'UBPA	Per ogni trattamento con principi attivi non consentiti	<b>10</b>
Impiego di diserbante secondo quanto previsto dalle prescrizioni stabilite dal Comitato di Coordinamento Regionale per i disciplinari di produzione e l'UBPA	Impiego di dosi di principi ammessi superiori a non più del 10% del consentito per ogni trattamento	<b>3</b>
	Per ogni trattamento con principi attivi non consentiti	<b>8</b>
Aggiornamento del registro aziendale	Mancato aggiornamento entro 15 giorni dalla effettuazione delle operazioni	<b>2</b>
	Mancato aggiornamento entro 30 giorni dalla effettuazione delle operazioni	<b>5</b>

**AZIONE**  
**MANTENIMENTO DELLA COPERTURA DEL TERRENO CON COLTURE INTERCALARI**

<b>IMPEGNI ESSENZIALI</b>	Coltivare colture intercalari per il periodo richiesto
	Interrare e/o devitalizzare la coltura a fine ciclo
	Non usare prodotti diserbanti e concimi tra la semina e l'interramento (e/o la devitalizzazione)

**IMPEGNI ACCESSORI**

<b>descrizione</b>	<b>tipo di inadempimento accertato</b>	<b>% riduzione dell'aiuto</b>
Periodi di semina	Mancato rispetto, per non più di 20 giorni, dei periodi minimi di permanenza della coltura intercalare	<b>10</b>

<b>AZIONE INERBIMENTO PERMANENTE DEI VIGNETI</b>
------------------------------------------------------

<b>IMPEGNI ESSENZIALI</b>	Mantenere stabilmente inerbito l'appezzamento almeno ad interfile alterne
	Non effettuare diserbi nell'interfila

<b>IMPEGNI ACCESSORI</b>		
<b>descrizione</b>	<b>tipo di inadempimento accertato</b>	<b>% riduzione dell'aiuto</b>
Falciature regolari	Mancata effettuazione delle falciature senza pregiudizio per lo stato del cotico erboso	<b>5</b>
	Mancata effettuazione delle falciature con pregiudizio per lo stato del cotico erboso	<b>10</b>

**AZIONE**  
**INTRODUZIONE O MANTENIMENTO DEI METODI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA**

<b>IMPEGNI ESSENZIALI</b>	Adozione o mantenimento del metodo di produzione biologico documentato dall'iscrizione all'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica
	Assoggettamento dell'azienda al sistema di controllo comunitario documentato dalle schede previste dal Reg. CEE 2092/91
	Acquisizione di apposita attestazione dell'Organismo di controllo relativa all'anno della verifica

**IMPEGNI ACCESSORI**

descrizione	tipo di inadempimento accertato	% riduzione dell'aiuto per ogni bimestre di sospensione accertata
Adempimento degli obblighi previsti dai disciplinari adottati dall'Organismo di controllo prescelto	Inadempimento degli obblighi che provocano una sospensione <sup>1</sup> da parte dell'organismo di controllo	<b>10</b>

<sup>1</sup> Al momento del controllo, nel caso di eventuale ricorso avverso la sospensione da parte del beneficiario, vi deve essere la certezza che la sospensione stessa, a ricorso concluso, sia stata confermata.



**AZIONE  
CREAZIONE DI BORDURE ERBACEE**

<b>IMPEGNI ESSENZIALI</b>	Costituire e mantenere fasce inerbite di larghezza 5-15 m
---------------------------	-----------------------------------------------------------

**IMPEGNI ACCESSORI**

descrizione	tipo di inadempimento accertato	% riduzione dell'aiuto
Esecuzione delle falciature da effettuare in epoche appropriate ed in rapporto alle condizioni pedo-climatiche	Mancata esecuzione delle 2 falciature previste annualmente	<b>10</b>
	Mancata esecuzione di 1 delle 2 falciature previste annualmente	<b>4</b>
	Mancata raccolta del foraggio	<b>10</b>
Concimazioni	Esecuzione della fertilizzazione negli anni successivi all'impianto	<b>10</b>
Tenuta del registro aziendale	Assenza o mancata compilazione del registro	<b>5</b>
Aggiornamento del registro aziendale	Mancato aggiornamento delle operazioni relative all'annata	<b>3</b>

**AZIONE  
CONVERSIONE DEI SEMINATIVI IN PRATI**

<b>IMPEGNI ESSENZIALI</b>	Conversione di seminativi (superfici che nell'ultimo triennio sono state investite a seminativi) in prato e loro mantenimento per i successivi 4 anni
---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**IMPEGNI ACCESSORI**

descrizione	tipo di inadempimento accertato	% riduzione dell'aiuto
Costituzione del prato con un miscuglio di semina secondo quanto previsto dall'Allegato 4 al PSR	Non osservanza nell'utilizzo delle specie previste per la semina	<b>3</b>
Rispetto dei limiti di concimazione previsti dall'azione	Distribuzione di unità fertilizzanti in eccesso per non più del 10% del massimo previsto	<b>2</b>
	Distribuzione di unità fertilizzanti in eccesso tra il 10 e 20% del massimo previsto	<b>5</b>
Esecuzione di una o più falciature da effettuare in epoche appropriate ed in rapporto alle condizioni pedo-climatiche	Mancata o inadeguata esecuzione delle falciature previste	<b>7</b>
	Mancato rispetto (superiore a 20 gg) delle sole epoche di falciatura previste	<b>3</b>
Esecuzione delle operazioni di asporto della biomassa	Mancato rispetto del solo impegno di raccolta della biomassa (in presenza dell'effettuazione della falciatura)	<b>4</b>
Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari o diserbanti	Utilizzo di prodotti fitosanitari o diserbanti	<b>10</b>
Tenuta del registro aziendale	Assenza o mancata compilazione del registro	<b>5</b>
Aggiornamento del registro aziendale	Mancato aggiornamento delle operazioni relative all'annata	<b>3</b>

<b>AZIONE</b> <b>MANTENIMENTO DEI PRATI E DEI PRATI-PASCOLI</b>
--------------------------------------------------------------------

<b>IMPEGNO ESSENZIALE</b>	Mantenimento dei prati e dei prati pascoli preesistenti
---------------------------	---------------------------------------------------------

<b>IMPEGNI ACCESSORI</b>		
<b>descrizione</b>	<b>tipo di inadempimento accertato</b>	<b>% riduzione dell'aiuto</b>
Divieto dell'uso di prodotti fitosanitari o diserbanti	Uso di prodotti fitosanitari o diserbanti	<b>10</b>
Prato: lotta alle infestanti arbustive ed arboree	Presenza considerevole (tale da compromettere la corretta gestione del prato) di infestanti arbustive ed arboree	<b>5</b>
Per i prati-pascoli: esecuzione della pulizia annuale delle superfici prima della ripresa vegetativa	Mancata pulizia con effetto negativo evidente sulla ripresa vegetativa	<b>8</b>
Rispetto dei limiti di concimazione previsti dall'azione	Distribuzione di unità fertilizzanti in eccesso per non più del 10% del massimo previsto	<b>2</b>
	Distribuzione di unità fertilizzanti in eccesso tra il 10 e 20% del massimo previsto	<b>5</b>
Esecuzione di una o più falciature da effettuare in epoche appropriate ed in rapporto alle condizioni pedoclimatiche	Mancata o inadeguata esecuzione delle falciature previste	<b>7</b>
	Mancato rispetto (superiore a 20 gg) delle sole epoche di falciatura previste	<b>3</b>
Esecuzione delle operazioni di asporto della biomassa	Mancato rispetto del solo impegno di raccolta della biomassa (in presenza dell'effettuazione della falciatura)	<b>5</b>
Beneficiari con zootecnia (almeno 0.5 UBA per ha di superficie a prato o prato-pascolo),	Carichi di bestiame insufficienti	<b>10</b>
Tenuta del registro aziendale	Assenza o mancata compilazione del registro	<b>5</b>
Aggiornamento del registro aziendale	Mancato aggiornamento delle operazioni relative all'annata	<b>3</b>

**AZIONE  
MANTENIMENTO DEI PASCOLI**

<b>IMPEGNO ESSENZIALE</b>	Mantenimento dei pascoli preesistenti
---------------------------	---------------------------------------

**IMPEGNI ACCESSORI**

descrizione	tipo di inadempimento accertato	% riduzione dell'aiuto
Carico compreso tra 0.25 ed 1.8 UBA per ettaro di superficie pascolata	Carico di bestiame inferiore o superiore al consentito	<b>8</b>
Pulizia annuale dei pascoli da erbe ed arbusti infestanti	Mancata o inadeguata pulizia con effetto evidente sulla ripresa vegetativa	<b>8</b>
Turnazione dei pascoli per garantire un idoneo ricaccio vegetativo	Gestione del pascolamento che provochi un evidente effetto dannoso al cotico erboso	<b>8</b>
Cura della viabilità d'accesso ed interna e delle opere di regimazione delle acque	Mancata o inadeguata manutenzione	<b>4</b>
Impegno ad astenersi dall'uso di fertilizzanti di sintesi e dall'impiego di prodotti fitosanitari e di prodotti diserbanti;	Uso di fertilizzanti di sintesi, di prodotti fitosanitari e di diserbanti	<b>10</b>
Tenuta del registro aziendale	Assenza o mancata compilazione del registro	<b>5</b>
Aggiornamento del registro aziendale	Mancato aggiornamento delle operazioni relative all'annata	<b>3</b>

**AZIONE**  
**ALLEVAMENTO DI SPECIE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ESTINZIONE**

<b>IMPEGNI ESSENZIALI</b>	Allevamento degli animali appartenenti alle razze Istriana (specie caprina ed ovina), Alpagota (ovina) Lipizzano, Norico (equina)
---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>IMPEGNI ACCESSORI</b>		
<b>descrizione</b>	<b>tipo di inadempimento accertato</b>	<b>% riduzione dell'aiuto</b>
Adempimenti previsti da libri genealogici e da registri anagrafici	Mancato rispetto di tali adempimenti	<b>10</b>
Riproduzione	Fecondazione dei capi con seme o soggetti di razza come previsto dall'azione	<b>9</b>
Controllo della consanguineità	Mancata adozione di piani di gestione e di controllo della consanguineità se esistenti	<b>8</b>



<b>AZIONE</b> <b>CREAZIONE, RIPRISTINO, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DI ELEMENTI PORTANTI</b> <b>DELL'AGROECOSISTEMA E DEL PAESAGGIO RURALE</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>IMPEGNI ESSENZIALI</b>	Creazione, ripristino, manutenzione e conservazione degli elementi ecologicamente portanti dell'agroecosistema e del paesaggio rurale ammessi a premio ed aventi le caratteristiche stabilite dal programma
---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>IMPEGNI ACCESSORI</b>		
<b>descrizione</b>	<b>tipo di inadempimento accertato</b>	<b>% riduzione dell'aiuto</b>
Tenuta del registro aziendale	Assenza o mancata compilazione del registro	<b>5</b>
Aggiornamento del registro aziendale	Mancato aggiornamento delle operazioni relative all'annata	<b>3</b>
<b>Siepi (anche alberate)</b>		
Taglio e potature	Mancato o inadeguato taglio o potatura	<b>5</b>
Fascia di rispetto perimetrale (2m o nei limiti consentiti dalla distanza dal confine di proprietà)	Mancato mantenimento	<b>5</b>
	Utilizzo di prodotti fitosanitari e di concimi	<b>5</b>
Distanza d'impianto (sesti non superiori a 1.5x3 m)	Mancato rispetto	<b>4</b>
<b>Boschetti</b>		
Taglio e potature	Mancato o inadeguato taglio o potatura	<b>5</b>
Fascia di rispetto perimetrale (2m)	Mancato mantenimento	<b>5</b>
	Utilizzo di prodotti fitosanitari e di concimi	<b>5</b>
Distanza d'impianto (sesti non superiori a 3 m)	Mancato rispetto	<b>4</b>
<b>Stagni laghetti e risorgive</b>		
Cura e mantenimento del livello idrici	Mancato mantenimento del livello idrico	<b>5</b>
Divieto di immissione di inquinanti e di rifiuti di ogni genere	Immissione di inquinanti o di rifiuti	<b>10</b>
Fascia di rispetto (almeno 5 m)	Mancata realizzazione	<b>5</b>

**AZIONE**  
**CREAZIONE DI AMBIENTI PER LA FAUNA E LA FLORA SELVATICA**

<b>IMPEGNI ESSENZIALI</b>	Creazione di ambienti dedicati alla fauna e alla flora selvatica (riconducibili al sistema macchia-radura) su terreni coltivati a seminativo da almeno due anni
	Rispetto delle percentuali tra superficie a macchia e superficie a radura stabilite dal PSR

<b>IMPEGNI ACCESSORI</b>		
<b>descrizione</b>	<b>tipo di inadempimento accertato</b>	<b>% riduzione dell'aiuto</b>
Tenuta del registro aziendale	Assenza o mancata compilazione del registro	<b>5</b>
Aggiornamento del registro aziendale	Mancato aggiornamento delle operazioni relative all'annata	<b>3</b>
<b>Aree a radura</b>		
Costituzione della radura con un miscuglio di semina secondo quanto previsto dall'Allegato 4 (capo II) al PSR	Non osservanza nell'utilizzo delle specie previste per la semina	<b>3</b>
Falciatura ed asporto della biomassa	Mancata esecuzione	<b>5</b>
Divieto di uso di fitofarmaci e di concimi chimici ed organici	Impiego di fitofarmaci e di concimi chimici ed organici	<b>10</b>
Divieto di praticare il pascolo	mancato rispetto del divieto	<b>6</b>
<b>Aree a macchia</b>		
Distanza tra le piante	Non rispetto delle distanze minime previste	<b>5</b>
Dimensioni della macchia	Non rispetto delle dimensioni minime previste	<b>5</b>
Utilizzo di specie arboree e/o arbustive previste dall'Allegato 4 (capo II) al PSR	Mancato utilizzo delle specie previste	

**AZIONE**  
**RECUPERO E/O CONSERVAZIONE DI AREE A FRUTTICOLTURA ESTENSIVA**

<b>IMPEGNI ESSENZIALI</b>	Recupero e/o conservazione di frutteti di varietà locali (melo, pero, susino, castagno)
---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

<b>IMPEGNI ACCESSORI</b>		
descrizione	tipo di inadempimento accertato	% riduzione dell'aiuto
Tenuta del registro aziendale	Assenza o mancata compilazione del registro	<b>5</b>
Aggiornamento del registro aziendale	Mancato aggiornamento delle operazioni relative all'annata	<b>3</b>
<b>Mantenimento</b>		
Esecuzione di potatura e spollonatura ordinarie	Mancata esecuzione	<b>8</b>
	Insufficiente esecuzione	<b>5</b>
Divieto di concimazioni chimiche	Mancato rispetto delle prescrizioni dell'azione	<b>5</b>
Utilizzo di prodotti sanitari	Mancato rispetto delle prescrizioni dell'azione	<b>5</b>
Falciature (almeno 2 falciature all'anno)	Mancata esecuzione delle 2 falciature previste	<b>5</b>
	Mancata esecuzione di 1 falciatura	<b>3</b>
<b>Recupero e mantenimento</b>		
Esecuzione interventi di recupero	Non esecuzione di potature di risanamento e/o reinnesti	<b>8</b>
Esecuzione di potatura e spollonatura ordinarie	Mancata esecuzione	<b>8</b>
	Insufficiente esecuzione	<b>5</b>
Divieto di concimazioni chimiche	Mancato rispetto delle prescrizioni dell'azione	<b>5</b>
Utilizzo di prodotti sanitari	Mancato rispetto delle prescrizioni dell'azione	<b>5</b>
Falciature (almeno 2 falciature all'anno)	Mancata esecuzione delle 2 falciature previste	<b>5</b>
	Mancata esecuzione di 1 falciatura	<b>3</b>

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
14 maggio 2001, n. 0159/Pres.

**Ente autonomo «Fiera di Trieste - Campionaria Internazionale». Sostituzione componenti Consiglio generale.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il proprio decreto n. 0221/Pres. del 14 luglio 1999 con il quale è stato costituito, per la durata di quattro anni, il Consiglio generale dell'Ente autonomo «Fiera di Trieste - Campionaria Internazionale», chiamandovi a far parte, tra gli altri, il signor Oliviero Fuligno, in rappresentanza della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, il signor Renato Guercio, in rappresentanza dell'Unione commercianti della Provincia di Trieste e la signora Donatella Duiz, in rappresentanza dell'Associazione Commercianti al dettaglio di Trieste;

VISTO altresì il proprio decreto n. 0247/Pres. del 21 luglio 2000 con il quale è stato nominato componente in seno a detto organo collegiale, il dott. Cosimo Macri, in rappresentanza del Commissariato del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la nota n. 6527 dell'1 marzo 2001 con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, comunica che, a seguito di rinnovo degli organi camerale, la Giunta camerale in data 12 febbraio 2001, ha provveduto a designare quale proprio rappresentante, in seno al Consiglio Generale dell'Ente autonomo «Fiera di Trieste - Campionaria Internazionale» il sig. Renato Guercio, in sostituzione del sig. Oliviero Fuligno;

VISTA la nota n. 18/11/-366 del 16 marzo 2001 con la quale il Commissariato del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia, designa quale proprio rappresentante, in seno all'organo collegiale medesimo, il dott. Paolo Apollinari, in sostituzione dal dott. Cosimo Macri, trasferito ad altra sede;

VISTE, infine le note n. 65 del 24 aprile 2001 e n. 377 del 20 aprile 2001 con le quali rispettivamente, l'Unione Commercianti della Provincia di Trieste e l'Associazione commercianti al dettaglio di Trieste, a seguito di una riorganizzazione interna al sistema Commercio Trieste, designano quali propri rappresentanti, in seno al citato organo collegiale, la signora Donatella Duiz, in sostituzione del sig. Renato Guercio, e il sig. Franco Marchi, in sostituzione della sig.ra Donatella Duiz;

VERIFICATA l'assenza di condizioni di incompatibilità per la nomina dei suddetti designati previste dall'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1;

RITENUTO di provvedere in conformità;

VISTO il vigente Statuto dell'Ente Fiera di Trieste e, in particolare, l'articolo 6;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

#### DECRETA

- il sig. Renato Guercio è nominato componente del Consiglio generale dell'Ente autonomo «Fiera di Trieste - Campionaria Internazionale» in rappresentanza della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, in sostituzione del sig. Oliviero Fuligno;
- il dott. Paolo Apollinari è nominato componente del Consiglio generale dell'Ente autonomo «Fiera di Trieste - Campionaria Internazionale», in rappresentanza del Commissariato del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia, in sostituzione del dott. Cosimo Macri;
- la sig.ra Donatella Duiz è nominata componente del Consiglio generale dell'Ente autonomo «Fiera di Trieste - Campionaria Internazionale», in rappresentanza dell'Unione Commercianti della Provincia di Trieste, in sostituzione del sig. Renato Guercio;
- il sig. Franco Marchi è nominato componente del Consiglio generale dell'Ente autonomo «Fiera di Trieste - Campionaria Internazionale», in rappresentanza dell'Associazione commercianti al dettaglio di Trieste, in sostituzione della sig.ra Donatella Duiz.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 14 maggio 2001

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
15 maggio 2001, n. 0164/Pres.

**R.D.L. 3267/1923 e R.D. 1126/1926. Esecutività del piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Lauco (Udine) valido per il periodo 1998-2009.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 10 e 130 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, nonché l'articolo 139 del relativo Regolamento di applicazione, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126;

VISTI gli articoli 22, 137 e seguenti del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 concernente l'approvazione del regolamento per l'applicazione del suindicato R.D. n. 3267/1923;

VISTE le norme di attuazione dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di foreste, di cui all'articolo 1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

VISTA la legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 concernente norme di modifica ed integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 in materia di forestazione ed in particolare l'articolo 5 il quale dispone che i piani economici siano approvati agli effetti degli articoli 130 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla Direzione regionale delle foreste;

VISTA la legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 contenente norme di modifica ed integrazione della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 ed in particolare l'articolo 52 in cui viene disposto che, le Comunità Montane nei territori di rispettiva competenza e le Province per il restante territorio regionale, esercitano le funzioni volte alla conservazione e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale di cui al Capo II del Titolo II della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

ATTESO che ai sensi del terzo comma del precitato articolo 52 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 restano di competenza regionale le funzioni relative all'approvazione dei piani di gestione delle proprietà silvo-pastorali ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

PRESO ATTO che i piani di gestione dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli enti pubblici sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale;

VISTO il verbale del 27 gennaio 1998 con il quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo ha impartito, ai sensi dell'articolo 138 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, le direttive tecniche ed economiche per la compilazione del piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Lauco (Udine);

VISTO il verbale di verifica finale dei lavori di revisione del citato piano del 21 dicembre 2000 con il quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo ne propone l'approvazione;

VISTO il piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Lauco valido per il periodo 1998-2009 elaborato dal dott. for. Alfonso Tomè iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Udine;

VISTO il verbale di deliberazione n. 34 del 28 settembre 2000 del Consiglio comunale di Lauco con il quale lo stesso adotta il piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune;

VISTO il decreto del Direttore regionale delle fore-

ste di data 29 gennaio 2001 n. 013 con il quale è stato approvato il suindicato piano di gestione forestale;

ATTESO che in sede di pubblicazione del piano e del relativo decreto di approvazione all'albo pretorio del Comune di Lauco (Udine) non sono stati presentati reclami od opposizioni avverso il medesimo come risulta dalla relata di pubblicazione di data 12 marzo 2001;

CONSIDERATO che il contenuto di detto piano è conforme ai fini ed alle disposizioni del citato R.D.L. n. 3267/1923 ed il relativo regolamento n. 1126/1926;

RITENUTO, pertanto, di poter rendere esecutivo il piano sopraccitato;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1185 del 13 aprile 2001;

#### DECRETA

- Il Piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Lauco (Udine) valido per il periodo 1998-2009 elaborato dal dott. for. Alfonso Tomè iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Udine, ed approvato con decreto del Direttore della Direzione regionale delle foreste del 29 gennaio 2001 n. 013, è reso esecutivo.
  - Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- Trieste, li 15 maggio 2001

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
15 maggio 2001, n. 0166/Pres.

**Legge regionale 3/1996. Consorzio di Comuni familiari: Comunella Jus - Vicinia Srenja di S. Croce-Kriß, con sede in Duino Aurisina - S. Croce, 9. Approvazione dello statuto e riconoscimento della personalità giuridica.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3;

VISTA la domanda del 23 luglio 1997 del Presidente della Comunella Jus - Vicinia Srenja di S. Croce - Kriß, con sede in Duino Aurisina - S. Croce, 9, diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica del consorzio;

VISTO l'atto di ricognizione del 23 maggio 1996 Rep. n. 172403, racc. n. 10563 a rogito del notaio dott. Vladimiro Clarich;

VISTO lo statuto attualmente in vigore, allegato



all'atto di ricognizione del 23 maggio 1996 di cui sopra;

VISTO che in prima istanza, la Direzione regionale delle foreste ha ritenuto, anche sulla base delle considerazioni espresse con la circolare prot. 1898/1.9.60/2 del 12 maggio 1999 della Direzione regionale delle autonomie locali, - Servizio usi civici, di non accogliere la domanda presentata dalla Comunella Jus - Vicinia Srenja di Rupingrande-Repen;

VISTO il ricorso presentato in data 22 ottobre 1999, dalle Comunelle nella Provincia di Trieste: Jus - Vicinie-Srenje di Santa Croce - Kriß, Opicina-OpPine, Contovello-Kontovel e Rupingrande - Repen, per l'annullamento del diniego di riconoscimento della personalità giuridica comunicato con la nota direzionale di cui sopra;

VISTO che con sentenza n. 369/2000 del 24 marzo 2000, il TAR del Friuli-Venezia Giulia ha accolto il ricorso affermando il diritto delle ricorrenti a vedersi riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato;

RITENUTO di dover dare esecuzione alla sentenza de qua;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

CONSTATATO che il consorzio in esame possiede tutti i requisiti richiesti dalla Legge regionale 3/1996;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge dell'atto costitutivo e dello statuto della Comunella Jus - Vicinia Srenja di S. Croce-Kriß, con sede in Duino Aurisina - S. Croce, 9;

RITENUTO che, le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino la Comunella Jus - Vicinia Srenja di S. Croce-Kriß, con sede in Duino Aurisina - S. Croce, 9 come Consorzio di Comuni familiari;

VISTO gli articoli 14 e seguenti del Codice civile e le relative disposizioni d'attuazione, nonché il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTO il D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, articolo 1;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1391 del 27 aprile 2001;

#### DECRETA

- E' approvato lo statuto della Comunella Jus - Vicinia Srenja di S. Croce-Kriß, con sede in Duino Aurisina - S. Croce, 9, nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.
- La suddetta Comunella acquista la personalità giuridica mediante l'iscrizione nell'elenco regionale della Associazioni riconosciute formato e tenuto ai

sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3.

- Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 15 maggio 2001

ANTONIONE

---

### STATUTO - STATUT COMUNELLA JUS - VICINIA SRENJA S. CROCE-KRIß

#### Art. 1

##### *Natura*

La Comunella Jus - Vicinia Srenja di S. Croce - Kriß è una comunione familiare di diritto privato, costituita dai Capifamiglia dei Comunisti (in seguito detti Consorti) di antico insediamento che si succedono per eredità secondo le tradizioni, e che esercitano in comune il diritto di proprietà sull'antico patrimonio agro-silvo-pastorale e sui beni e servizi connessi o successivamente acquistati.

#### Art. 2

##### *Sede, denominazione*

La Comunella Jus - Vicinia Srenja di S. Croce - ha la sua sede in località Aurizina Nabrezina - S. Croce- Kriß n. 9/pr, nel Comune di Duino Aurisina - ObPina Devin Nabreßina (Trieste).

La denominazione ufficiale della Comunella Jus - Vicinia Srenja di S. Croce-Kriß è «Comunella Jus - Vicinia Srenja - S. Croce-Kriß».

#### Art. 3

##### *Finalità*

La Comunella Jus - Vicinia Srenja si propone di amministrare e di godere in modo indiviso il patrimonio di assoluta proprietà e di organizzare, in comune e a favore dei Consorti, l'esercizio di attività volte alla cura, alla conservazione e allo sviluppo del patrimonio comune, in base alle consuetudini e alle tradizioni.

La Comunella Jus - Vicinia Srenja può inoltre promuovere autonomamente o favorire le iniziative di altre organizzazioni, dirette alla valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale nell'ambito del Comune censuario di appartenenza, purché non contrastanti con le finalità primarie di cui al capoverso precedente.

## Art. 4

*Beni della Comunella Jus - Vicinia Srenja*

Il patrimonio antico è costituito dai beni pervenuti in proprietà in base all'iscrizione nei libri tavolari, o per usucapione, nella loro intera consistenza e descrizione quali apparenti dal libro tavolare P.T. 3329, 3330, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3343, 3344, 3345, 3347, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3752, 4159, 4867 del C.C. di S. Croce-Kriß e P.T. 270 del C.C. di Sales-Salenß e P.T. 491 del C.C. di Gabrovizza-Gabrovec e P.T. 166 del C.C. di Aurizina - Nabreßina e sono iscritti ai nomi di:

- a) La Comune di S. Croce
- b) Comune di S. Croce
- c) Katastral Gemeinde Sta. Croce Bei Triest
- d) Katastralgemeinde St. Croce Unter Der Verwaltung Der Stadtgemeinde Triest
- e) Katastralna Obßina Sv. Kriß
- f) Heligen Kreuz Ortschaft

I beni della Comunella Jus - Vicinia Srenja, chiamati tradizionalmente «proprietà assoluta» sono costituiti:

- a) dai beni allodiali (tramandati da padre a figlio) appresi per decreto dell'Autorità statale o comunque acquistati a qualsiasi titolo in data anteriore al 31 dicembre 1952.

Detti beni, costituenti il patrimonio antico della Comunella Jus - Vicinia Srenja sono indivisibili, inalienabili e indisponibili, in quanto soggetti a vincolo di destinazione alle attività agro-silvo-pastorali.

- b) dai beni acquistati successivamente al 31 dicembre 1952, chiamati «nuovo patrimonio», i quali possono formare oggetto di libera contrattazione e quindi non soggetti ai vincoli imposti al bene antico.

L'utilizzazione del bene comune avviene in conformità alla sua destinazione in modo indiviso, cioè per quote.

## Art. 5

*Occasioni di lavoro*

Con la conservazione e il miglioramento del patrimonio comune, la Comunella Jus - Vicinia Srenja promuove occasioni di lavoro per le famiglie dei Consorti ed attività di interesse per la Comunella Jus - Vicinia Srenja.

## Art. 6

*Soggetti*

I Soggetti sono i Consorti della Comunella Jus - Vicinia Srenja portatori dell'interesse familiare, riuniti nella Comunella Jus - Vicinia Srenja e costituiscono comunione di persone e di beni in base allo statuto ed alle consuetudini. Essi esercitano in comune, da tempo immemorabile, il diritto di proprietà sul patrimonio della Comunella Jus - Vicinia Srenja.

## Art. 7

*Acquisto dello stato di Consorte della Comunella Jus - Vicinia Srenja*

In conformità alle antiche consuetudini, sempre osservate per l'acquisizione del titolo di Consorti della Comunella Jus - Vicinia Srenja hanno diritto di chiedere l'iscrizione nel libro catastale quei cittadini che:

- a) o per donazione o alla morte dei propri ascendenti legittimi risultino legittimi discendenti di un Consorte.

Alla morte di un Consorte pertanto, tutti i suoi figli, conviventi o non, cioè Capifamiglia, possono chiedere l'iscrizione nel libro catastale.

Il regolamento può prescrivere il pagamento di una tassa d'iscrizione e ritardare fino ad un anno l'esercizio dei diritti di Consorte, quando i figli siano più di uno e tutti Capifamiglia.

I figli naturali riconosciuti e quelli adottivi sono equiparati ai figli legittimi, purché residenti nella Provincia di Trieste.

Per i figli minorenni la domanda è proposta da chi esercita la patria potestà; eccezionalmente l'iscrizione può essere disposta d'ufficio dal Consiglio Direttivo della Comunella Jus - Vicinia Srenja.

- b) Hanno acquisito tale diritto, adempiendo alle condizioni di tempo, di modo, di contributi in denaro o lavoro, da stabilirsi caso per caso in forza di apposita deliberazione dell'Assemblea della Comunella Jus - Vicinia Srenja.

## Art. 8

*Sospensione dall'esercizio dei diritti della Comunella Jus - Vicinia Srenja*

Vengono sospesi dall'esercizio dei diritti della Comunella Jus - Vicinia Srenja i Consorti che:

- a) non risultano residenti nella Provincia di Trieste la sospensione opera automaticamente, tuttavia decade dopo sei mesi di stabile residenza nella Provincia di Trieste;

- b) palesemente danneggiano o pregiudicano la conservazione del patrimonio della Comunella Jus - Vicinia Srenja;
- c) contravvengono alle disposizioni del presente Statuto o alle consuetudini.

Le sospensioni di cui alle lettere b) e c) vengono deliberate dall'Assemblea della Comunella Jus - Vicinia Srenja, con il voto favorevole di due terzi dei partecipanti. Contro tale deliberazione, che deve essere notificata al destinatario entro 30 giorni dall'approvazione; l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla notificazione, al Collegio dei Sindaci.

#### Art. 9

##### *Perdita dell'esercizio dei diritti della Comunella Jus - Vicinia Srenja*

Perdono il diritto all'esercizio dei diritti della Comunella Jus - Vicinia Srenja i Consorti che:

- a) per 20 anni consecutivi non abbiano esercitato alcuno dei diritti ed adempiuto ad alcuno dei doveri a loro spettanti, presumendosi la loro rinuncia;
- b) omettono di presentare la domanda di iscrizione nel libro del Catasto nei 5 anni successivi alla morte di un Consorte, del quale risultano essere legittimi discendenti.

La perdita dei diritti di cui sopra viene deliberata dall'Assemblea della Comunella Jus - Vicinia Srenja, a maggioranza di due terzi dei partecipanti e comporta la cancellazione dal libro del Catasto. Contro tale deliberazione, che deve essere notificata al destinatario entro 30 giorni dall'approvazione, l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla notificazione, al Collegio dei Sindaci.

Non perde lo stato di Consorte chi dopo l'iscrizione nel libro del Catasto venga adottato da persona non appartenente alla Comunella Jus - Vicinia Srenja.

#### Art. 10

##### *Catasto della Comunella Jus - Vicinia Srenja*

Per Catasto o libro dei soci della Comunella Jus - Vicinia Srenja si intende il ruolo dei Consorti della Comunella Jus - Vicinia Srenja con l'indicazione del titolo di appartenenza alla Comunella Jus - Vicinia Srenja.

L'esercizio dei diritti della Comunella Jus - Vicinia Srenja spetta soltanto agli iscritti nel libro del catasto, a decorrere dal momento dell'iscrizione stessa.

Il libro del Catasto della Comunella Jus - Vicinia Srenja è depositato presso la sede della Comunella Jus - Vicinia Srenja o presso il Presidente in carica e ogni Consorte può prenderne visione o chiederne copia a

proprie spese.

L'Assemblea procede alla revisione generale del libro del Catasto almeno ogni dieci anni, su proposta del Consiglio Direttivo.

#### Art. 11

##### *Diritti e doveri dei Consorti*

I Consorti della Comunella Jus - Vicinia Srenja che non siano decaduti o sospesi, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo all'interno della Comunella Jus - Vicinia Srenja e alla partecipazione attiva alle adunanze dell'Assemblea generale, nonché al godimento dei beni della Comunella Jus - Vicinia Srenja, ai sensi delle determinazioni degli organi sociali e nel rispetto delle norme statutarie e consuetudinarie.

I Consorti hanno il dovere di ottemperare alle norme del presente Statuto, alle regole consuetudinarie e alle decisioni degli organi della Comunella Jus - Vicinia Srenja, nonché di partecipare attivamente a tutte le iniziative promosse dagli stessi, con particolare riguardo a quelle dirette alla conservazione e allo sviluppo del patrimonio comune.

#### Capitolo II

##### **Ordinamento interno e rappresentanza della Comunella Jus - Vicinia Srenja**

##### CAPO PRIMO

##### DEFINIZIONE

#### Art. 12

##### *Organi della Comunella Jus - Vicinia Srenja*

Gli organi della Comunella Jus - Vicinia Srenja sono:

- a) l'Assemblea generale della Comunella Jus - Vicinia Srenja;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

##### CAPO SECONDO

##### ASSEMBLEA GENERALE

#### Art. 13

##### *Competenze*

All'Assemblea Generale, costituita da tutti i Consorti sono attribuite le seguenti competenze:

- a) approvazione dello Statuto e delle relative modifi-

che;

- b) approvazione delle variazioni al libro del Catasto;
- c) approvazione del conto consuntivo dell'esercizio annuale e della relazione sullo stato della Comunella Jus - Vicinia Srenja (in seduta ordinaria);
- d) approvazione dei regolamenti di attuazione dello Statuto e delle relative modifiche;
- e) surrogazione dei Consiglieri e dei Sindaci che siano venuti a mancare per qualsiasi causa;
- f) accordi di tipo associativo con altre organizzazioni della medesima natura;
- g) trattazione e decisione degli altri argomenti posti all'Ordine del giorno.

Ogni 4 anni l'Assemblea, costituita in seggio elettorale, procede all'elezione a scrutinio segreto del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci.

L'Assemblea può inoltre sostituire in ogni momento l'intero Consiglio, quando i suoi componenti elettivi siano ridotti a tre oppure in base a deliberazione motivata da gravi violazioni statutarie.

#### Art. 14

##### *Funzionamento*

L'Assemblea generale si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per gli adempimenti di cui alla lettera c) dell'articolo precedente, e in seduta ordinaria o straordinaria su eventuale richiesta del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci o su richiesta motivata di almeno un decimo dei Consorti iscritti nel libro del Catasto.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale - indicante luogo, ora e Ordine del giorno della seduta - viene redatto dal Consiglio Direttivo ed affisso all'Albo della Comunella Jus - Vicinia Srenja almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

Le assemblee ordinarie e straordinarie regolarmente convocate deliberano validamente, qualunque sia il numero degli intervenuti, su tutti gli argomenti all'Ordine del giorno, fatta eccezione per le maggioranze previste in materie specifiche.

Lo Statuto e le sue modificazioni sono deliberati con la presenza - anche a mezzo delega - di almeno la maggioranza dei Consorti e con il voto favorevole di due terzi dei partecipanti.

Le deliberazioni in materia statutaria devono essere verbalizzate da un notaio: tutte le altre dal Segretario della Comunella Jus - Vicinia Srenja, con la controfirma del Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Presidente nomina un sostituto scegliendolo tra i

membri del Consiglio Direttivo.

Le sedute dell'Assemblea Generale sono presiedute dal Presidente della Comunella Jus - Vicinia Srenja.

#### Art. 16

##### *Partecipazione alle sedute*

Ciascun Consorte ha diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea generale, di intervenire nella discussione e di formulare proposte sugli argomenti posti all'Ordine del giorno.

Il minore ed il Consorte che si trovi nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea può essere rappresentato, in base a delega scritta, da altro Consorte non componente il Consiglio.

Nessun Consorte può avere più di quattro deleghe.

Il Consorte che senza motivo giustificato non partecipi, direttamente o per delega, per 3 anni consecutivi alle riunioni, perde il diritto al godimento del patrimonio comune.

### CAPO TERZO

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

#### Art. 17

##### *Composizione e competenze*

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 Consiglieri, eletti dall'Assemblea Generale, tra i quali vengono ripartite, in base alle norme del presente Statuto, le funzioni di Presidente, Vice - Presidente, Segretario e Tesoriere della Comunella Jus - Vicinia Srenja.

Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione del patrimonio comune. Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto quelli che per Statuto sono di esclusiva competenza degli altri organi della Comunella Jus - Vicinia Srenja.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, in particolare, per:

- a) proporre, all'unanimità, le variazioni al libro del Catasto;
- b) eleggere il Presidente ed il vice Presidente, fissandone i relativi onorari;
- c) assumere e licenziare il personale;
- d) provvedere a tutti gli affari correnti, nonché alle liti attive e passive;
- e) approvare eventuali piani o progetti pluriennali;
- f) deliberare, previa pubblicazione all'Albo della Comunella Jus - Vicinia Srenja, in materia di patrimonio disponibile, con particolare riguardo alle com-



pravendite, agli atti ed ai contratti di qualsiasi natura;

- g) redigere il rendiconto dell'esercizio annuale con la relazione sullo stato della Comunella Jus - Vicinia Srenja;
- h) deliberare in ordine ai rapporti con altri Enti pubblici e privati;
- i) convocare le Assemblee, determinandone l'Ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla raccolta, conservazione e pubblicazione delle consuetudini e delle tradizioni.

#### Art. 18

##### *Funzionamento*

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso recapitato al domicilio almeno 3 giorni prima con la precisazione dell'Ordine del giorno:

- a) almeno ogni quattro mesi;
- b) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
- c) su richiesta di almeno 3 Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente, con la presenza di almeno 3 Consiglieri, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente; le deliberazioni di straordinaria amministrazione sono adottate con la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, mentre quelle di ordinaria amministrazione a maggioranza dei presenti.

Il verbale delle riunioni viene redatto dal Segretario e controfirmato dal Presidente.

#### Art. 19

##### *Partecipazione alle sedute*

Decade dall'incarico il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive: trascorso un mese dalla notifica della decadenza, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente coopta un Consorte fino alla prima Assemblea dei Consorti.

Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipano i soli Consiglieri ed in via eccezionale le persone ammesse dal Consiglio stesso per esprimere pareri su singole questioni, senza diritto di voto.

Alle sedute del Consiglio possono, per deliberazioni non riservate, presenziare senza diritto di voto e di parola tutti i Consorti.

## CAPO QUARTO

### PRESIDENTE

#### Art. 20

##### *Competenze*

Il Presidente è il legale rappresentante della Comunella Jus - Vicinia Srenja. Accettando l'incarico s'impegna solennemente a difendere i diritti della Comunella Jus - Vicinia Srenja e dei Consorti ed a promuoverne gli interessi mediante la tempestiva convocazione ed il regolare funzionamento del Consiglio Direttivo, curando la sollecita attuazione delle relative deliberazioni anche nelle procedure tavolari e di tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti; vigilando sulla conservazione del patrimonio, sull'andamento dei lavori e sull'attività dei dipendenti, sull'aggiornamento dell'archivio e del libro del Catasto.

Il Presidente è inoltre competente a nominare il Segretario e il Tesoriere della Comunella Jus - Vicinia Srenja, scegliendoli tra i Consiglieri, e a fissarne i relativi onorari.

#### Art. 21

##### *Durata in carica, sostituzione*

Il Presidente dura in carica quattro anni e non è immediatamente rieleggibile per più di due volte.

In caso d'impedimento lo sostituisce il Vice Presidente, con l'obbligo di assumere lo stesso impegno e la stessa responsabilità.

## CAPO QUINTO

### COLLEGIO DEI SINDACI

#### Art. 22

##### *Composizione e competenze*

Il Collegio dei Sindaci è composto da 1 Presidente, 2 membri effettivi e 2 membri supplenti.

Il collegio dei Sindaci controlla l'attività degli organi della Comunella Jus - Vicinia Srenja e le relative deliberazioni, soprattutto per verificarne la compatibilità con lo Statuto, con i regolamenti e con le regole consuetudinarie, partecipa alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea, e può chiederne la convocazione ogni qualvolta dall'esame dei libri sociali o comunque dall'esercizio della sua attività di controllo risultasse necessario proporre particolari provvedimenti.

Il Collegio dei Sindaci può inoltre fungere da Collegio Arbitrale, con compiti di composizione delle eventuali controversie nella interpretazione e nella applicazione dello Statuto, delle consuetudini e di liti comun-

que relative all'esercizio dei diritti della Comunella Jus - Vicinia Srenja.

## CAPO SESTO

### DISPOSIZIONI VARIE

#### Art. 23

##### *Incompatibilità con le cariche sociali*

Non può essere eletto Presidente, Consigliere o Sindaco e se già eletto decade, chi abbia rapporti di lite o di lavoro dipendente fisso con la Comunella Jus - Vicinia Srenja.

Non può essere eletto come Presidente chi già riveste tale carica in altre Vicinie - Srenje-Comunelle.

#### Art. 24

##### *Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni*

Le deliberazioni approvate dagli organi della Comunella Jus - Vicinia Srenja sono pubblicate all'Albo della Comunella Jus - Vicinia Srenja per 7 giorni consecutivi e diventano esecutive al termine della pubblicazione e una copia è trasmessa alla Comunanza Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje della Provincia di Trieste per la vigilanza e controllo.

Ciascun organo della Comunella Jus - Vicinia Srenja può in caso di urgenza e con separata votazione dichiarare l'immediata eseguibilità delle proprie deliberazioni.

### Capitolo III

#### **Rapporti della Comunella Jus - Vicinia Srenja con la Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus Vicinie Srenje della Provincia di Trieste**

#### Art. 25

##### *Associazione*

Ferma la propria autonomia, della singola Comunella Jus - Vicinia Srenja è associata alla Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje della Provincia di Trieste.

Il Presidente della Comunella Jus - Vicinia Srenja fa parte del Consiglio della Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenja della Provincia di Trieste.

#### Art. 26

##### *Finalità*

La Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle

Jus - Vicinie Srenje della provincia di Trieste si propone di coordinare le iniziative e le attività delle Comunelle - Jus Vicinie - Srenje della Provincia di Trieste, sia in via generale che per materie dalle stesse definite di comune interesse.

Una copia di ciascuna deliberazione approvata dagli organi collegiali della Comunella Jus - Vicinia Srenja viene, a tal fine, trasmessa per approvazione alla Comunanza - Agrarna Skupnost.

I rapporti della Comunella Jus - Vicinia Srenja con la Regione, la Provincia, il Comune di appartenenza e con la Comunità Montana sono instaurati attraverso la Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje.

#### Art. 27

##### *Conferimento di compiti specifici*

La Comunella Jus - Vicinia Srenja può conferire alla Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje, in forza di apposita deliberazione, i seguenti compiti:

- a) la ricognizione dello Statuto, la sua redazione o rielaborazione, in base alle proprie consuetudini;
- b) la ricognizione e l'aggiornamento periodico del Catasto della Comunella Jus - Vicinia Srenja;
- c) la ricognizione generale del patrimonio, indicando la consistenza, ove possibile l'origine e la destinazione.

#### Art. 28

##### *Esercizio del pascolo su beni di altre comunelle e Vicinie e su quelli della comunanza - Agrarna Skupnost*

La Comunella Jus - Vicinia Srenja può assumere, in tutto o in parte, l'organizzazione e la gestione del pascolo non più esercitato da altre Comunelle - Jus o Vicinie - Srenje della Provincia di Trieste sui beni propri e su quelli della Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje, secondo le tradizioni e il presente Statuto.

#### Art. 29

##### *Norma finale*

Per tutto quanto non è regolato o previsto nel presente Statuto valgono le regole consuetudinarie, le norme del Codice Civile e le altre norme legislative e regolamentari applicabili alle organizzazioni di questo tipo.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
15 maggio 2001, n. 0167/Pres.

**Legge regionale 3/1996. Consorzio di Comunioni familiari: Comunella Jus - Vicinia Srenja di Rupingrande-Repen, con sede in Monrupino-Rupingrande, 86. Approvazione dello Statuto e riconoscimento della personalità giuridica.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3;

VISTA la domanda del 24 agosto 1998 del Presidente della Comunella Jus - Vicinia Srenja di Rupingrande - Repen, con sede in Monrupino - Rupingrande, 86, diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio;

VISTO l'atto di ricognizione del 13 gennaio 1997 Rep. n. 172961, racc. n. 10655 a rogito del notaio dott. Vladimiro Clarich;

VISTO lo Statuto attualmente in vigore, allegato all'atto di ricognizione del 13 gennaio 1997 di cui sopra;

VISTO che in prima istanza, la Direzione regionale delle foreste aveva ritenuto anche sulla base delle considerazioni espresse con la circolare prot. 1898/1.9.60/2 del 12 maggio 1999 della Direzione regionale delle autonomie locali, - Servizio usi civici, di non accogliere la domanda presentata dalla Comunella Jus - Vicinia Srenja di Rupingrande-Repen;

VISTO il ricorso presentato in data 22 ottobre 1999, dalle Comunelle nella Provincia di Trieste: Jus - Vicinie - Srenje di Santa Croce-Kriß, Opicina-OpPine, Contovello-Kontovel e Rupingrande-Repen, per l'annullamento del diniego di riconoscimento della personalità giuridica comunicato con la nota direzionale di cui sopra;

VISTO che con sentenza n. 369/2000 del 24 marzo 2000, il TAR del Friuli-Venezia Giulia ha accolto il ricorso affermando il diritto delle ricorrenti a vedersi riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato;

RITENUTO di dover dare esecuzione alla sentenza de qua;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

CONSTATATO che il Consorzio in esame possiede tutti i requisiti richiesti dalla legge regionale 3/1996;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge dell'atto costitutivo e dello statuto della Comunella Jus - Vicinia Srenja di Rupingrande-Repen;

RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualificano la Comunella Jus - Vicinia Srenja di Rupingrande-Repen, con sede in

Monrupino - Rupingrande, 86 come Consorzio di Comunioni familiari;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice civile e le relative disposizioni d'attuazione nonché il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTO il D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, articolo 1;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1390 del 27 aprile 2001;

#### DECRETA

- E' approvato lo Statuto della Comunella Jus - Vicinia Srenja di Rupingrande-Repen, con sede in Monrupino - Rupingrande, 86, nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.
- La suddetta Comunella acquista la personalità giuridica mediante l'iscrizione nell'elenco regionale della Associazioni riconosciute formato e tenuto ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3.
- Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 15 maggio 2001

ANTONIONE

#### STATUTO - STATUT COMUNELLA JUS - VICINIA SRENJA RUPINGRANDE-REPEN

##### Art. 1

##### *Natura*

La Comunella Jus - Vicinia Srenja di Repen-Rupingrande è una comunione familiare di diritto privato, costituita dai Capifamiglia dei Comunisti (in seguito detti Consorti) di antico insediamento che si succedono per eredità secondo le tradizioni, e che esercitano in comune il diritto di proprietà sull'antico patrimonio agro-silvo-pastorale e sui beni e servizi connessi o successivamente acquistati.

##### Art. 2

##### *Sede, denominazione*

La Comunella Jus - Vicinia Srenja di Repen-Rupingrande ha la sua sede in località Repen - Rupingrande n. 86 nel Comune Monrupino-ObPina Repentabor (Trieste).



La denominazione ufficiale della Comunella Jus - Vicinia Srenja di Repen - Rupingrande è «Comujnella Jus - Vicinia Srenja - Rupingrande-Repen».

### Art. 3

#### *Finalità*

La Comunella Jus - Vicinia Srenja si propone di amministrare e di godere in modo indiviso il patrimonio di assoluta proprietà e di organizzare, in comune e a favore dei Consorti, l'esercizio di attività volte alla cura, alla conservazione e allo sviluppo del patrimonio comune, in base alle consuetudini e alle tradizioni.

La Comunella Jus - Vicinia Srenja può inoltre promuovere autonomamente o favorire le iniziative di altre organizzazioni, dirette alla valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale nell'ambito del Comune censuario di appartenenza, purché non contrastanti con le finalità primarie di cui al capoverso precedente.

### Art. 4

#### *Beni della Comunella Jus - Vicinia Srenja*

Il patrimonio antico è costituito dai beni pervenuti in proprietà in base all'iscrizione nei libri tavolari, o per usucapione, nella loro intera consistenza e descrizione quali apparenti dal libro tavolare P.T. 1 del C.C. di Rupingrande e P.T. 301 del C.C. di Sgonico e sono iscritti ai nomi di:

- a) Frazione Rupingrande del Comune di Monrupino
- b) Katastralgemeinde Grossrepen - Comune Catastale di Rupingrande.

I beni della Comunella Jus - Vicinia Srenja, chiamati tradizionalmente «proprietà assoluta» sono costituiti:

- a) dai beni allodiali (tramandati da padre a figlio) appresi per decreto dell'Autorità statale o comunque acquistati a qualsiasi titolo in data anteriore al 31 dicembre 1952.  
Detti beni, costituenti il patrimonio antico della Comunella Jus - Vicinia Srenja sono indivisibili, inalienabili e indisponibili, in quanto soggetti a vincolo di destinazione alle attività agro-silvo-pastorali;
- b) dai beni acquistati successivamente al 31 dicembre 1952, chiamati «nuovo patrimonio», i quali possono formare oggetto di libera contrattazione e quindi non soggetti ai vincoli imposti al bene antico.

L'utilizzazione del bene comune avviene in conformità alla sua destinazione in modo indiviso, cioè per quote.

### Art. 5

#### *Occasioni di lavoro*

Con la conservazione e il miglioramento del patrimonio comune, la Comunella Jus - Vicinia Srenja promuove occasioni di lavoro per le famiglie dei Consorti ed attività di interesse per la Comunella Jus - Vicinia Srenja.

### Art. 6

#### *Soggetti*

I Soggetti sono i Consorti della Comunella Jus - Vicinia Srenja portatori dell'interesse familiare, riuniti nella Comunella Jus - Vicinia Srenja e costituiscono comunione di persone e di beni in base allo statuto ed alle consuetudini. Essi esercitano in comune, da tempo immemorabile, il diritto di proprietà sul patrimonio della Comunella Jus - Vicinia Srenja.

### Art. 7

#### *Acquisto dello stato di consorte della Comunella Jus - Vicinia Srenja*

In conformità alle antiche consuetudini, sempre osservate per l'acquisizione del titolo di Consorti della Comunella Jus - Vicinia Srenja hanno diritto di chiedere l'iscrizione nel libro catastale quei cittadini che:

- a) o per donazione o alla morte dei propri ascendenti legittimi risultino legittimi discendenti di un Consorte.  
Alla morte di un Consorte pertanto, tutti i suoi figli, conviventi o non, cioè Capifamiglia, possono chiedere l'iscrizione nel libro catastale.  
Il regolamento può prescrivere il pagamento di una tassa d'iscrizione e ritardare fino ad un anno l'esercizio dei diritti di Consorte, quando i figli siano più di uno e tutti Capifamiglia.  
I figli naturali riconosciuti e quelli adottivi sono equiparati ai figli legittimi, purché residenti nella Provincia di Trieste.  
Per i figli minorenni la domanda è proposta da chi esercita la patria potestà; eccezionalmente l'iscrizione può essere disposta d'ufficio dal Consiglio Direttivo della Comunella Jus - Vicinia Srenja;
- b) hanno acquisito tale diritto, adempiendo alle condizioni di tempo, di modo, di contributi in denaro o lavoro, da stabilirsi caso per caso in forza di apposita deliberazione dell'Assemblea della Comunella Jus - Vicinia Srenja.

## Art. 8

*Sospensione dall'esercizio dei diritti della Comunella Jus - Vicinia Srenja*

Vengono sospesi dall'esercizio dei diritti della Comunella Jus - Vicinia Srenja i Consorti che:

- a) non risultano residenti nella Provincia di Trieste la sospensione opera automaticamente, tuttavia decade dopo sei mesi di stabile residenza nella Provincia di Trieste;
- b) palesemente danneggiano o pregiudicano la conservazione del patrimonio della Comunella Jus - Vicinia Srenja;
- c) contravvengono alle disposizioni del presente Statuto o alle consuetudini.

Le sospensioni di cui alle lettere b) e c) vengono deliberate dall'Assemblea della Comunella Jus - Vicinia Srenja, con il voto favorevole di due terzi dei partecipanti. Contro tale deliberazione, che deve essere notificata al destinatario entro 30 giorni dall'approvazione; l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla notificazione, al Collegio dei Sindaci.

## Art. 9

*Perdita dell'esercizio dei diritti della Comunella Jus - Vicinia Srenja*

Perdono il diritto all'esercizio dei diritti della Comunella Jus - Vicinia Srenja i Consorti che:

- a) per 20 anni consecutivi non abbiano esercitato alcuno dei diritti ed adempiuto ad alcuno dei doveri a loro spettanti, presumendosi la loro rinuncia;
- b) omettono di presentare la domanda di iscrizione nel libro del Catasto nei 5 anni successivi alla morte di un Consorte, del quale risultano essere legittimi discendenti.

La perdita dei diritti di cui sopra viene deliberata dall'Assemblea della Comunella Jus - Vicinia Srenja, a maggioranza di due terzi dei partecipanti e comporta la cancellazione dal libro del Catasto. Contro tale deliberazione, che deve essere notificata al destinatario entro 30 giorni dall'approvazione, l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla notificazione, al Collegio dei Sindaci.

Non perde lo stato di Consorte chi dopo l'iscrizione nel libro del Catasto venga adottato da persona non appartenente alla Comunella Jus - Vicinia Srenja.

## Art. 10

*Catasto della Comunella Jus - Vicinia Srenja*

Per Catasto o libro dei soci della Comunella Jus - Vicinia Srenja si intende il ruolo dei Consorti della Comunella Jus - Vicinia Srenja con l'indicazione del titolo di appartenenza alla Comunella Jus - Vicinia Srenja.

L'esercizio dei diritti della Comunella Jus - Vicinia Srenja spetta soltanto agli iscritti nel libro del catasto, a decorrere dal momento dell'iscrizione stessa.

Il libro del Catasto della Comunella Jus - Vicinia Srenja è depositato presso la sede della Comunella Jus - Vicinia Srenja o presso il Presidente in carica e ogni Consorte può prenderne visione o chiederne copia a proprie spese.

L'Assemblea procede alla revisione generale del libro del Catasto almeno ogni dieci anni, su proposta del Consiglio Direttivo.

## Art. 11

*Diritti e doveri dei Consorti*

I Consorti della Comunella Jus - Vicinia Srenja che non siano decaduti o sospesi, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo all'interno della Comunella Jus - Vicinia Srenja e alla partecipazione attiva alle adunanze dell'Assemblea generale, nonché al godimento dei beni della Comunella Jus - Vicinia Srenja, ai sensi delle determinazioni degli organi sociali e nel rispetto delle norme statutarie e consuetudinarie.

I Consorti hanno il dovere di ottemperare alle norme del presente Statuto, alle regole consuetudinarie e alle decisioni degli organi della Comunella Jus - Vicinia Srenja, nonché di partecipare attivamente a tutte le iniziative promosse dagli stessi, con particolare riguardo a quelle dirette alla conservazione e allo sviluppo del patrimonio comune.

**Capitolo II****Ordinamento interno e rappresentanza della Comunella Jus - Vicinia Srenja**

## CAPO PRIMO

## DEFINIZIONE

## Art. 12

*Organi della Comunella Jus - Vicinia Srenja*

Gli organi della Comunella Jus - Vicinia Srenja sono:

- a) l'Assemblea generale della Comunella Jus - Vicinia Srenja;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

## CAPO SECONDO

### ASSEMBLEA GENERALE

#### Art. 13

##### *Competenze*

All'Assemblea Generale, costituita da tutti i Consorzi sono attribuite le seguenti competenze:

- a) approvazione dello Statuto e delle relative modifiche;
- b) approvazione delle variazioni al libro del Catasto;
- c) approvazione del conto consuntivo dell'esercizio annuale e della relazione sullo stato della Comunella Jus - Vicinia Srenja (in seduta ordinaria);
- d) approvazione dei regolamenti di attuazione dello Statuto e delle relative modifiche;
- e) surrogazione dei Consiglieri e dei Sindaci che siano venuti a mancare per qualsiasi causa;
- f) accordi di tipo associativo con altre organizzazioni della medesima natura;
- g) trattazione e decisione degli altri argomenti posti all'Ordine del giorno.

Ogni 4 anni l'Assemblea, costituita in seggio elettorale, procede all'elezione a scrutinio segreto del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci.

L'Assemblea può inoltre sostituire in ogni momento l'intero Consiglio, quando i suoi componenti elettivi siano ridotti a tre oppure in base a deliberazione motivata da gravi violazioni statutarie.

#### Art. 14

##### *Funzionamento*

L'Assemblea generale si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per gli adempimenti di cui alla lettera c) dell'articolo precedente, e in seduta ordinaria o straordinaria su eventuale richiesta del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci o su richiesta motivata di almeno un decimo dei Consorzi iscritti nel libro del Catasto.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale - indicante luogo, ora e Ordine del giorno della seduta - viene redatto dal Consiglio direttivo ed affisso all'Albo della Comunella Jus - Vicinia Srenja almeno 10 giorni

prima dell'adunanza.

Le assemblee ordinarie e straordinarie regolarmente convocate deliberano validamente, qualunque sia il numero degli intervenuti, su tutti gli argomenti all'Ordine del giorno, fatta eccezione per le maggioranze previste in materie specifiche.

Lo Statuto e le sue modificazioni sono deliberati con la presenza - anche a mezzo delega - di almeno la maggioranza dei Consorti e con il voto favorevole di due terzi dei partecipanti.

Le deliberazioni in materia statutaria devono essere verbalizzate da un notaio: tutte le altre dal Segretario della Comunella Jus - Vicinia Srenja, con la controfirma del Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Presidente nomina un sostituto scegliendolo tra i membri del Consiglio Direttivo.

Le sedute dell'Assemblea Generale sono presiedute dal Presidente della Comunella Jus - Vicinia Srenja.

#### Art. 15

##### *Partecipazione alle sedute*

Ciascun Consorte ha diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea generale, di intervenire nella discussione e di formulare proposte sugli argomenti posti all'Ordine del giorno.

Il minore ed il Consorte che si trovi nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea può essere rappresentato, in base a delega scritta, da altro Consorte non componente il Consiglio.

Nessun Consorte può avere più di quattro deleghe.

Il Consorte che senza motivo giustificato non partecipi, direttamente o per delega, per 3 anni consecutivi alle riunioni, perde il diritto al godimento del patrimonio comune.

## CAPO TERZO

### CONSIGLIO DIRETTIVO

#### Art. 16

##### *Composizione e competenze*

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 Consiglieri, eletti dall'Assemblea Generale, tra i quali vengono ripartite, in base alle norme del presente Statuto, le funzioni di Presidente, Vice - Presidente, Segretario e Tesoriere della Comunella Jus - Vicinia Srenja.

Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione del patrimonio comune. Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria am-

ministrazione, eccetto quelli che per Statuto sono di esclusiva competenza degli altri organi della Comunella Jus - Vicinia Srenja.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, in particolare, per:

- a) proporre, all'unanimità, le variazioni al libro del Catasto;
- b) eleggere il Presidente ed il vice Presidente, fissandone i relativi onorari;
- c) assumere e licenziare il personale;
- d) provvedere a tutti gli affari correnti, nonché alle liti attive e passive;
- e) approvare eventuali piani o progetti pluriennali;
- f) deliberare, previa pubblicazione all'Albo della Comunella Jus - Vicinia Srenja, in materia di patrimonio disponibile, con particolare riguardo alle compravendite, agli atti ed ai contratti di qualsiasi natura;
- g) redigere il rendiconto dell'esercizio annuale con la relazione sullo stato della Comunella Jus - Vicinia Srenja;
- h) deliberare in ordine ai rapporti con altri Enti pubblici e privati;
- i) convocare le Assemblee, determinandone l'Ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla raccolta, conservazione e pubblicazione delle consuetudini e delle tradizioni.

#### Art. 17

##### *Funzionamento*

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso recapitato al domicilio almeno 3 giorni prima con la precisazione dell'Ordine del giorno:

- a) almeno ogni quattro mesi;
- b) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
- c) su richiesta di almeno 3 Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente, con la presenza di almeno 3 Consiglieri, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente; le deliberazioni di straordinaria amministrazione sono adottate con la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, mentre quelle di ordinaria amministrazione a maggioranza dei presenti.

Il verbale delle riunioni viene redatto dal Segretario e controfirmato dal Presidente.

#### Art. 18

##### *Partecipazione alle sedute*

Decade dall'incarico il Consigliere che senza giusti-

ficato motivo non partecipi a tre sedute consecutive: trascorso un mese dalla notifica della decadenza, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente coopta un Consorte fino alla prima Assemblea dei Consorti.

Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipano i soli Consiglieri ed in via eccezionale le persone ammesse dal Consiglio stesso per esprimere pareri su singole questioni, senza diritto di voto.

Alle sedute del Consiglio possono, per deliberazioni non riservate, presenziare senza diritto di voto e di parola tutti i Consorti.

#### CAPO QUARTO

##### PRESIDENTE

#### Art. 19

##### *Competenze*

Il Presidente è il legale rappresentante della Comunella Jus - Vicinia Srenja. Accettando l'incarico s'impegna solennemente a difendere i diritti della Comunella Jus - Vicinia Srenja e dei Consorti ed a promuoverne gli interessi mediante la tempestiva convocazione ed il regolare funzionamento del Consiglio Direttivo, curando la sollecita attuazione delle relative deliberazioni anche nelle procedure tavolari e di tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti; vigilando sulla conservazione del patrimonio, sull'andamento dei lavori e sull'attività dei dipendenti, sull'aggiornamento dell'archivio e del libro del Catasto.

Il Presidente è inoltre competente a nominare il Segretario e il Tesoriere della Comunella Jus - Vicinia Srenja, scegliendoli tra i Consiglieri, e a fissarne i relativi onorari.

#### Art. 20

##### *Durata in carica, sostituzione*

Il Presidente dura in carica quattro anni e non è immediatamente rieleggibile per più di due volte.

In caso d'impedimento lo sostituisce il Vice Presidente, con l'obbligo di assumere lo stesso impegno e la stessa responsabilità.

#### CAPO QUINTO

##### COLLEGIO DEI SINDACI

#### Art. 21

##### *Composizione e competenze*

Il Collegio dei Sindaci è composto da 1 Presidente, 2 membri Effettivi e 2 membri supplenti.



Il Collegio dei Sindaci controlla l'attività degli organi della Comunella Jus - Vicinia Srenja e le relative deliberazioni, soprattutto per verificarne la compatibilità con lo Statuto, con i Regolamenti e con le regole consuetudinarie, partecipa alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea, e può chiederne la convocazione ogni qualvolta dall'esame dei libri sociali o comunque dall'esercizio della sua attività di controllo risultasse necessario proporre particolari provvedimenti.

Il Collegio dei Sindaci può inoltre fungere da Collegio Arbitrale, con compiti di composizione delle eventuali controversie nella interpretazione e nella applicazione dello Statuto, delle consuetudini e di liti comunque relative all'esercizio dei diritti della Comunella Jus - Vicinia Srenja.

## CAPO SESTO

### DISPOSIZIONI VARIE

#### Art. 22

#### *Incompatibilità con le cariche sociali*

Non può essere eletto Presidente, Consigliere o Sindaco e se già eletto decade, chi abbia rapporti di lite o di lavoro dipendente fisso con la Comunella Jus - Vicinia Srenja.

Non può essere eletto come Presidente chi già riveste tale carica in altre Vicinie - Srenje-Comunelle.

#### Art. 23

#### *Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni*

Le deliberazioni approvate dagli organi della Comunella Jus - Vicinia Srenja sono pubblicate all'Albo della Comunella Jus - Vicinia Srenja per 7 giorni consecutivi e diventano esecutive al termine della pubblicazione e una copia è trasmessa alla Comunanza Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje della Provincia di Trieste per la vigilanza e controllo.

Ciascun organo della Comunella Jus - Vicinia Srenja può in caso di urgenza e con separata votazione dichiarare l'immediata eseguibilità delle proprie deliberazioni.

## Capitolo III

### **Rapporti della Comunella Jus - Vicinia Srenja con la comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus Vicinie Srenje della Provincia di Trieste**

#### Art. 24

#### *Associazione*

Ferma la propria autonomia, della singola Comunel-

la Jus - Vicinia Srenja è associata alla Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje della Provincia di Trieste.

Il Presidente della Comunella Jus - Vicinia Srenja fa parte del Consiglio della Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje della Provincia di Trieste.

#### Art. 25

#### *Finalità*

La Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje della provincia di Trieste si propone di coordinare le iniziative e le attività delle Comunelle - Jus Vicinie - Srenje della Provincia di Trieste, sia in via generale che per materie dalle stesse definite di comune interesse.

Una copia di ciascuna deliberazione approvata dagli organi collegiali della Comunella Jus - Vicinia Srenja viene, a tal fine, trasmessa per approvazione alla Comunanza - Agrarna Skupnost.

La Comunanza Agrarna Skupnost vigila e controlla le attività delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje con un apposito regolamento della Comunanza Agrarna Skupnost.

I rapporti della Comunella Jus - Vicinia Srenja con la Regione, la Provincia, il Comune di appartenenza e con la Comunità Montana sono instaurati attraverso la Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje.

#### Art. 26

#### *Conferimento di compiti specifici*

La Comunella Jus - Vicinia Srenja può conferire alla Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje, in forza di apposita deliberazione, i seguenti compiti:

- a) la ricognizione dello Statuto, la sua redazione o rielaborazione, in base alle proprie consuetudini;
- b) la ricognizione e l'aggiornamento periodico del Catasto della Comunella Jus - Vicinia Srenja;
- c) la ricognizione generale del patrimonio, indicando la consistenza, ove possibile l'origine e la destinazione.

#### Art. 27

#### *Esercizio del pascolo su beni di altre Comunelle e Vicinie e su quelli della Comunanza - Agrarna Skupnost*

La Comunella Jus - Vicinia Srenja può assumere, in tutto o in parte, l'organizzazione e la gestione del pa-

scolo non più esercitato da altre Comunelle - Jus o Vicinie - Srenje della Provincia di Trieste sui beni propri e su quelli della Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje, secondo le tradizioni e il presente Statuto.

Art. 28

*Norma finale*

Per tutto quanto non è regolato o previsto nel presente Statuto valgono le regole consuetudinarie, le norme del Codice Civile e le altre norme legislative e regolamentari applicabili alle organizzazioni di questo tipo.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
15 maggio 2001, n. 0168/Pres.

**Legge regionale 3/1996. Consorzio di Comunioni familiari: Comunella Jus - Vicinia Srenja di Opicina-OpPine, Via Ricreatorio, 2. Approvazione dello Statuto e riconoscimento della personalità giuridica.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3;

VISTA la domanda del 20 aprile 1999 del Presidente della Comunella Jus - Vicinia Srenja di Opicina-OpPine, con sede in Opicina, Via Ricreatorio, 2, diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio;

VISTO l'atto di ricognizione del 9 novembre 1998 rep. n. 25824, racc. n. 3254 a rogito del notaio dott. Aramis Giorgio Bedeschi;

VISTO lo Statuto attualmente in vigore, allegato all'atto di ricognizione del 9 novembre 1998 di cui sopra;

VISTO che in prima istanza, la Direzione regionale delle foreste ha ritenuto anche sulla base delle considerazioni espresse con la circolare prot. 1898/1.9.60/2 del 12 maggio 1999 della Direzione regionale delle autonomie locali, - Servizio usi civici, di non accogliere la domanda presentata dalla Comunella Jus - Vicinia Srenja di Rupingrande-Repen;

VISTO il ricorso presentato in data 22 ottobre 1999, dalle Comunelle nella Provincia di Trieste: Jus - Vicinie - Srenje di Santa Croce-Kriß, Opicina-OpPine, Contovello - Kontovel e Rupingrande-Repen, per l'annullamento del diniego di riconoscimento della personalità giuridica comunicato con la nota direzionale di cui sopra;

VISTO che con sentenza n. 369/2000 del 24 marzo 2000, il TAR del Friuli-Venezia Giulia ha accolto il

ricorso affermando il diritto delle ricorrenti a vedersi riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato;

RITENUTO di dover dare esecuzione alla sentenza de qua;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

CONSTATATO che il Consorzio in esame possiede tutti i requisiti richiesti dalla legge regionale 3/1996;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge dell'atto costitutivo e dello statuto della Comunella Jus - Vicinia Srenja di Opicina-OpPine, con sede in Opicina, Via Ricreatorio, 2;

RITENUTO che, le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualificchino la Comunella Jus - Vicinia Srenja di Opicina-OpPine, con sede in Opicina, Via Ricreatorio, 2 come Consorzio di Comunioni familiari;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice civile e le relative disposizioni d'attuazione nonché il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTO il D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, articolo 1;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1392 del 27 aprile 2001;

DECRETA

- E' approvato lo Statuto della Comunella Jus - Vicinia Srenja Opicina-OpPine, con sede in Opicina, Via Ricreatorio, 2, nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.
- La suddetta Comunella acquista la personalità giuridica mediante l'iscrizione nell'elenco regionale della Associazioni riconosciute formato e tenuto ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1996.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, li 15 maggio 2001

ANTONIONE

STATUTO - STATUT

VICINIA - SRENJA

COMUNELLA - JUS

OPICINA-OPIpINE

TRIESTE-TRST

## PREMESSO CHE

1) La Comunella Jus - Vicinia Srenja - OpPine - è la comunione privata tra i discendenti ed eredi degli antichi titolari dei fondi di proprietà collettiva indivisa siti nel C.C. di Opicina-OpPine, Rupingrande-Repen, Gabrovizza-Gabrovec dall'origine non soggetti ad uso civico e rientranti nelle previsioni della legge 16 giugno 1927, n. 1746.

2) I suddetti beni sono pervenuti ai loro originari proprietari in base a compravendita o per decreto di intavolazione sulla base del possesso ab immemorabile, in virtù della Patente Imperiale 5 luglio 1853 e la loro titolarità è stata fatta salva con le norme del Trattato di Rapallo del 1920 e con le successive leggi e norme di attuazione.

3) I beni oggetto della comunione privata sono censiti nelle P.T. 1871, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3066, 3067, 3068, 3069, 3071, 3072, 3074, 3076, 3077, 3078, 3079, 3081, 3082, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3108, 3109, 3110, 3112, 3113, 3116, 3117, 3118, 3119, 3121, 5714, 6145, 7465 del C.C. di Opicina-OpPine e P.T. 7 del C.C. di Rupingrande-Repen e P.T. 492 del C.C. di Gabrovizza nel Libro Tavolare di Trieste e iscritti ai nomi di:

- a) La Comune di Optschina
- b) Comune di Opicina
- c) La Comune di Opicina
- d) Ortschaft Opicine des Territoriums Triest - Comunità di Opicina del Territorio di Trieste
- e) Catastralgemeinde Opicine unter der verwaltung der Stadtgemeinde Triest - Comune catastale di Opicina sotto la giurisdizione del Comune di Trieste.

Essi costituiscono il patrimonio antico indivisibile, mentre i beni acquisiti alla stessa comunione dopo il 31 dicembre 1952 costituiscono il suo patrimonio disponibile.

4) Dalla sua costituzione formale nel secolo scorso la Comunella Jus - Vicinia Srenja di Opicina-OpPine ha liberamente disposto dei sopracitati beni.

L'attività del soggetto sopracitato è stata temporaneamente inibita per ordine dell'autorità, anche se i singoli componenti la Comunione hanno continuato a sfruttare liberamente i terreni intavolati alla loro collettività, amministrandoli in modo officioso e secondo le regole tradizionali e le consuetudini giuridiche oralmente trasmesse.

5) I sottoscritti rappresentanti, eletti dai partecipanti alla comunione nella loro qualità di legittimi successori dei titolari aventi diritto, intendono ripristinare la continuità, solo officiosamente interrotta per ordine d'auto-

rità oggi decaduta, della disposizione e dell'amministrazione dei sopraindicati beni loro iscritti e da essi ininterrottamente posseduti ed usufruiti, secondo le regole tradizionali consuetudinarie e in base alla legge austriaca del 1804 e della Patente Imperiale del 1853, il Trattato di Rapallo del 1920 e le norme attuative, gli atti intavolati nel Libro Tavolare di Trieste, l'Ordinamento delle Comunioni familiari montane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, le norme di cui alle 11. 3 dicembre 1971 n. 1102 e 31 gennaio 1994, n. 97.

Tutto ciò premesso, la Comunella Jus - Vicinia Srenja Opicina-OpPine di ultracentenaria fondazione, intende operare secondo le norme testé citate e quelle di cui allo Statuto allegato all'odierno atto di ricognizione e di conferma.

**Capitolo I**

## Art. 1

*Denominazione e sede.*

La Comunella Jus Vicinia Srenja di Opicina-OpPine ha la sua sede in Opicina-OpPine, via Ricreatorio 1 in Comune di Trieste-ObPina Trst.

## Art. 2

*Finalità*

Ferma la propria autonomia, la Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina-OpPine si propone, di amministrare e di godere in modo indiviso il patrimonio di sua assoluta proprietà e di organizzare, in comune e a favore dei Consorti, l'esercizio sui beni propri nel quadro delle consuetudini e delle tradizioni.

## Art. 3

*Natura*

La Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina-OpPine è una comunione familiare montana di diritto privato, costituita dai capifamiglia dei legittimi proprietari (in seguito detto consorti) di antico insediamento che si succedono per eredità secondo le tradizioni, e che hanno diritto in comune all'antico patrimonio agro-silvo-pastorale, con i beni e servizi connessi o successivamente acquisiti.

## Art. 4

*Beni della Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina-OpPine.*

Il patrimonio antico è costituito dai beni pervenuti in proprietà in base all'iscrizione nei libri tavolari, o per usucapione, nella loro intera consistenza e descrizione quali apparenti dal libro tavolare P.T. 1871, 3058,



3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3066, 3067, 3068, 3069, 3071, 3072, 3074, 3076, 3077, 3078, 3079, 3081, 3082, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3108, 3109, 3110, 3112, 3113, 3116, 3117, 3118, 3119, 3121, 5714, 6145, 7465 del C.C. di Opicina-OpPine e P.T. 7 del C.C. di Rupin-grande-Repen e P.T. 492 del C.C. di Gabrovizza e iscritti ai nomi di:

- a) La Comune di Optschina
- b) Comune di Opicina
- c) La Comune di Opicina
- d) Ortschaft Opicine des Territoriums Triest - Comunità di Opicina del Territorio di Trieste
- e) Catastralgemeinde Opicine unter der verwaltung der Stadtgemeinde Triest - Comune catastale di Opicina sotto la giurisdizione del Comune di Trieste.

I beni della Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina - Opicine, chiamati tradizionalmente "proprietà assoluta" sono costituiti:

- a) dai beni allodiali (tramandati da padre a figlio) appresi per decreto dell'Autorità statale o comunque acquistati a qualsiasi altro titolo in data anteriore al 31 dicembre 1952.

Costituiscono il «patrimonio antico» della Comunella Jus Vicinia Srenja - Opicina-OpPine e sono vincolati nonché di proprietà indivisa.

- b) dai beni acquisiti successivamente al 31 dicembre 1952, chiamati «patrimonio nuovo», i quali possono formare oggetto di libera contrattazione e quindi non sono soggetti a vincoli imposti al «patrimonio antico».

L'utilizzazione del bene comune avviene in conformità alla sua destinazione in modo indiviso, cioè per quote.

#### Art. 5

##### *Occasioni di lavoro*

Con la conservazione e il miglioramento del patrimonio comune frazionale, la Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina-OpPine promuove occasioni di lavoro per le famiglie dei Consorti ed attività di interesse per la Comunella Jus.

#### Art. 6

##### *Statuto*

Lo Statuto è il titolo qualificativo e costitutivo dell'ordinamento della Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina-OpPine.

Lo Statuto e le sue modifiche sono deliberate dalla Assemblea Generale della Comunella Jus Vicinia Sren-

ja Opicina-OpPine con la presenza - anche a mezzo delega - di almeno due terzi dei consorti, che decidono a maggioranza.

La convocazione avviene con affissione alla sede, con lettera trasmessa o invito consegnato personalmente ai consorti almeno 10 giorni antecedenti alla sua data.

Il verbale è redatto da un notaio.

#### Art. 7

##### *Soggetti*

I Soggetti sono i Consorti della Comunella Jus - Vicinia Srenja Opicina-OpPine, portatori dell'interesse familiare, riuniti nella Comunella Jus - Vicinia Srenja Opicina-OpPine e costituiscono comunione di persone e di beni in base agli statuti, alle regole ed alle consuetudini, esercitando, da tempo immemorabile, i loro diritti in modo indiviso sui beni agro-silvo-pastorali appresi per Statuto.

#### Art. 8

##### *Acquisto dello stato di consorte. Titolo ereditario od altri.*

In conformità alle antiche consuetudini, sempre osservata la necessaria anche successiva residenza nella provincia di Trieste, per l'acquisizione del titolo di Consorte della Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina - OpPine hanno diritto di chiedere l'iscrizione nei libri e nelle evidenze catastali, immobiliari od altri dei soci, pure quei cittadini che:

- a) risultino alla morte di un Consorte, suoi legittimi eredi che si dividono la quota fra di loro.

Per i figli minorenni la domanda è proposta da chi esercita la patria potestà.

- b) Hanno acquisito tale diritto, alle condizioni di tempo, di modo, di contributi in denaro o lavoro, da stabilirsi caso per caso in forza di apposita deliberazione dell'Assemblea della Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina-OpPine.

- c) Su proposta del Consiglio Direttivo all'Assemblea generale della Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina-OpPine hanno ottenuto il conferimento del titolo di consorte ove:

aa) percepiscono il fabbisogno di legna e legname;

bb) svolgono da più generazioni la loro attività di allevamento del bestiame, in modo preminente e continuativo o posseggano terreni rustici sufficienti all'allevamento stesso e che non siano stati in lite o in mora con la Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina-OpPine.

## Art. 9

*Diritti dei Consorti.*

Con l'iscrizione nel libro catastale dei soci spetta al Consorte l'esercizio dei diritti e la partecipazione alla vita della Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina-OpPine nella misura e con le modalità stabilite dallo Statuto, dai regolamenti e dalle consuetudini, ed eventualmente dall'atto d'iscrizione, tra cui, se non decaduti o sospesi, l'elettorato attivo e passivo all'interno della Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina-OpPine, nonché il diritto all'eratico, al legnatico ed ad ogni altro fabbisogno sui beni della Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina-OpPine, ai sensi dei rispettivi Statuti.

## Art. 10

*Perdita e sospensione dall'esercizio dei diritti*

- a) I consorti, che non risultano residenti nella Provincia di Trieste, sono sospesi dall'esercizio dei loro diritti. La sospensione decade dopo sei mesi di residenza nella Provincia di Trieste.
- b) L'Assemblea della Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina-OpPine può con il voto favorevole di due terzi dei partecipanti, sospendere dall'esercizio dei diritti a tempo determinato di chi palesemente pregiudichi la conservazione dell'ordine interno o danneggi il patrimonio della Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina-OpPine chi contravvenga alle disposizioni del presente Statuto e delle consuetudini. La delibera deve essere notificata all'interessato entro trenta giorni. Contro tale deliberazione l'interessato può ricorrere alla Commissione Arbitrale nei termini stabiliti e nei modi previsti dallo Statuto; la Commissione esprime il proprio lodo secondo le modalità dello stesso Statuto.
- c) Perde il diritto all'iscrizione nel libro catastale dei soci chi ne ometta la domanda nei cinque anni dalla morte del consorte defunto o legittimo discendente.
- d) Non perde lo stato di consorte chi dopo l'iscrizione nel libro catastale dei soci venga adottato da persona non appartenente alla Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina-OpPine.
- e) Il Consorte che per 20 anni consecutivi non abbia esercitato alcuno dei diritti spettantigli o abbia omissso di pagare l'eventuali quote associative viene cancellato dal libro catastale dei soci, presumendosi la sua definitiva rinuncia e non ha diritto ad alcun rimborso.

## Art. 11

*Catasto della Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina-OpPine.*

Per Catasto o libro catastale dei soci della Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina-OpPine si intende il ruolo o il libro dei Consorti della Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina-OpPine con l'indicazione del titolo di appartenenza alla Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina-OpPine.

Il Catasto della Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina-OpPine è depositato presso la sede della Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina-OpPine o presso il Presidente in carica e ogni Consorte può prenderne visione o chiederne copia a proprie spese.

## Art. 12

*Comunicazioni ai soci*

L'iscrizione, la cancellazione e la sospensione sono deliberate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea ed il relativo atto, da comunicare all'interessato con lettera raccomandata entro 15 giorni, può essere impugnato entro ulteriori 20 giorni con ricorso al Collegio Arbitrale.

Durante la sospensione il Consorte perde il diritto di partecipare alle Assemblee ed alle attività e servizi riservati ai consorti, nonché di riscuotere regalie.

## Art. 13

*Revisione libro catastale*

L'Assemblea procede alla revisione generale del libro catastale dei soci almeno ogni dieci anni, su proposta del Consiglio Direttivo.

## Art. 14

*Organi della Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina-OpPine.*

Gli organi della Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina-OpPine sono:

- a) l'Assemblea generale della Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina-OpPine;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci;
- e) la Commissione Arbitrale.

## Art. 15

*Assemblea generale ordinaria*

L'Assemblea, costituita da tutti i consorti, con le modalità consuetudinarie si unisce in seduta ordinaria entro il mese di marzo nella sede sociale, salvo diversa indicazione del Presidente, allo scopo di:

- a) prendere atto delle variazioni al libro catastale dei soci ed agli interventi;
- b) approvare il conto consuntivo e la relazione sullo stato della Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina-OpPine;
- c) deliberare i Regolamenti di attuazione dello Statuto e delle relative modifiche;
- d) procedere alla surrogazione di Consiglieri e dei Sindaci, che siano venuti a mancare per qualsiasi causa;
- e) deliberare sugli affari posto all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno deve essere affisso nell'albo di Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina-OpPine, nonché comunicato con lettera ai consorti, almeno 10 giorni prima della seduta.

## Art. 16

*Elezioni*

Ogni quattro anni l'Assemblea costituita in seggio elettorale, procede all'elezione a scrutinio segreto del Consiglio direttivo, composto da cinque Consorti, del Collegio dei Sindaci, composto da cinque Consorti, tre effettivi e due supplenti e della Commissione Arbitrale, composta da tre Consorti.

## Art. 17

*Assemblea generale straordinaria*

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta del Presidente, del Collegio dei Sindaci, o di almeno un quinto dei consorti iscritti nel catasto per deliberare:

- a) sullo Statuto e relative modifiche;
- b) in materia eccedente l'ordinaria e per la straordinaria amministrazione;
- c) su qualsiasi materia o problema che risulti all'ordine del giorno e proposto dal Consiglio direttivo o dai richiedenti.

L'avviso, affisso all'albo della Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina-OpPine e inviato a tutti i Consorti almeno 10 giorni dalla convocazione, conterrà luogo, ora e ordine del giorno della seduta.

## Art. 18

*Deliberazioni dell'assemblea generale*

Le assemblee ordinarie e straordinarie regolarmente convocate deliberano validamente, qualunque sia il numero degli intervenuti, su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le maggioranze previste in materie specifiche.

Le deliberazioni in materia statutaria devono essere verbalizzate da un notaio: tutte le altre dal Segretario della Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina-OpPine, con la controfirma del Presidente.

## Art. 19

*Delega*

Il minore ed il Consorte che si trovi nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea può essere rappresentato da altro consorte non componente il Consiglio.

Nessun Consorte può avere più di due deleghe.

## Art. 20

*Perdita regalie*

Il Consorte che senza motivo tempestivamente giustificato non partecipi, direttamente o per delega, alle Assemblee, perde il diritto alle regalie dell'esercizio in corso.

## Art. 21

*Consiglio direttivo. Poteri*

Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, il Consiglio direttivo della Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina-OpPine è investito dei più ampi poteri per la gestione. Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto quelli che sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Egli provvede altresì alla raccolta, conservazione e pubblicazione delle consuetudini e delle tradizioni.

## Art. 22

*Convocazione*

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso recapitato al domicilio almeno 3 giorni prima con la precisazione dell'ordine del giorno:

- almeno ogni quattro mesi;
- ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
- su richiesta di almeno 3 Consiglieri.

## Art. 23

*Competenze*

Il Consiglio direttivo si riunisce per:

- a) deliberare le variazioni al libro catastale dei soci;
- b) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente e nominare il Segretario ed il Tesoriere, fissandone le competenze e gli eventuali onorari;
- c) assumere e licenziare il personale;
- d) provvedere a tutti gli affari correnti, alle liti attive e passive, nonché agli atti consentiti dalla natura dei beni o da delega assembleare;
- e) deliberare in materia di utilizzo del patrimonio indisponibile, con particolare riguardo all'assegnazione delle c.d. affittanze ai consorti, ed alla distribuzione delle regalie;
- f) redigere il rendiconto dell'esercizio annuale con la relazione sullo stato della Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina-OpPine;
- g) deliberare in ordine ai rapporti ordinari, con altri Enti pubblici e privati;
- h) convocare le Assemblee, determinandone l'ordine del giorno.

Rientra nella competenza del Consiglio ogni provvedimento che non sia dallo Statuto, dal Regolamento o dalla legge riservato ad altri organi sociali ed inoltre di scegliere il Segretario e il Tesoriere tra persone anche esterne alla Comunella.

## Art. 24

*Deliberazioni*

Il Consiglio direttivo delibera validamente, con la presenza di almeno 4 Consiglieri; le deliberazioni di straordinaria amministrazione sono adottate con la maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo, mentre quelle di ordinaria amministrazione a maggioranza dei presenti e sono immediatamente pubblicate all'albo della Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina-OpPine per 10 giorni.

Tutte le deliberazioni sono esecutive al termine della pubblicazione, salvo che vengano dichiarate immediatamente esecutive; il relativo verbale redatto dal Segretario e controfirmato dal Presidente viene custodito nell'archivio della Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina-OpPine.

## Art. 25

*Decadenze o sostituzione dei Consiglieri*

Decade dall'incarico il Consigliere che senza giusti-

ficato motivo non partecipi a cinque sedute consecutive: trascorsi 30 giorni dalla comunicazione per lettera raccomandata della decadenza, il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente coopta un Consorte fino alla prima Assemblea dei Consorti.

L'Assemblea può inoltre sostituire in ogni momento l'intero Consiglio, quando i suoi componenti elettivi siano ridotti a tre, o con deliberazione motivata da gravi violazioni statutarie.

## Art. 26

*Presidente. Poteri.*

Il Presidente, nella sua qualità di rappresentante legale e firmatario, accettando l'incarico s'impegna a difendere i diritti della Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina-OpPine e dei Consorti ed a promuoverne gli interessi mediante la tempestiva convocazione ed il regolare funzionamento del Consiglio Direttivo, curando la sollecita attuazione delle relative deliberazioni anche nelle procedure tavolari e di tutti gli adempimenti previsti dal piano economico o dai Regolamenti; vigilando sulla conservazione del patrimonio, sull'andamento dei lavori e sull'attività degli eventuali dipendenti, sull'aggiornamento dell'archivio e dei libri sociali, e rappresentando la Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina-OpPine di fronte ai terzi ed in ogni stato e grado avanti le Autorità amministrative e giurisdizionali.

In caso d'impedimento od omissione lo sostituisce il Vice Presidente, con il diritto e l'obbligo di assumere lo stesso impegno e la stessa responsabilità.

## Art. 27

*Presidente. Durata.*

Il Presidente dura in carica quattro anni e non è rieleggibile per più di due volte.

## Art. 28

*Collegio dei sindaci. Composizione e poteri.*

Alla prima riunione viene eletto il Presidente.

Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione della Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina-OpPine, anche ai fini del rispetto dello Statuto, presenziando alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea, e può chiedendone la convocazione ogni qualvolta dall'esame dei libri sociali o comunque dall'esercizio della sua attività di controllo risultasse necessario proporre particolari provvedimenti.



## Art. 29

*Incompatibilità*

Non può essere eletto Presidente, Consigliere o Sindaco e se già eletto decade, chi abbia rapporti di lite o di lavoro dipendente a tempo determinato con la Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina-OpPine.

## Art. 30

*Amministrazione*

L'acquisto, il godimento, l'amministrazione e gli atti di disposizione del patrimoni sono disciplinati dal presente Statuto e in quanto occorra dalle consuetudini e dai Regolamenti.

In conformità alle consuetudini e con le modalità disciplinate dai Regolamenti, il godimento dei beni immobili del patrimonio indisponibile è riservato ai consorti, per quanto riguarda i terzi spetta decidere all'Assemblea, avendo comunque la precedenza i Consorti.

Eventuali garanzie potranno essere iscritte soltanto sul patrimonio disponibile o sui frutti del patrimonio antico.

## Art. 31

*Rendiconto*

Il Tesoriere consegnerà entro l'1 febbraio di ogni anno il rendiconto con tutti i documenti giustificativi al Presidente, che nei 20 giorni successivi lo sottoporà al Consiglio direttivo ed al Collegio dei Sindaci.

## Art. 32

*Rimborsi cariche.*

Le cariche sociali sono gratuite, salvo rimborso delle spese vive.

## Art. 33

*Assunzioni*

La guardia forestale della Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina-OpPine, altri od eventuali dipendenti, precari o stabili, sono prioritariamente scelti tra i consorti, a seguito di concorso.

## Art. 34

*Collegio arbitrale.*

Per la composizione delle eventuali controversie sulla interpretazione e per la applicazione dello Statuto, delle consuetudini e comunque nell'esercizio dei diritti della Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina-OpPine, è

competente in via esclusiva e definitiva il Collegio arbitrale, appar suo Regolamento, che sarà approvato dell'Assemblea.

## Art. 35

*Rapporti esterni*

La Comunella Jus Vicinia Srenja Opicina-OpPine può con delibere adottate con le modalità di cui all'articolo 6 dello Statuto:

- a) intrattenere rapporti anche operativi con organizzazioni aventi analoghe o medesime finalità.
- b) Associarsi alle stesse per tempo ed attività determinati, assumendo contributi solo una tantum.

## Art. 36

*Norma finale*

Per tutto quanto non è regolato o previsto nel presente Statuto il Regolamento, le tradizioni e le norme del Codice Civile.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
15 maggio 2001, n. 0172/Pres.

**Legge regionale 6/1970. Commissione provinciale per l'artigianato di Trieste. Costituzione della I Sottocommissione.**

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2000, n. 0460/Pres. è stata ricostituita la Commissione provinciale per l'artigianato di Trieste, come previsto dall'articolo 10 della legge regionale 6/1970 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che con il suddetto decreto è stata prevista la possibilità di costituire, in seno alla Commissione in argomento, Sottocommissioni per l'istruttoria delle domande di iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane e delle conseguenti variazioni e per la trattazione di particolari problemi riguardanti l'artigianato, ai sensi del comma 3, articolo 9 della legge regionale 6/1970 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'estratto del verbale della Commissione provinciale per l'artigianato di Trieste relativo alla seduta del 7 marzo 2001, nella quale sono stati nominati i componenti della I Sottocommissione;

VERIFICATO il possesso dei requisiti da parte dei componenti nominati nonché l'assenza di cause ostative alla nomina;

VISTO l'articolo 11, comma 46, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, ai sensi del quale gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 10 quater della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni sostenute dalle Camere di commercio successivamente alla stipula della suddetta convenzione fanno carico al capitolo 8607 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998;

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0215/Pres. del 26 giugno 2000 concernente l'aggiornamento della medaglia di presenza e dell'indennità di carica, relativamente ai componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato e delle relative Sottocommissioni;

RITENUTO di provvedere in conformità alle disposizioni sopra richiamate;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1486 del 4 maggio 2001;

#### DECRETA

- All'interno della Commissione provinciale per l'artigianato di Trieste è costituita la I Sottocommissione, con funzioni di espletamento degli adempimenti di carattere istruttorio e preparatorio relativi allo svolgimento delle funzioni della Commissione, con la seguente composizione:

Presidente:	Giorgio Ret
Componenti:	Dario Bruni, Ezio Mauri, Giovanni Tassan
Segretario:	dott. Arcangelo Flaminio
Segretario sostituto:	rag. Claudio Dapretto

- Le medaglie di presenza ed i rimborsi spese spettanti al Presidente ed ai componenti della I Sottocommissione, ai sensi dell'articolo 10 quater della legge regionale 6/1970 e successive modificazioni ed integrazioni, fanno carico al capitolo 8607 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

- Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 15 maggio 2001

ANTONIONE

DECRETO DELL'ASSESSORE AL COMMERCIO E TURISMO 11 maggio 2001, n. 250/TUR.

#### Iscrizione all'albo regionale delle pro loco dell'Associazione Pro Venzone.

#### L'ASSESSORE AL COMMERCIO E AL TURISMO

VISTA la domanda del 19 gennaio 2001, prot. n. 1940, con la quale il Presidente pro tempore dell'Associazione Pro Venzone, con sede in Venzone, ha chiesto l'iscrizione dell'Associazione stessa all'albo regionale delle pro loco di cui all'articolo 29 della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 30 della suddetta legge regionale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comune di Venzone con delibera giunta n. 169 del 31 maggio 1999;

VISTO il decreto n. 181/TUR del 20 aprile 2001 del Direttore regionale del commercio e del turismo con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Associazione;

#### DECRETA

- è iscritta all'albo regionale delle pro loco, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, l'Associazione Pro Venzone, con sede in Venzone (progressivo n. 81).

Trieste, 11 maggio 2001

DRESSI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE 9 maggio 2001, n. 587/DRPC.

**Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 9 e legge 11 dicembre 2000, n. 365. Modalità e disposizioni operative per l'accertamento dei danni e la concessione di contributi a favore dei privati e delle imprese, per il ristoro dei danni conseguenti agli eventi alluvionali dell'autunno 2000. Disposizione integrativa per le imprese.**

#### L'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, concernente «Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile»;

VISTA la legge 11 dicembre 2000, n. 365 recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico

molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali»;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile n. 559/DRPC/2001, di data 20 aprile 2001, con il quale sono state approvate le modalità e disposizioni operative per l'accertamento dei danni e per la concessione dei contributi in conto capitale a favore dei privati e delle imprese danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000;

CONSIDERATO che le suddette disposizioni stabiliscono il termine di 30 giorni, decorrenti dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione delle disposizioni stesse, per la presentazione delle domande nel caso in cui i soggetti danneggiati siano privati, imprese danneggiate in più sedi produttive ed imprese appartenenti al settore agricolo;

RAVVISATA la necessità di stabilire il medesimo termine per la presentazione delle domande di contributo anche da parte delle imprese con unica sede produttiva ed anche non appartenenti al settore agricolo;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 0291/Pres. del 3 agosto 1998;

#### DECRETA

##### Art. 1

Tutte le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000, per le quali si applica il Titolo II delle disposizioni approvate con decreto n. 559/DRPC/2001, di data 20 aprile 2001, dovranno presentare domanda di ristoro danni entro il termine del 4 giugno 2001.

Trieste, 9 maggio 2001

CIANI

---

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 29 marzo 2001, n. EST. 245-D/ESP/4553 (Estratto).

**Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alla ditta proprietaria dell'immobile da espropriare, da parte del Comune di Cassacco, per la realizzazione dei lavori di infrastrutturazione della zona artigianale - industriale IV lotto e costruzione canalizzazioni diverse.**

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO  
ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

#### Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Cassacco è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla ditta proprietaria dell'immobile da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Cassacco

1) Foglio 5, mappale 132 di are 3,70  
da espropriare: mq 370

indennità:

1/2 x mq 370 x (Valore venale L./mq 40.000 + 10 x	
Reddito Domenicale L./mq 11 = L. 7.420.350	
L. 7.420.350 - 40% =	lire 4.452.210
	(euro 2.299,37)

Ditta catastale: Romanin Maria nata a Cassacco il 19 agosto 1930; Romanin Mario nato a Cassacco il 18 marzo 1930; Tosolini Ciro nato a Treppo Grande l'8 agosto 1921; (Partita n. 3718).

Ditta attuale: Romanin Maria; Romanin Mario; Tosolini Roberto.

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 29 marzo 2001

COSLOVICH

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
9 marzo 2001, n. 709.

**Legge regionale, articolo 6. Direttive generali inerenti le competenze previste dall'articolo 8, comma 52, legge regionale 4/2001. Spese per l'acquisto di attrezzature, libri, corsi. ecc. - Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 6, il quale prevede che la Giunta regionale fissi «gli obiettivi e i programmi da attuare, individui le necessarie risorse, indichi le priorità ed emani le necessarie direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione»;

VISTA la legge regionale 4/2001, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)», ed in particolare l'articolo 8, comma 52, il quale dispone che «per le proprie esigenze operative correnti le Direzioni



regionali e i Servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale»;

ATTESO che la legge regionale 5/2001, di approvazione del «Bilancio di previsione per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001» nonché del «Documento tecnico di accompagnamento e specificazione al Bilancio di previsione per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001», ha stanziato, in termini di competenza, sul capitolo di spesa n. 1780, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.13.1.1629, l'importo di lire 30.000.000, per la realizzazione delle precitate attività;

RITENUTO di dover fissare gli obiettivi ed i programmi relativi alla gestione delle suddette spese, riservandosi di approvare il programma relativo alla gestione delle ulteriori attività del Servizio con successivo provvedimento;

VISTI il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato» ed il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato», ed in particolare gli articoli 41 e 92 del Regolamento;

VISTA altresì la circolare n. 5/2001, con la quale la Ragioneria generale forniva indicazioni in ordine all'ambito di applicazione ed alla corretta interpretazione della normativa regionale più sopra indicata;

VISTO l'articolo 8, commi 91 e 92 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2;

SENTITO il Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del 9 marzo 2001;

all'unanimità,

## DELIBERA

### Art. 1

E' approvato, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, l'allegato programma, facente parte integrante della presente deliberazione, contenente le direttive generali per la gestione, da parte del Servizio autonomo per la gestione delle benzine a prezzo ridotto, delle spese previste dall'articolo 8, comma 52, del disegno di legge regionale n. 184, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 dicembre 2000, per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico - ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line - e,

inoltre, per le spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale.

### Art. 2

Il Direttore del Servizio autonomo per la gestione delle benzine a prezzo ridotto è delegato, ai sensi dell'articolo 8, comma 92, della legge regionale n. 2/2000, ad operare, per l'anno 2001, le scelte di gestione delle risorse finanziarie del capitolo di spesa n. 1780, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.13.1.1629, relativo alle spese sopracitate.

### Art. 3

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

### Art. 4

Avviso della presente deliberazione sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE  
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*Registrato alla Corte dei Conti, Trieste, addì 26 aprile 2001  
Atti Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 140*

## **Direttive generali per la gestione delle risorse finanziarie del capitolo n. 1780 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per l'esercizio 2001.**

### OBIETTIVI.

Tra gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione regionale figurano:

- la formazione costante del personale dipendente, particolarmente diretta all'approfondimento delle materie interessate da interventi normativi di carattere innovativo;
- la progressiva riorganizzazione delle strutture amministrative, in relazione alla necessità di assicurarne il più efficace funzionamento, anche mediante l'attribuzione alle stesse dei poteri di spesa necessari alle provvigioni di materiali ed attrezzature d'ufficio.

In tale quadro, gli obiettivi specifici della gestione amministrativo-contabile di competenza del Servizio Autonomo per la gestione delle benzine a prezzo ridotto sono:

- la formazione costante del personale dipendente, mediante la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di

aggiornamento professionale;

- l'utilizzazione al meglio delle risorse finanziarie disponibili, contenendo le richieste in termini di reali necessità, funzionalità ed efficienza della struttura;
- approvvigionamento di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, nonché accessi a pagamento a banche dati on-line, qualora la relativa provvista non sia di competenza della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, ovvero nei casi di urgenza ed indifferibilità degli acquisti medesimi;
- adozione di procedimenti di spesa semplificati, mediante la nomina di un funzionario delegato.

#### PROGRAMMI.

##### a) Corsi di aggiornamento professionale.

Per quanto attiene all'aggiornamento professionale, la gestione della relativa spesa sarà soggetta ai seguenti criteri:

- 1) il personale verrà inviato ai corsi di approfondimento sulle tematiche attinenti ai compiti del Servizio e di aggiornamento in ordine alle materie interessate da nuovi interventi normativi;
- 2) l'iniziativa formativa di volta in volta prescelta, dovrà corrispondere, salvo motivate eccezioni, alla qualifica funzionale, al profilo professionale ed al titolo di studio del dipendente interessato.
- 3) la partecipazione dei singoli dipendenti ai corsi ed altre iniziative di formazione presenti sul mercato sarà, di volta in volta, autorizzata con decreto del Direttore del Servizio autonomo per la gestione delle benzine a prezzo ridotto.

##### b) Acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico nonché accessi a pagamento a banche dati on-line.

Le somme disponibili sul capitolo di spesa n. 1780, potranno esser utilizzate anche per gli acquisti di materiali e attrezzature d'ufficio, nonché di libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico nonché accessi a pagamento a banche dati on-line, previa emanazione di apposito regolamento in cui saranno precisati, tra l'altro, i limiti delle facoltà conferite al funzionario delegato, le modalità di erogazione delle spese, le autorizzazioni necessarie, i metodi di giustificazione delle spese effettuate nonché i modi con cui provvedere ai pagamenti.

Nell'ambito di tali spese si possono, tuttavia, indicare sin d'ora le seguenti tipologie di acquisto.

- 1) libri di facile consumo o acquistati per essere distribuiti ai dipendenti quali strumenti di lavoro, nonché

riviste, giornali e pubblicazioni non in abbonamento;

- 2) accesso a riviste e/o banche dati on-line per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Servizio.
- 3) materiali, strumenti, attrezzature necessari per il funzionamento dell'ufficio, non rientranti nelle tipologie dei beni forniti dalla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
27 marzo 2001, n. 907.

**Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1. Documento di indirizzo programmatico relativo alle attività del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna per l'anno 2001.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, così come modificato ed integrato con l'articolo 71 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7;

VISTA la circolare del Presidente della Giunta regionale n. 2 dell'8 febbraio 2001 concernente l'attività programmatica per l'anno 2001;

ATTESO che sulla base della normativa richiamata, si provvede alla definizione degli obiettivi e dei programmi dei settori di competenza del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5 di approvazione del bilancio pluriennale 2001 -2003 ed il bilancio di previsione per l'anno 2001;

VISTO il documento allegato al presente atto, con il quale si definisce l'indirizzo programmatico dell'attività per l'anno 2001, del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

RITENUTO di delegare la gestione dei capitoli e delle risorse di competenza al Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

ATTESO che il Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del 27 marzo 2001 ha espresso parere favorevole sul suddetto documento;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto speciale della Regione;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale per lo sviluppo della montagna;

all'unanimità,

## DELIBERA

- E' approvato il documento di indirizzo programmatico relativo alle attività del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna per l'anno 2001, allegato al presente provvedimento del quale fa parte integrante e sostanziale;

-Il Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna viene delegato, ai sensi dell'articolo 8, comma 92 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, alla gestione dei capitoli di spesa e delle risorse finanziarie come individuate nel documento tecnico di accompagnamento e specificazione allegato al bilancio 2001 - 2003 e per l'anno finanziario 2001;

-La presente deliberazione, sottoposta al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE  
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*Registrato alla Corte dei Conti, Udine, addì 8 maggio 2001  
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 19*

Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna

**Programma per l'anno 2001 adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.**

### PREMESSA.

Al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna sono attribuiti i compiti definiti dall'articolo 99 sexties della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, introdotto dall'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10.

Il programma dettato con il presente documento risponde alle disposizioni dell'articolo 6 della legge regionale 18/1996, modificato e integrato dall'articolo 71 della legge regionale 7/2000, e alle istruzioni in merito impartite agli uffici regionali con la circolare del Presidente della Giunta regionale n. 2 dell'8 febbraio 2001.

In Appendice, inoltre, viene sinteticamente illustrata l'attività del Servizio che, pur non richiedendo una programmazione per l'anno 2001 da parte della Giunta regionale, in quanto si riferisce a programmazioni precedenti, o alle «fattispecie» richiamate dal comma 1 bis dell'articolo 6 della legge regionale 18/1996, comporta per la struttura amministrativa un impiego di risorse umane e strumentali, e si esplica attraverso una gestione finanziaria, che sono rilevanti ai fini dell'attuazione dell'indirizzo dettato con il presente documento.

### **1. Delega al Direttore per le scelte di gestione delle risorse finanziarie (articolo 8, comma 92, legge regionale 2/2000).**

Il Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna viene delegato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 92, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, alle scelte di gestione delle risorse finanziarie relative a tutte le unità previsionali di base e a tutti i capitoli di spesa cui fa riferimento il presente programma.

### **2. Finanziamenti del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna (articolo 4 legge regionale 10/1997).**

#### *A. Attività.*

Il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna, istituito con l'articolo 4 della legge regionale 10/1997, è amministrato dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna con una gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Le finalità del Fondo, dettate dall'articolo 4 della legge regionale 10/1997 e per effetto delle successive modifiche legislative apportate al medesimo, si sostanziano in un'attività volta a:

- finanziamento di progetti integrati, settoriali ed intersettoriali, di sviluppo territoriale o tematico, compresi gli aiuti alle imprese;
- finanziamento di progetti aventi le caratteristiche dei precedenti, in attuazione di iniziative comunitarie o statali;
- concessione di contributi sulle spese di riscaldamento per la prima casa, a favore dei nuclei familiari residenti in montagna;
- aiuti alle imprese commerciali, compresi gli esercizi pubblici, dell'area montana finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzato;
- interventi speciali per la montagna di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 («Nuove disposizioni per le zone montane»), finanziati con le risorse affluite dal Fondo nazionale per la montagna istituito con l'articolo 2 della legge 97/1994. A quest'ultima finalità, peraltro, sono ricondotti i seguenti interventi, previsti dalla legge regionale (n. 057-083-A) approvata dal Consiglio regionale il giorno 1 marzo 2001, i quali vengono perciò prioritariamente finanziati con le risorse statali (articolo 33 della suddetta legge regionale):
  - a) contributi ai Comuni montani per il sostegno del servizio di trasporto pubblico locale (articolo 25);
  - b) contributi quinquennali agli insegnanti per il trasferimento della residenza nei Comuni mon-

tani (articolo 27);

- c) costituzione del Centro internazionale di ricerca sulla montagna (articolo 28).

#### B. Risorse.

Unità Previsionale di Base: 2.1.14.2.49

CAPITOLI	ANNUALITA'		
	2001	2002	2003
<b>1050</b> (fondi regionali)	15.072.005.395	10.331.584.565	15.000.000.000
<b>1052</b> (fondi statali-terremoto)	4.127.994.605	4.668.415.435	0
<b>1053</b> (fondo nazionale per la montagna)	3.689.450.000	0	0
<b>TOTALE</b>	22.889.450.000	15.000.000.000	15.000.000.000

Attualmente è in corso di definizione il trasferimento alle Regioni e alle Province autonome delle risorse del Fondo nazionale per la montagna dell'anno 2000. Il piano di riparto, già esaminato in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, prevede un'assegnazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia di lire 1.749.688.296. Pertanto, rispetto alla previsione di bilancio, è da prevedersi una sensibile variazione in diminuzione dello stanziamento, a meno che non si provveda in tempi brevi da parte dell'Amministrazione statale anche all'assegnazione delle risorse relative all'anno 2001.

#### C. Programma.

In base alla disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10/1997, come sostituito dall'articolo 6, comma 210, della legge regionale 2/2000, la Giunta regionale approva il programma annuale d'impiego delle risorse del Fondo, definendo gli obiettivi, i soggetti attuatori e, in caso di misure contributive, i beneficiari.

Inoltre, il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997, come sostituito dal comma 211 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2000, attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire le direttive generali e gli atti di indirizzo amministrativo funzionali all'attuazione del programma annuale di cui sopra.

Pertanto, la programmazione delle attività che vengono finanziate con le risorse del Fondo è oggetto di specifici atti deliberativi della Giunta regionale, distinti da quello previsto dall'articolo 6 della legge regionale 18/1996.

E' invece attinente all'attività programmatica che si esplica attraverso il presente documento, l'indicazione relativa al trasferimento delle risorse iscritte in bilancio per implementare il Fondo.

A tale riguardo, il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna trasferirà al Fondo le risorse iscritte ai capitoli 1050 e 1052, relative all'anno 2001, non appena sia divenuta esecutiva la presente deliberazione. Per le risorse del capitolo 1053, invece, il trasferimento avverrà a seguito della definitiva assegnazione da parte dell'Amministrazione statale.

Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, inoltre, predispone il programma annuale e le direttive di cui ai ricordati commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997.

Nella predisposizione del programma, informato alle finalità del Fondo così come dettate dalla legge regionale, si dovrà prevedere anche un'attività di valutazione da parte di esperti esterni all'Amministrazione regionale sulle iniziative passate e in corso di attuazione, finanziate con il Fondo, la quale permetta all'Amministrazione regionale di monitorare l'efficacia degli interventi.

**3. Finanziamento straordinario alla Comunità montana del Carso per l'attuazione di interventi finalizzati alla salvaguardia del patrimonio boschivo e ambientale, al sostegno delle attività produttive minori e alla promozione delle attività culturali, anche attraverso la realizzazione delle strutture necessarie allo svolgimento delle stesse (articolo 1, comma 1, legge regionale 16/1992, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, legge regionale 29/1996).**

#### A. Attività.

La disposizione normativa prevede che l'Amministrazione regionale conceda alla Comunità montana del Carso un finanziamento straordinario per l'attuazione di interventi rispondenti a più finalità: tutela ambientale, sostegno di attività produttive minori, sostegno di attività culturali. Gli interventi devono essere previsti in un programma annuale adottato dalla Comunità montana e approvato dalla Regione ai sensi della normativa regionale che disciplina l'attività programmatica delle Comunità montane (legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni).

Il finanziamento ammontava complessivamente a lire 7.500.000.000, suddiviso in cinque annualità a partire dal 1997.

Il 2001 è l'ultima annualità di finanziamento prevista dalla legge regionale.

#### B. Risorse.

Unità Previsionale di Base: 1.3.14.2.16



CAPITOLI	ANNUALITA'		
	2001	2002	2003
<b>965 fondi regionali)</b>	1.500.000.000	0	0
<b>TOTALE</b>	1.500.000.000	0	0

### C. Programma.

Il finanziamento viene concesso ed erogato per l'intero importo ad avvenuta approvazione del programma annuale adottato dalla Comunità montana del Carso, secondo le procedure di finanziamento dei programmi-stralcio delle Comunità montane dettate dalla legge regionale 29/1973.

### 4. Convenzione con Poste Italiane S.p.A. per il mantenimento dei servizi nelle zone montane (articolo 1, comma 32, legge regionale 4/1999).

#### A. Attività.

La legge regionale prevede che l'Amministrazione regionale, al fine di assicurare il mantenimento nelle zone montane dei servizi collegati alla residenza della popolazione, si faccia carico di parte dei costi sostenuti da Poste Italiane S.p.A. per l'erogazione, tramite gli uffici postali dell'area montana, di servizi di pubblica utilità.

Servizi erogati, costi e obblighi reciproci vengono definiti attraverso un'apposita convenzione stipulata da Amministrazione regionale e Poste italiane S.p.A..

#### B. Risorse.

Unità Previsionale di Base: 2.2.14.2.26

CAPITOLI	ANNUALITA'		
	2001	2002	2003
<b>1015 fondi regionali)</b>	0	500.000.000	500.000.000
<b>TOTALE</b>	0	500.000.000	500.000.000

### C. Programma.

Si prevede la stipula di una nuova convenzione con Poste Italiane S.p.A., che sostituisca e dia continuità alla convenzione stipulata il 24 novembre 1999, n. 13/SASM, integrata e prorogata rispettivamente dalle convenzioni dell'1 settembre 2000, n. 19/SASM, e del 10 gennaio 2001, n. 23/SASM. Con la nuova convenzione ci si propone, da un lato, di dare continuità all'intervento avviato, e, dall'altro lato, di ampliare la gamma, o di ridefinire la tipologia, dei servizi erogabili e di rivedere eventualmente i meccanismi di erogazione dei medesimi per utilizzare al meglio sia le risorse già stanziolate ed impegnate, sia le risorse iscritte in bilancio per l'anno 2002.

### 5. Finanziamenti straordinari alle Comunità

**montane per l'attuazione di iniziative dirette per attività promozionali e di propaganda a favore dell'agriturismo, volte a favorire la qualificazione degli operatori del settore (articolo 9, comma 3, legge regionale 50/1993).**

#### A. Attività.

L'articolo 9 della legge regionale 50/1993 prevedeva che le Comunità montane intervenissero a favore dell'agriturismo, sia direttamente, sia attraverso la concessione di contributi.

Con l'entrata in vigore della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 («Disciplina dell'agriturismo»), le Comunità montane hanno dovuto interrompere la loro attività, non riconoscendo la nuova legge regionale alle Comunità montane possibilità alcuna di esercitare tale tipo di funzione.

Ciò ha determinato il blocco dell'attività, sia a livello di Comunità montana, sia a livello di Amministrazione regionale, solo parzialmente superato grazie all'articolo 92 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

#### B. Risorse.

Unità Previsionale di Base: 2.1.14.2.25

CAPITOLI	COMPETENZA DERIVATA 2000
<b>1026 (fondi statali)</b>	62.690.200

### C. Programma.

Nel corso del 2000 si è definitivamente accertata l'impossibilità di utilizzare le risorse sopra indicate. Perciò, si prevede lo storno dell'intero stanziamento disponibile dall'U.P.B. e dal capitolo attuali all'U.P.B. e ad un capitolo relativi al finanziamento del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna, formalizzato in sede di proposta di legge regionale di variazione del bilancio.

### 6. Finanziamento alla delegazione regionale del Club Alpino Italiano finalizzato alla manutenzione di rifugi e bivacchi di proprietà del Club e delle sue sezioni locali, nonché alla manutenzione di sentieri alpini e delle vie attrezzate (articolo 8, comma 86, legge regionale 2/2000).

#### A. Attività.

Viene sostenuta finanziariamente, a partire dall'anno 2000, la manutenzione da parte del CAI delle strutture di ricovero (bivacchi e rifugi), dei sentieri alpini e delle vie attrezzate.

Il finanziamento è concesso alla Delegazione regionale del CAI, anche per nome e conto delle sezioni locali, proprietarie delle strutture.

#### B. Risorse.

Unità Previsionale di Base: 2.2.14.2.784

CAPITOLI	ANNUALITA'		
	2001	2002	2003
<b>1043</b> (fondi regionali)	200.000.000	200.000.000	200.000.000
<b>TOTALE</b>	200.000.000	200.000.000	200.000.000

### C. Programma.

Gli interventi che verranno finanziati sono compresi in un «programma annuale di manutenzione» predisposto dalla Delegazione regionale del CAI, riguardante anche le strutture di proprietà delle sezioni locali del CAI, e presentato all'Amministrazione regionale entro il 31 marzo.

Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna verifica la coerenza del programma annuale di manutenzione rispetto alle finalità della legge regionale e alle iniziative di contenuto analogo (manutenzione di strutture alpine e reti sentieristiche, oltre che ripristino, miglioramento e sviluppo dei medesimi) sostenute nel quadro della programmazione regionale.

Il programma annuale di manutenzione viene approvato dalla Giunta regionale e, quindi, finanziato secondo le modalità indicate dalla legge regionale.

**7. Spese per la predisposizione di studi e ricerche in settori attinenti allo sviluppo della montagna, nonché per l'assistenza e la consulenza tecnica a favore delle Comunità montane (articolo 14, comma 3, legge regionale 50/1993).**

### A. Attività.

L'attività consiste nell'effettuazione di studi e ricerche in settori rilevanti per lo sviluppo socio-economico della montagna e di un'attività di assistenza e consulenza tecnica a favore delle Comunità montane.

A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con professionisti, ricercatori, istituti ed altri centri di ricerca.

### B. Risorse.

Unità Previsionale di Base: 4.1.14.1.73

CAPITOLI	COMPETENZA DERIVATA 2000
<b>1056</b> (fondi statali)	4.315.000

### C. Programma.

Le risorse ancora disponibili verranno utilizzate per attività di studio e ricerca, o per l'acquisizione di consulenze, collegate ai compiti affidati al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, con priorità per le attività e le consulenze connesse alla realizzazione, o

all'avvio sul piano progettuale, dei programmi e delle iniziative cofinanziati, o cofinanziabili, dall'Unione Europea, riguardanti l'area montana della Regione.

In considerazione dell'entità delle risorse disponibili, si ritiene che sia opportuno utilizzarle per attività e consulenze che si connettano alle finalità di cui al successivo punto 8.

**8. Spese per convenzioni con istituti, enti, centri di ricerca pubblici e privati ed istituzioni universitarie per l'elaborazione degli strumenti progettuali relativi alle iniziative per lo sviluppo dei territori montani e per l'attuazione dei progetti specifici che si inquadrano nei programmi d'intervento comunitario (articolo 3 e articolo 4 legge regionale 50/1993, come modificati da articolo 3, commi 1 e 2, legge regionale 10/1995).**

### A. Attività.

L'attività consiste nell'elaborazione di strumenti progettuali per un numero alquanto elevato di obiettivi di natura economica e nella promozione delle iniziative che possono beneficiare del finanziamento europeo.

A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con istituti, centri ed altri enti di ricerca.

### B. Risorse.

Unità Previsionale di Base: 4.1.14.1.73

CAPITOLI	COMPETENZA DERIVATA 2000
<b>1057</b> (fondi statali)	29.364.000

### C. Programma.

In considerazione degli interventi legislativi e degli strumenti di programmazione finanziaria succedutisi negli ultimi anni allo scopo di favorire lo sviluppo socio-economico del territorio montano e in considerazione della necessità di utilizzare al meglio le risorse derivanti dalla programmazione dei Fondi strutturali europei per gli anni 2000-2006, la quale interessa l'area montana della Regione, le risorse ancora disponibili verranno prioritariamente utilizzate per le attività di studio e ricerca, o per l'acquisizione di consulenze tecniche, collegate ai compiti affidati al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna in relazione alla realizzazione, o alla definizione progettuale, di interventi cofinanziati, o cofinanziabili, dall'Unione Europea.

**9. Contributi ai Comuni montani che aderiscono, anche in forma associata, al progetto «Rete di Comuni-Alleanza nelle Alpi» per interventi volti ad applicare gli obiettivi e i contenuti definiti con la Convenzione delle Alpi per uno sviluppo sostenibile**

**(articolo 6, comma 204, legge regionale 2/2000).***A. Attività.*

Scopo dell'intervento regionale è la promozione degli obiettivi della «Convenzione delle Alpi», attraverso il sostegno delle iniziative di sviluppo locale dei Comuni montani che aderiscono al progetto «Rete di Enti locali-Alleanza nelle Alpi», realizzato nell'ambito dell'azione pilota comunitaria «Spazio alpino» (articolo 10 reg. (CE) n. 4254/1988, come sostituito da articolo 1 del reg. (CE) n. 2083/1993), o che fanno parte della «Rete di Comuni-Alleanza nelle Alpi».

Il finanziamento regionale copre il 50% dell'investimento.

*B. Risorse.*

Unità Previsionale di Base: 30.5.14.2.717

CAPITOLI	ANNUALITA'		
	2001	2002	2003
<b>1090 (fondi regionali)</b>	200.000.000	0	0
<b>TOTALE</b>	200.000.000	0	0

*C. Programma.*

Esauritasi la fase iniziale concernente l'utilizzo dello stanziamento dell'anno 2000, riservata ai Comuni che aderivano al progetto A3 dell'azione pilota «Spazio Alpino», si opererà secondo le modalità indicate dal regolamento approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 27 ottobre 2000, n. 0391 /Pres.

**10. Spese per acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, compreso l'accesso a banche dati on-line, nonché spese per la partecipazione del personale a corsi di aggiornamento professionale (articolo 8, comma 52, legge regionale 4/2001).**

*A. Attività.*

Con il 2001 le Direzioni regionali e i Servizi autonomi provvedono direttamente, con risorse gestite dalle medesime strutture, sia all'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio (comprese le attrezzature informatiche), di pubblicazioni e «data base» (anche «on line»), sia alla copertura di alcune spese relative all'aggiornamento professionale del personale.

Le spese comportate dalla suddetta attività possono essere effettuate a cura di un funzionario delegato.

*B. Risorse.*

Unità Previsionale di Base: 52.2.14.1.1630

CAPITOLI	ANNUALITA'		
	2001	2002	2003
<b>995 (fondi regionali)</b>	50.000.000	50.000.000	50.000.000
<b>TOTALE</b>	50.000.000	50.000.000	50.000.000

*C. Programma.*

Le risorse verranno utilizzate per far fronte ad esigenze del Servizio, in connessione ai compiti affidati.

La novità recata dall'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, mette le singole strutture dell'Amministrazione regionale nella condizione di potersi dotare direttamente e autonomamente di strumenti operativi, secondo priorità definite dalle strutture medesime in relazione alle attività di cui sono responsabili. Un elemento non secondario della nuova impostazione data alla questione della dotazione strumentale delle strutture amministrative regionali è costituito dalla maggiore flessibilità che il nuovo strumento legislativo consente, rispetto al passato; flessibilità da usare per rispondere in maniera più puntuale e tempestiva ad esigenze operative, anche di tipo imprevisto, che possono manifestarsi nel corso dell'anno. Perciò, è opportuno che i responsabili delle strutture operino le scelte di gestione, avvalendosi della delega della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 92, della legge regionale 2/2000, e, per evidenti ragioni di coordinamento e coerenza all'interno dell'Amministrazione regionale, secondo le indicazioni contenute nella circolare della Ragioneria generale n. 5 del 9 febbraio 2001, prot. n. 1946.

Pertanto, il Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna è delegato ad effettuare le scelte di gestione anche per la spesa in parola, oltre che per le altre attività, secondo quanto specificato al punto 1 del presente documento, assicurando un utilizzo delle risorse rispondente alle diverse finalità ricordate nella legge regionale, in particolare quelle connesse all'esigenza di un aggiornamento professionale del personale costante ed effettivamente collegato all'impegno lavorativo. L'aggiornamento professionale, inoltre, potrà riguardare sia le conoscenze di base, relative a una caratterizzazione di tipo generale di una professionalità, tramite corsi specifici che l'Amministrazione regionale non ha in programma di organizzare per il personale assegnato alle diverse Direzioni regionali o Servizi autonomi e che rispondano ad esigenze di aggiornamento del personale del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna derivanti dall'assolvimento dei compiti operativi affidati a quest'ultima struttura, sia le conoscenze particolari richieste ai dipendenti per l'assolvimento di incarichi specifici.

Si prevede inoltre l'acquisto di materiale e attrezzature per l'ufficio, materiale di cancelleria, attrezzature



informatiche varie, personal computer portatili, programmi informatici, proiettori per PC, stampanti anche a colori e materiali accessori e ausiliari di ricambio e di consumo, forniture di pannelli, lavagne luminose, video registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione, macchine da calcolo, materiali di ricambio, di consumo ausiliario e accessorio nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede, attrezzature e materiale fotografico, libri, riviste, pubblicazioni, cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e quotidiani.

Infine, come ricordato dalla citata circolare n. 5 della Ragioneria generale, per assicurare la tempestività dei pagamenti, spesso necessaria per il buon fine delle operazioni o la conclusione dei contratti, il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna può provvedere alla spesa attraverso un funzionario delegato, previa adozione di specifico regolamento.

### **11. Programmi cofinanziati dall'Unione Europea (Leader+, Piano di sviluppo rurale, Obiettivo 2, Interreg III).**

#### **LEADER+.**

Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna è stato individuato come «autorità di gestione» e «autorità di pagamento» del Programma Leader+ regionale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3433 del 10 novembre 2000, attualmente all'esame dei servizi della Commissione europea.

La spesa pubblica prevista fino a tutto il 2006 ammonta a 11.300.000 euro (lire 21.879.851.000), ripartiti tra FEAOG (50% della spesa), Stato (35%) e Regione (15%).

All'attuazione del programma si procederà nei modi previsti dal programma stesso e dal successivo «complemento di programmazione», adottati in base al regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 e alla comunicazione della Commissione europea 2000/C 139/05 del 14 aprile 1999.

Nelle more dell'approvazione del programma da parte della Commissione europea, il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna provvede a definire le attività preliminari che permettano di dare un pronto avvio al programma (predisposizione del complemento di programmazione, costituzione del Comitato di sorveglianza, approntamento del sistema di monitoraggio, definizione delle modalità di affidamento dell'incarico per la valutazione intermedia).

Inoltre, in considerazione dei tempi effettivi di avvio operativo del programma, che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento del livello di spesa indicato come previsione per le prime annualità, e richiesto all'Amministrazione regionale dal Ministero per le politiche agricole e forestali ai fini del rispetto del cosiddetto «profilo di Berlino» concordato tra gli Stati dell'Unione Europea, si ritiene che si debba predisporre una proposta di rimodulazione finanziaria, per una diversa distribuzione delle risorse nelle annualità medesime.

#### **PIANO DI SVILUPPO RURALE.**

Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna è individuato come «gestore di misura» per le seguenti misure del Piano di sviluppo rurale:

- misura m, sottomisura m1, azione 2 - Commercializzazione delle produzioni locali nei territori montani, per una spesa pubblica da definirsi nell'ambito di uno stanziamento che, per la misura, ammonta complessivamente a 5.380.000 euro (lire 10.417.132.600);
- misura s, sottomisure s1 - Interventi per la valorizzazione e la fruizione turistica dell'ambiente montano e s2 - Rinnovamento e miglioramento delle strutture e valorizzazione del patrimonio edificato a fini turistici, per una spesa pubblica di 9.000.000 euro (lire 17.426.430.000).

All'attuazione del Piano si procederà secondo quanto indicato nel documento medesimo, e in base ai regolamenti appositamente adottati.

Il Servizio collaborerà con la Direzione regionale dell'agricoltura e con gli altri Uffici regionali coinvolti nell'attuazione del Piano, al fine di permettere il pieno utilizzo del cofinanziamento comunitario.

#### **DOCUP DELL'OBBIETTIVO 2 (2000-2006).**

Un intero asse del DOCUP dell'Obiettivo 2 per gli anni 2000-2006 comprende misure per il territorio montano della Regione. Si tratta dell'Asse IV, «Rafforzamento dell'economia della montagna e ripristino delle condizioni socio-economiche e di mercato nella montagna marginale», articolato in tre misure e dodici tipologie di azioni, per una spesa a carico dei cofinanziamenti comunitario, statale e regionale di 26.492.948 euro (lire 51.297.500.430).

Le modalità attuative dell'asse, come del resto di tutto il Docup, verranno definite nel «complemento di programmazione» previsto dal reg. (CE) n. 1260/1999, la cui redazione è affidata alla responsabilità della Direzione regionale degli affari europei.

Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna concorrerà alla definizione delle modalità attuative del citato Asse IV e assumerà i compiti attuativi relativi all'intero Asse IV, fatta esclusione per le attività comu-

ni di coordinamento e programmazione del Docup che ricadono nella competenza della Direzione regionale degli affari europei e le attività affidate all'organismo incaricato del pagamento.

Inoltre, il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna opererà, nei termini sopra esposti, e secondo le indicazioni del complemento di programmazione, anche per l'attuazione delle azioni degli Assi I, II e III che trovino localizzazione in territorio montano.

#### INTERREG III.

Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, che ha già predisposto delle schede progettuali, in particolare per lo «Spazio alpino», finalizzate alla programmazione degli interventi da realizzare nell'ambito di Interreg III, collaborerà con il Servizio autonomo per i rapporti internazionali per la definizione del programma e degli aspetti attuativi dello stesso, assumendo la responsabilità operativa per gli interventi che si accordino con le competenze attribuite e con le attività già poste in essere dal Servizio, sia nel quadro della programmazione dei Fondi strutturali comunitari 1994-1999, sia nel quadro della programmazione 2000-2006.

#### **12. S.I.M. - Sistema informativo della montagna (articolo 24 legge 97/1994).**

Sulla base dell'articolo 24, comma 3, della legge 97/1994, il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, ed in collaborazione con la Finsiel S.p.A ha definito e finanziato il progetto denominato «Sistema informativo della montagna» (S.I.M.), destinato a fornire tramite le reti telematiche i servizi d'interesse per le aree montane.

Al S.I.M. partecipano la Regione (Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, Servizio del S.I.R., Direzione regionale dell'agricoltura, Direzione regionale delle forestale) e le Comunità montane. Il Servizio ha il compito di coordinare il S.I.M. a livello regionale, «interfaciando» con il responsabile nazionale, la Direzione generale del Corpo forestale dello Stato. Per garantire la necessaria complementarietà del S.I.M. rispetto ad altre iniziative di contenuto analogo e ai sistemi informatici esistenti in Regione, opera un gruppo di lavoro coordinato dal Direttore del Servizio del S.I.R. e sostenuto organizzativamente dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

Attualmente risultano installati i siti S.I.M. regionali (Amministrazione regionale e Comunità montane), che utilizzano le attrezzature fornite dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Per il futuro, oltre a procedere all'attivazione del S.I.M. secondo il progetto, si ritiene di dover definire con il Ministero delle finanze un protocollo d'intesa per completare il progetto «Catasto Immobiliare Montano», per rendere effettivo il decentramento dei servizi

catastali.

#### **13. Piani pluriennali di sviluppo delle Comunità montana (articolo 7 legge 97/1994, articolo 34 legge 144/1999).**

Con l'articolo 34 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si dispone il finanziamento della legge 97/1994 ed in particolare dei piani pluriennali di sviluppo delle Comunità montane mediante contrazione di mutui quindicinali da parte delle medesime con la Cassa depositi e prestiti e sulla base dei criteri determinati con decreto del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica. Pertanto, le risorse non transitano dal bilancio regionale.

Con il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica del 28 gennaio 2000, modificato dal decreto 5 dicembre 2000, sono stati definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse derivanti dalla contrazione dei mutui. Secondo le disposizioni regolamentari, il 65% delle risorse disponibili è ripartito su base regionale per il finanziamento di programmi stralcio attuativi del piano pluriennale di sviluppo degli enti montani da presentare entro il 31 luglio 2001 all'Amministrazione regionale, che ne effettua la valutazione.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 3211 del 23 ottobre 2000 si sono definite le modalità di assegnazione delle risorse a livello regionale e si è dato incarico al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna a curare l'istruttoria dei programmi presentati dalle Comunità montane, in assenza del nucleo di valutazione di cui all'articolo 1 della legge 144/1999.

Per l'anno 2001 si conferma l'indirizzo già espresso con la precedente deliberazione giuntale.

#### **VERIFICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 43 DELLA LEGGE REGIONALE 7/2000**

La deliberazione della Giunta regionale n. 3114 del 24 ottobre 1997 richiede agli Uffici di indicare in sede di definizione degli atti programmatici di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/1996 le attività di verifica contabile a campione in relazione alle modalità di rendicontazione dei contributi regionali indicate dall'articolo 8 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, ora riprodotto dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000.

Per quanto riguarda l'indirizzo programmatico dettato con il presente documento, non si ravvisano casi in relazione ai quali si debbano effettuare i controlli a campioni previsti dal citato articolo 43 della legge regionale 7/2000.

## APPENDICE

ATTIVITA' CHE SI SVILUPPERANNO SECONDO GLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI DETTATI NEGLI ANNI SCORSI O SECONDO LE PREVISIONI DI SPECIFICI PROGETTI ADOTTATI NEL CORSO DI ANNI PASSATI - IMPIEGO DI STANZIAMENTI TRASFERITI DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000 (COMPETENZA DERIVATA).				
ATTIVITA'	U.P.B.	CAPITOLO	STANZIAMENTO	ADEMPIMENTI
Contributo straordinario alla Comunità montana Canal del Ferro-Val Canale per uno studio relativo ai problemi economici di valenza internazionale, nonché per progetti relativi a specifiche iniziative economiche nel settore dello sviluppo turistico o dei trasporti (art. 16 L.R. 50/1993)	2.2.14.1.23	983	100.000.000	La Comunità montana ha presentato la richiesta di liquidazione del finanziamento nel 2000, dopo aver svolto l'attività per la quale il finanziamento è stato previsto. Il Servizio ha richiesto un' integrazione della documentazione - integrazione non pervenuta nel 2000. Si prevede di liquidare il finanziamento nel corso del 2001.
Contributi straordinari ad enti locali per la realizzazione di aree attrezzate e infrastrutture viarie e di servizio connesse ad attività turistico-commerciali o produttive, di supporto alla grande viabilità autostradale da integrarsi con la viabilità ordinaria, nel Gemonese e nel Canal del Ferro-Val Canale (art. 55 L.R. 29/1996)	2.2.14.2.29	1041	19.490.000.000	Sono stati presentati progetti per l'intero importo disponibile, riguardanti i Comuni delle Comunità montane del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale. Alla presentazione dei progetti è seguita l'attività istruttoria, in base alla quale verrà formulata la graduatoria e verrà formalizzato l'impegno di spesa. Alla liquidazione, pari al 100% del finanziamento concesso, si provvederà dopo la presentazione dei progetti esecutivi.
Azione pilota "Spazio Alpino" - art. 10 FESR - progetti A1, A2, A3, C1, D2	30.5.14.1.614 30.5.14.2.717	1074 1075 1076 1077 1078 1079 1091 1092 1093 1094	108.693.608	L'azione pilota si articola in diversi progetti, tutti definiti entro il 31.12.1999. L'attività in corso consiste nella realizzazione dei progetti e deve necessariamente terminare entro il 31.12.2001, come tutti gli interventi cofinanziati con i Fondi strutturali nel periodo di programmazione 1994-1999.
Contributi ai Comuni montani che aderiscono alla "Rete di Comuni-Alleanza nelle Alpi" per specifiche iniziative a sostegno di uno sviluppo sostenibile (art. 6, comma 204, L.R. 2/2000)	30.5.14.2.717	1090	100.000.000	Sono stati presentati al Servizio domande di finanziamento da parte dei Comuni di Budoia, Comeglians e Tarcento, aderenti al progetto A3 dell'azione pilota "Spazio Alpino". Si prevede di liquidare il finanziamento entro il 2001.
<b>Totale</b>			19.798.693.608	

ATTIVITA' CHE SI SVILUPPERANNO SECONDO GLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI DETTATI NEGLI ANNI SCORSI O SECONDO LE PREVISIONI DI SPECIFICI PROGETTI ADOTTATI NEL CORSO DI ANNI PASSATI – GESTIONE RESIDUI.

ATTIVITA'	U.P.B.	CAPITOLO	RESIDUI	ADEMPIMENTI
Finanziamento alle Comunità montane per la redazione dei piani pluriennali di sviluppo (Art. 6, comma 7, L.R. 9/1996)	2.2.14.1.311	986	27.534.500	Tutte le Comunità montane hanno adottato i nuovi piani pluriennali di sviluppo. I residui fanno riferimento al finanziamento concesso a tre Comunità montane le quali hanno presentato la documentazione finale, richiesta per il saldo, alla fine dell'anno 2000 o all'inizio del 2001. Nel 2001 si provvederà a saldare i finanziamenti.
Convenzione con Poste Italiane S.p.A. per erogazione di servizi di pubblica utilità (art. 1, comma 32, L.R. 4/1999).	2.2.14.2.26	1015	1.000.000.000	Poste Italiane S.p.A. ha concluso con diversi Comuni gli accordi per l'erogazione dei servizi previsti dalla convenzione stipulata tra l'Amministrazione regionale e la società. Nel corso del 2001 si provvederà a liquidare le richieste di rimborso presentate da Poste Italiane S.p.A.
Finanziamento alla Comunità montana della Carnia per la realizzazione della centralina idroelettrica di Sostasio (Prato Carnico)	2.2.14.2.25	1035	650.430.570	La spesa segue l'avanzamento dei lavori da parte della Comunità montana della Carnia.
Finanziamento alla Delegazione regionale del CAI per la manutenzione di bivacchi, rifugi, sentieri, vie attrezzate (art. 8, comma 86, L.R. 2/2000)	2.2.14.2.784	1043	40.000.000	La somma residua corrisponde alla quota di saldo del finanziamento già concesso. Il saldo avverrà a conclusione dei lavori, in base alla rendicontazione presentata.
Studi e ricerche in settori attinenti allo sviluppo della montagna	4.1.14.1.73	1056	63.650.000	La spesa concerne un'attività di ricerca che si concluderà nel corso dell'anno.
Elaborazione di strumenti progettuali	4.1.14.1.73	1075	143.400.000	La spesa concerne consulenze finalizzate soprattutto all'ottimizzazione della programmazione dei Fondi strutturali 2000-2006.
Iniziativa comunitaria LEADER II	30.2.14.2.603	1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069	3.538.674.909	La spesa afferisce al programma LEADER II, il quale si dovrà concludere entro il 31.12.2001, e riguarda, da un lato, il saldo finale del finanziamento concesso ai gruppi di azione locale, e, dall'altro, le spese che si devono sostenere per la valutazione in itinere e per la valutazione ex post. La gran parte della spesa verrà effettuata nel 2002, dopo l'approvazione della rendicontazione finale presentata dai gruppi di azione locale.

Azione pilota "Spazio Alpino"	30.5.14.1.614 30.5.14.2.717	1074 1075 1076 1077 1078 1079 1091 1092 1093 1094	270.222.600	Spese connesse ai diversi progetti dell'azione pilota "Spazio Alpino". Le spese devono essere sostenute entro il 31.12.2001.
Iniziativa comunitaria INTERREG II. Italia-Slovenia.	30.5.14.2.615	1080 1081 1082	59.157.120	Ristrutturazione di rifugi alpini tramite le Comunità montane. L'attività deve concludersi entro il 31.12.2001.
Iniziativa comunitaria INTERREG II. Italia-Austria.	30.5.14.2.616	1085 1086 1087	436.652.164	Ristrutturazione di rifugi alpini tramite le Comunità montane. L'attività deve concludersi entro il 31.12.2001.
<b>Totale</b>			6.229.721.863	

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE  
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
4 maggio 2001, n. 1450. (Estratto).

**Comune di Castelnovo del Friuli: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 6 del 28 febbraio 2001, di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.**

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 3365 del 10 novembre 2000 in merito alla variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Castelnovo del Friuli, superate dalle modifiche ed integrazioni in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 6 del 28 febbraio 2001;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 6 del 28 febbraio 2001, di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Castelnovo del Friuli;

3. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: CIANI  
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
4 maggio 2001, n. 1451. (Estratto).

**Comune di Tarcento: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 4 del 18 gennaio 2001, di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.**

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 1122 del 21 aprile 2000 in merito alla variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Tarcento, superate dalle modifiche ed integrazioni in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 4 del 18 gennaio 2001;

2. di confermare l'esecutività della suddetta delibe-

razione consiliare n. 4 del 18 gennaio 2001, di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale del comune di Tarcento;

3. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: CIANI  
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
4 maggio 2001, n. 1454. (Estratto).

**Comune di Magnano in Riviera: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 57 del 30 novembre 2000, di approvazione della variante n. 17 al Piano regolatore generale.**

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 3261 del 31 ottobre 2000 in merito alla variante n. 17 al Piano regolatore generale del Comune di Magnano in Riviera, superate dall'introduzione di modifiche e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 57 del 30 novembre 2000;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 57 del 30 novembre 2000, di approvazione della variante n. 17 al Piano regolatore generale del Comune di Magnano in Riviera;

3. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: CIANI  
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
11 maggio 2001, n. 1624.

**Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 3 - 2000-2006. Modalità di ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili nell'ambito delle procedure aperte di selezione.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;



VISTO il regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTA la decisione della Commissione Europea n. 2076 del 21 settembre 2000, con la quale è stato approvato il Programma Operativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3216 del 23 ottobre 2000 con la quale è stato approvato il Complemento di programmazione, successivamente adottato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18 dicembre 2000;

CONSIDERATO che il citato regolamento n. 1260/1999, in particolare agli articoli 31 e 32, individua modalità di gestione finanziaria che prevedono tagli automatici delle risorse ove non vengano assicurati adeguati livelli di efficienza nella spesa;

CONSIDERATO che, nell'ambito di quanto previsto dal capitolo 6, paragrafo 6.2 del Programma Operativo, la Regione assicura il ricorso a procedure aperte di selezione dei progetti coerenti e in accordo con i principi di parità di trattamento, di trasparenza, di riconoscimento reciproco e di proporzionalità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera c) del regolamento n. 1260/1999, il Programma Operativo individua un piano finanziario a livello di asse;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera c del regolamento n. 1260/1999, il Complemento di programmazione definisce un piano finanziario più articolato, a livello della o delle misure che compongono l'asse;

CONSIDERATO che, nell'ambito delle procedure aperte di selezione, la Regione individua sempre le relative disponibilità finanziarie, in stretta aderenza al piano finanziario del Complemento di programmazione;

CONSIDERATO che i citati principi degli articoli 31 e 32 del regolamento n. 1260/1999 richiedono l'adozione di modalità flessibili che consentano di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie anche attraverso il rifinanziamento delle procedure aperte di selezione;

CONSIDERATO che gli eventuali rifinanziamenti avvengono sulla base di risparmi verificatisi nella misura e sempre nell'ambito del quadro finanziario del Complemento di programmazione;

RITENUTO, a questi fini, di prevedere la possibilità di intervenire con il rafforzamento della dotazione finanziaria della singola procedura aperta di selezione nel rispetto dei seguenti principi:

- a) nel caso la procedura aperta di selezione preveda una modalità di attuazione a bando, l'eventuale raf-

forzamento finanziario deve formalmente intervenire prima della conclusione della fase di selezione dei progetti;

- b) nel caso la procedura aperta di selezione preveda una modalità di attuazione a sportello, l'eventuale rafforzamento finanziario deve formalmente intervenire prima del termine finale di vigenza dello sportello medesimo.

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione; all'unanimità,

#### DELIBERA

Nell'ambito dell'attuazione della programmazione dell'obiettivo 3 - 2000-2006 e secondo le motivazioni indicate in premessa, la Regione può intervenire, sulla base di risparmi verificatisi nella misura e sempre nell'ambito del quadro finanziario del Complemento di programmazione, con il rafforzamento della dotazione finanziaria della singola procedura aperta di selezione nel rispetto dei seguenti principi:

- a) nel caso la procedura aperta di selezione preveda una modalità di attuazione a bando, l'eventuale rafforzamento finanziario deve formalmente intervenire prima della conclusione della fase di selezione dei progetti;
- b) nel caso la procedura aperta di selezione preveda una modalità di attuazione a sportello, l'eventuale rafforzamento finanziario deve formalmente intervenire prima del termine finale di vigenza dello sportello medesimo. Le nuove risorse valgono a coprire progetti anche pervenuti prima dell'atto di rifinanziamento.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE  
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
11 maggio 2001, n. 1671.

**D.P.R. 371/1998 articolo 2 comma 4. Assistenza farmaceutica ai cittadini residenti in zone di confine interessanti le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto. Approvazione dello schema di protocollo d'intesa e dei facsimile di domande.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 «Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie

pubbliche e private» che all'articolo 2, comma 4, prevede: «E' consentito agli assistiti il prelievo di medicinali presso le farmacie ubicate in zone di confine regionale e all'uopo inserite in apposito elenco concordato tra le regioni interessate e le OO.SS. e recepito con un protocollo d'intesa.»;

ATTESO che la mobilità interregionale è un evento apprezzabile per la popolazione del Friuli-Venezia Giulia, residente nelle località confinanti col Veneto, in quanto la possibilità, per essa, di prelevare medicinali presso le farmacie ubicate nella regione limitrofa - possibilità specificamente prevista dalla norma anzidetta - può consentire di migliorare l'assistenza farmaceutica erogata ai cittadini residenti nelle zone di confine regionale i quali, per motivi legati alle caratteristiche del territorio, alla percorribilità, alle distanze o a spostamenti dovuti all'attività lavorativa, possono trovare più agevole accedere ad un esercizio farmaceutico situato in prossimità del confine della Regione attigua;

VISTE la documentazione agli atti della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali e la corrispondenza intercorsa tra questa, l'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - direttamente interessata alla materia in argomento - e la Direzione regionale Programmazione socio-sanitaria della regione del Veneto, dalle quali risulta che:

- a) la Regione Veneto, quale Coordinatrice dell'area socio-sanitaria, nell'intento di pervenire, a livello nazionale, all'applicazione quanto più uniforme possibile del precitato comma 4, dell'articolo 2, del D.P.R. n. 371/1998, ha promosso, a partire dal 1999, una serie di incontri tecnici interregionali, nel corso dei quali sono stati messi a punto, insieme con le organizzazioni sindacali dei farmacisti:
  - uno schema di accordo preliminare che definisce i criteri per inserire le farmacie, ubicate in zone di confine regionale, nell'apposito elenco di cui alla norma innanzi indicata;
  - i facsimile di domande da compilarsi da parte di ciascuna farmacia interessata all'inserimento in detto elenco;
  - la definizione delle relative modalità operative;
- b) in seguito, nel corso del 2000, il predetto accordo preliminare, pur costituendo strumento di indirizzo per tutte le regioni ai fini dell'applicazione della norma in argomento, tuttavia, è stato oggetto di specifico approfondimento da parte delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, condotto da tecnici e rappresentanti delle OO.SS. dei farmacisti di entrambe le regioni, essendo emersa la necessità di modificare sia il testo di detto documento, approvato a livello nazionale, che quello dei facsimile di domande ad esso allegati, per adeguarli alla peculiare situazione delle zone confinarie delle due Re-

gioni;

- c) il lavoro dei tecnici e dei rappresentanti sindacali anzidetti s'è tradotto nell'elaborazione:
  - dell'accordo preliminare sulle farmacie di confine interregionale, il cui testo è inglobato nello schema di protocollo d'intesa, previsto dal comma 4, dell'articolo 2, del D.P.R. n. 371/1998, per il recepimento dell'elenco delle farmacie ubicate in zone di confine regionale; schema che, come allegato A, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  - dei facsimile di domande per l'inserimento nel predetto elenco, che, come allegati B e B1, costituiscono anch'essi parte integrante del presente atto;
- d) il testo dell'accordo preliminare sub c) è stato elaborato tenendo conto dell'opportunità di includere, nell'elenco delle farmacie, di cui al più volte menzionato comma 4, dell'articolo 2, del D.P.R. n. 371/1998, oltre agli esercizi farmaceutici ubicati in comune confinante con la regione limitrofa anche quelli situati in comune viciniore, a fronte di motivate, eccezionali situazioni, in deroga al criterio anzidetto, adeguando, di conseguenza, il testo dei relativi facsimile di domande;
- e) sull'accordo hanno espresso parere favorevole sia la FEDERFARMA sia l'ASSOFARM della Regione Friuli-Venezia Giulia, tramite comunicazioni scritte, rispettivamente del 20 febbraio e del 5 marzo 2001;

RILEVATO che l'accordo preliminare, recepito col protocollo d'intesa allegato al presente provvedimento:

- consente, in presenza di particolari situazioni, da valutarsi in base a quanto specificato dai richiedenti, di inserire nell'elenco delle farmacie confinarie anche esercizi farmaceutici situati in Comuni non ubicati in zone di confine;
- obbliga le farmacie, inserite nell'elenco concordato tra le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e le OO.SS., ad attenersi, per quanto riguarda la spedizione delle ricette inerenti ad assistiti provenienti da regione diversa da quella di spedizione, alle regole applicate nei rispettivi ambiti regionali, nei limiti e secondo le modalità e le condizioni specificati negli articoli 7 e 8 dell'accordo preliminare, inglobato nello schema del protocollo d'intesa allegato alla presente deliberazione;
- impegna le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia ad attuare, su richiesta delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie convenzionate, «incontri tra i rappresentanti regionali e i rappresentanti delle OO.SS. al fine di mettere in atto tutte le misure necessarie per la corretta attuazione dell'accordo stesso», nonché lo scambio

reciproco delle informazioni sulle norme e gli accordi che regolano l'assistenza farmaceutica nei rispettivi territori, allo scopo di divulgarle alle farmacie inserite nell'elenco che verrà formato in base all'anzidetto accordo preliminare;

RITENUTO, per quanto sin qui esposto:

- di approvare lo schema di protocollo d'intesa ed i facsimili di domande, di cui agli allegati A, B e B1 al presente atto, del quale costituiscono parti integranti;
- di stabilire gli adempimenti connessi alla formazione dell'elenco di cui al comma 4, dell'art. 2 del D.P.R. n. 371/1998;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla sanità e alle politiche sociali,

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi esposti in narrativa, lo schema di protocollo d'intesa, allegato al presente provvedimento (allegato A), di cui costituisce parte integrante, previsto, dall'articolo 2, comma 4, del D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371, per il recepimento dell'elenco delle farmacie che saranno autorizzate alle spedizioni di ricette della Regione Veneto.

2. Di approvare, altresì, i facsimile di domande, anch'essi allegati al presente provvedimento (allegati B e B1) quali sue parti integranti, da utilizzarsi da parte delle farmacie interessate all'inserimento nell'elenco di cui al punto 1.

3. Di demandare, alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, il compito di inviare copia del presente provvedimento e dei facsimile di domande, di cui al punto 2, alle Aziende per i Servizi sanitari il cui territorio confina con la Regione Veneto, affinché li divulgino alle farmacie dei rispettivi ambiti territoriali.

4. Di stabilire che il termine per la presentazione delle domande da parte delle farmacie interessate è fissato al ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

5. Di autorizzare il Direttore regionale della sanità e delle politiche sociali ad approvare, con proprio atto, in base alle domande pervenute, previa acquisizione del parere favorevole delle organizzazioni sindacali dei farmacisti, l'elenco delle farmacie che rispondono ai requisiti previsti dall'accordo preliminare inglobato nel protocollo d'intesa di cui al punto 1.

6. Di autorizzare, altresì, il Direttore regionale della sanità e delle politiche sociali a sottoscrivere, in rappresentanza della Regione Friuli-Venezia Giulia, il proto-

collo d'intesa di cui al punto 1 ad avvenuta approvazione dell'elenco delle farmacie di cui al punto 5.

7. Di incaricare la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali di inviare copia del protocollo d'intesa, di cui al punto 6, alle Aziende per i servizi sanitari per la sua immediata notifica alle farmacie incluse nell'elenco allegato al protocollo stesso.

8. Di dare atto che, al momento della sottoscrizione del protocollo d'intesa, verrà concordata tra le parti la decorrenza della spedibilità delle ricette mediche, rilasciate sul ricettario della regione confinante, il cui onere è a carico del Servizio sanitario nazionale, da parte delle farmacie inserite nell'elenco di cui al punto 1.

9. Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE  
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

ALLEGATO A

### Protocollo d'intesa

**per l'attuazione del comma 4 dell'articolo 2 del D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371. «Regolamento recante norme concernenti l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina del rapporto con le farmacie pubbliche e private».**

LE PARTI:

- Regione del Veneto rappresentata da.....
- Regione Friuli-Venezia Giulia rappresentata da.....
- Federfarma Veneto rappresentata da.....
- Federfarma Friuli-Venezia Giulia rappresentata da.....
- ASSOFARM Veneto rappresentata da.....
- ASSOFARM Friuli-Venezia Giulia rappresentata da.....

VISTO

che fra le Regioni suddette è intervenuto un Accordo preliminare sulle farmacie di confine interregionale, che viene integralmente recepito col presente protocollo;

- Visto l'articolo 2, comma 4, del D.P.R. 8 luglio 1998 n. 371 che prevede la possibilità per gli assistiti di prelevare medicinali a carico del S.S.N. presso le farmacie ubicate in zone di confine regionale all'uopo inserite in apposito elenco concordato tra le Regioni interessate e le OO.SS. regionali maggiormente rappresentative delle farmacie convenzionate;

- Ritenuto con questo di garantire ai cittadini le migliori condizioni di prelievo di medicinali a carico del S.S.N. presso le farmacie ubicate in territorio più facilmente raggiungibile;

- Ritenuto altresì di definire criteri omogenei che consentano l'applicazione fra le farmacie di confine di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 2 del D.P.R. n. 371/1998

#### TRA

La Regione del Veneto

La Regione Friuli-Venezia Giulia

Le Organizzazioni Sindacali

#### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### Premessa

Il presente Accordo intende realizzare compiutamente gli obiettivi di miglioramento del servizio di assistenza farmaceutica alla popolazione residente nelle zone di confine interregionale, nell'ottica dell'integrazione delle farmacie pubbliche e private con i servizi pubblici sanitari, in modo da fornire un'adeguata capacità di risposta assistenziale del territorio alla domanda di salute della collettività.

#### Art. 1

L'elenco regionale delle farmacie delle zone di confine tra la Regione del Veneto e la Regione Friuli-Venezia Giulia, comprende le farmacie con sede nei Comuni confinanti delle due Regioni.

Le farmacie che rispondono al suddetto requisito presentano apposita domanda come da fac-simile allegato B al presente accordo, entro termini che saranno previamente concordati tra le due Regioni.

In casi eccezionali, da valutarsi in sede di approvazione dell'elenco, potranno essere inserite in tale elenco anche farmacie con sede in Comuni non confinanti. In tale caso le farmacie interessate presentano domanda come da fac-simile allegato B1, entro i termini concordati come sopra specificato.

#### Art. 2

Predisposto l'elenco di cui all'articolo 1, quest'ultimo sarà recepito con protocollo d'intesa sottoscritto dalle due Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.P.R. n. 371/1998.

#### Art. 3

L'elenco regionale delle farmacie di confine verrà aggiornato, se necessario, ogni sei mesi a partire dalla data di prima approvazione.

#### Art. 4

Le Regioni del Veneto e Friuli-Venezia Giulia si impegnano ad attuare, su richiesta delle OO.SS. maggiormente rappresentative delle farmacie convenzionate, incontri tra i rappresentanti regionali e i rappresentanti delle OO.SS. al fine di mettere in atto tutte le misure necessarie per la corretta attuazione dell'accordo stesso anche ai fini dell'adozione di eventuali misure per la corretta applicazione del presente accordo.

#### Art. 5

Previo accordo fra le due Regioni e le OO.SS. l'elenco, di cui all'articolo 3, potrà subire variazioni qualora vengano a modificarsi le condizioni previste dall'articolo 1.

#### Art. 6

Le autorizzazioni già concesse alle farmacie di confine, ai sensi della precedente normativa, cessano di avere effetto con l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla data di sottoscrizione dell'elenco di cui all'articolo 1.

A tal fine le Aziende U.L.S.S. notificano alle farmacie, di cui al comma precedente, sia il testo del protocollo sottoscritto dalle Regioni, sia la data di decadenza delle precedenti autorizzazioni, qualora le farmacie interessate non vengano inserite nel nuovo elenco approvato.

#### Art. 7

Le farmacie di confine inserite nell'elenco, informate dalle rispettive Aziende U.L.S.S., sono autorizzate a spedire ricette del S.S.N. appartenenti agli assistiti della Regione confinante limitatamente ai medicinali e con esclusione dei prodotti relativi all'assistenza integrativa, in quanto questi prodotti sono dispensati agli assistiti residenti nel territorio delle Aziende U.S.S.L. di ogni singola Regione, sulla base di specifici accordi a finanziamento locale.

#### Art. 8

Le farmacie di confine che spediscono ricette di altra Regione sono tenute a rispettare, limitatamente a tali ricette, tutte le norme e gli accordi vigenti in quest'ultima, ivi compresi le modalità di pagamento e i tempi di consegna delle stesse, le modalità di fornitura dei dati di monitoraggio e gli accordi a livello di A.S.L. e Distretto, fermo restando che verrà loro riconosciuto l'acconto di cui all'articolo 8, comma 4, del D.P.R. n. 371/1998, solo per le ricette della Regione di appartenenza delle farmacie stesse. L'onere organizzativo del monitoraggio relativo alle ricette della Regione confinante spedite, sarà a carico delle farmacie inserite



nell'elenco di cui all'articolo 1.

*Art. 9*

L'inserimento della farmacia nell'elenco di cui all'articolo 1 non è vincolato alla titolarità dell'esercizio farmaceutico, fatta salva l'eventuale rinuncia del titolare.

*Art. 10*

L'inserimento delle farmacie nell'elenco di cui all'articolo 1 comporta l'obbligo per il titolare di adeguarsi all'organizzazione dei turni di servizio e del periodo di chiusura per ferie concordati tra le rispettive Aziende U.L.S.S. delle due Regioni confinanti.

*Art. 11*

Con la stipula del presente Accordo, le Regioni del Veneto e Friuli-Venezia Giulia si impegnano affinché venga messo in atto uno scambio reciproco di tutte le informazioni relative alle norme e agli accordi che regolamentano l'assistenza farmaceutica nelle due Regioni e nelle rispettive Aziende U.L.S.S., ai fini della divulgazione delle stesse alle farmacie inserite nell'elenco di cui al presente Accordo.

*Art. 12*

La validità del presente Accordo è correlata alla vigenza del D.P.R. n. 371/1998.

VISTO

L'elenco delle farmacie che rispondono ai requisiti previsti dall'Accordo preliminare sopra richiamato, che viene allegato al presente protocollo per costituirne parte integrante ed essenziale, predisposto ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del D.P.R. n. 371/1998

CONCORDANO

Di recepire, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del D.P.R. 371/1998, l'allegato Elenco delle farmacie che sono autorizzate alla spedizione di ricette del S.S.N. di assistiti della Regione confinante.

La validità del presente Protocollo d'intesa è correlata alla vigenza del D.P.R. n. 371/1998.

Le parti fanno presente che il presente Accordo non ha contenuto patrimoniale per cui chiedono la registrazione dello stesso unicamente in caso d'uso ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della Tariffa Parte Seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

per la Regione del Veneto.....

per la Regione Friuli-Venezia Giulia.....

per Federfarma Veneto.....

per Federfarma Friuli-Venezia Giulia.....

per ASSOFARM Veneto.....

per ASSOFARM Friuli-Venezia Giulia.....

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

## ALLEGATO B

(in carta bollata)

Fac-simile di domanda per l'inserimento nell'elenco regionale di cui al comma 4 dell'articolo 2 del D.P.R. 371/1998

Alla Regione di appartenenza

Alla Regione confinante

Il sottoscritto dott. .... in qualità di titolare/legale rappresentante della Farmacia ..... codice Regionale ..... ubicata in Via (Prov. di .....) Azienda Sanitaria Locale di I.V.A. ....  
Codice Fiscale .....

## CHIEDE

di essere inserito nell'elenco regionale delle farmacie di confine autorizzate a spedire le ricette della Regione dell'Accordo preliminare sulle farmacie di confine interregionale, parte integrante dello schema di protocollo d'intesa approvato con D.G.R. n. .... del .....

A tal fine consapevole della responsabilità penale prevista dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, dichiara:

1. che la Farmacia ..... è ubicata nel Comune di ..... che confina con il/i Comune/i di ..... A.S.L. n. .... della Regione .....
2. il suo impegno a rispettare le modalità di monitoraggio delle prescrizioni e di consegna dei supporti informatici, previsti dagli accordi regionale e/o Aziendali, al fine di garantire una puntuale elaborazione e rendicontazione dei dati, nei tempi e secondo le specifiche tecniche prestabilite, come pure per garantire il puntuale monitoraggio dei flussi di prescrizioni tra i territorio delle Aziende U.L.S.S., in conformità alle intese locali.

Si impegna inoltre a rispettare, limitatamente alle prestazioni connesse alle ricette della Regione ....., anche le direttive del Piano Sanitario della Regione dell'Azienda U.L.S.S. ...., qualora prevedano iniziative autonome a livello Distrettuale, per la gestione della spesa farmaceutica, basate sulla fornitura dei dati dettagliati di monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche, anche ai fini di indagini sulla farmaco-utilizzazione.

Si impegna altresì a rispettare, limitatamente alle prestazioni connesse alle ricette della Regione ....., i provvedimenti relativi ad eventuali restrizioni alla prescrizione o alla partecipazione economica dei cittadini alla spesa farmaceutica, adottati dalla Regione .....

3. di comunicare tempestivamente ogni variazione concernente i dati riferiti alla suddetta farmacia.

Data .....

Firma (autenticata)

.....

N.B. L'autentica della firma non è necessaria se la dichiarazione viene inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA  
VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE



## ALLEGATO B1

(in carta bollata)

Fac-Simile di domanda per l'inserimento nell'elenco regionale di cui al comma 4 dell'articolo 2 del D.P.R. 371/98

Alla Regione di appartenenza

Alla Regione confinante

Il sottoscritto dott. .... in qualità di titolare/legale rappresentante della Farmacia ..... codice Regionale ..... ubicata in Via (Prov. di .....) Azienda Sanitaria Locale di I.V.A. .... Codice Fiscale .....

## CHIEDE

di essere inserito nell'elenco regionale delle farmacie di confine autorizzate a spedire le ricette della Regione dell'Accordo preliminare sulle farmacie di confine interregionale, parte integrante dello schema di protocollo d'intesa approvato con D.G.R. n. .... del .....

A tal fine consapevole della responsabilità penale prevista dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, dichiara:

1. che, pur essendo la farmacia ubicata in Comune non confinante con la Regione ....., sussistono le seguenti condizioni eccezionali per le quali ne richiede l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 1 dell'Accordo preliminare sulle farmacie di confine (\*):

2. il suo impegno a rispettare le modalità di monitoraggio delle prescrizioni e di consegna dei supporti informatici, previsti dagli accordi regionale e/o Aziendali, al fine di garantire una puntuale elaborazione e rendicontazione dei dati, nei tempi e secondo le specifiche tecniche prestabilite, come pure per garantire il puntuale monitoraggio dei flussi di prescrizioni tra i territorio delle Aziende U.L.S.S., in conformità alle intese locali.

Si impegna inoltre a rispettare, limitatamente alle prestazioni connesse alle ricette della Regione Regione ..... e dei Piani Sanitari Programmatici dell'Azienda U.L.S.S. ...., qualora prevedano iniziative autonome a livello Distrettuale, per la gestione della spesa farmaceutica, basate sulla fornitura dei dati dettagliati di monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche, anche ai fini di indagini sulla farmaco-utilizzazione.

Si impegna altresì a rispettare, limitatamente alle prestazioni connesse alle ricette della Regione ..... i provvedimenti relativi ad eventuali restrizioni alla prescrizione o relativi alla partecipazione economica dei cittadini alla spesa farmaceutica, adottati dalla Regione .....

3. di comunicare tempestivamente ogni variazione concernente i dati riferiti alla suddetta farmacia.

Data .....

Firma (autenticata)

N.B. L'autentica della firma non è necessaria se la dichiarazione viene inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA  
VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

(\*) descrivere dettagliatamente le condizioni per le quali si chiede l'applicazione dell'articolo 1, comma 3 dell'accordo preliminare sulle farmacie di confine

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA,  
DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

**Iscrizione di 25 società cooperative al Registro regionale delle cooperative.**

Con decreto assessorile del 3 maggio 2001, sono state iscritte al Registro regionale le sottoelencate società cooperative:

*Sezione produzione e lavoro:*

1. «Baracca e Burattini Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Trieste;
2. «L'Altromucchio Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Azzano Decimo;
3. «Obiettivo Crescita Piccola Società Cooperativa a r.l. Onlus», con sede in Trieste;
4. «Atlas Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Casarsa della Delizia;
5. «Diapason Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Treppo Grande;
6. «Dynamo Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Udine;
7. «Ecoline Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Udine;
8. «Editoriale Nuovo Friuli - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Udine;
9. «Friul Labor - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Udine;
10. «Gemonese Finiture Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Gemona del Friuli;
11. «Ghirigoro Piccola Società Cooperativa Sociale a r.l.», con sede in Udine;
12. «Gienne Intonaci Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Fiume Veneto;
13. «Gran Monte Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Lusevera;
14. «Life Line Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Udine;
15. «Multiservizi Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Udine;
16. «Omnia Soc. Coop. a r.l.», con sede in Udine;
17. «Progedil 2000 Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Cordenons;
18. «E - Buteghe Com Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Gemona del Friuli;
19. «Restara Coop. Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Udine;

20. «Visconti Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Ovaro.

*Sezione agricoltura:*

1. «Le Valli Dell'Orso - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Taipana;
2. «3V Struzzi - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Prata di Pordenone.

*Sezione miste:*

1. «Pro.Gest. Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Udine;
2. «Promo Cormons Collio - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Cormons.

*Sezione edilizia:*

1. «Lignano Giovane - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Lignano Sabbiadoro.

**Cancellazione di 19 società cooperative dal Registro regionale delle cooperative.**

Con decreto assessorile del 10 maggio 2001, sono state cancellate dal Registro regionale le sottoelencate società cooperative:

*Sezione produzione e lavoro:*

1. «Serena - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste;
2. «Grosservice - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Gorizia;
3. «Il Picchio - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Gorizia;
4. «Isontex - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Gorizia;
5. «Tecnoforest - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Udine;
6. «Nordest Lavoro - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Udine;
7. «Forum Julii Costruzioni - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Cividale del Friuli;

*Sezione agricoltura:*

1. «Cavalli in Selezione - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Montebelluna;
2. «Cooperativa di Lavoro Agricola del Manolet - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Terzo di Aquileia;
3. «Cooperativa Produttori Agroalimentari - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Pordenone;
4. «Unione Cooperativa Casaria Cornino - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Forgaria nel Friuli.

*Sezione edilizia:*

1. «Cooperativa Edilizia Acli Casa - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste;
2. «Villaggio Gardenia - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Cividale del Friuli;
3. «Cooperativa Ricostruzione di Clauzetto - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Clauzetto.

*Sezione miste:*

1. «Cooperativa Turistica La Sorgente - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Udine;

*Sezione consumo:*

1. «Argentea - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Udine;
2. «Cooperativa tra Consumatori Dipendenti Enti Pubblici - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Gorizia;
3. «Unione Cooperativa Agricola di Trasformazione e di Consumo di Torre di Pordenone - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Pordenone.

*Sezione trasporto:*

1. «Zenith Soc. Coop. di Trasporto a r.l.», con sede in Tavagnacco.

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA,  
DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

Albo delle cooperative sociali della Regione Friuli-Venezia Giulia.

CAP	SEDE	Denominazione	N. Sez. A	N. Sez. B	N. Sez. C	PROV.	Sezione Registro reg. cooperative
	Indirizzo		Data A	Data B	Data C		
34100	TRIESTE	Coop.va sociale Lavoratori Uniti Franco Basaglia S.c.a r.l. Via Paolo De Ralli 3	1	29/04/92		TS	Prod. - Lav.
34170	GORIZIA	Cooperativa sociale Arcobaleno S.c.a r.l. Via San Michele 42	2	29/04/92		GO	Prod. - Lav.
34100	TRIESTE	Il Posto delle Fragole - Cooperativa sociale S.c.a r.l. Via Paolo De Ralli 3	3	29/04/92		TS	Prod. - Lav.
34100	TRIESTE	Agricola Monte San Pantaleone Cooperativa sociale S.c.a r.l. Via Paolo De Ralli 3	4	29/04/92		TS	Agricola
33080	ROVEREDO IN PIANO	Coop.va Service Noncello - Cooperativa sociale a r.l. Ontus Via dell'Artigianato 20	5	29/04/92		PN	Prod. - Lav.
34100	TRIESTE	La Collina Cooperativa sociale ONLUS S.c.u.r.l. Via Querini 6	6	29/04/92		TS	Prod. - Lav.
33039	SEDEGLIANO	Lavoriamo Insieme Cooperativa Sociale a r.l. Via Candotti 58	7	29/04/92		UD	Prod. - Lav.
33078	S.VITO AL TAGLIAMENTO	Futura Cooperativa sociale a r.l. Via Savorgnano	8	19/05/92		PN	Prod. - Lav.
33028	TOIAMEZZO	Coop. Aria Alta Cooperativa sociale a r.l. Via Morgagni 4	9	19/05/92		UD	Prod. - Lav.
33037	PASLAN DI PRATO	La Legotecnica - Società coop. sociale di prod. e lavoro a r.l. Via D'Antoni 26	10	19/06/92		UD	Prod. - Lav.
33057	PALMANOVA	Bassa Friulana Cooperativa Sociale a r.l. Borgo Udine 5	11	19/06/92		UD	Prod. - Lav.
33100	UDINE	Cooperativa Sociale Cif e Zaf Società a r.l. Via Mistruzzi 1	12	03/07/92		UD	Prod. - Lav.
33038	S.DANIELE DEL FRIULI	Centro Sociale e Lavorativo Società cooperativa sociale a r.l. V.le Trento e Trieste 23	13	03/07/92		UD	Prod. - Lav.
33100	UDINE	Arte e Libro - Soc. coop. sociale di produzione e lavoro a r.l. Via Derna 9	14	10/08/92		UD	Prod. - Lav.
33010	REANA DEL ROIALE	Il Melograno - Cooperativa sociale a r.l. Via Carbonarie 40	15	10/08/92		UD	Agricola
33100	UDINE	Solidarietà - Cooperativa sociale a r.l. Viale Ledra 6	16	30/09/92		UD	Prod. - Lav.
33038	S.GIORGIO DI NOGARO	Art. Co. - Cooperativa sociale Servizi a r.l. Via Candoli 9	17	30/09/92		UD	Prod. - Lav.
34100	TRIESTE	Cooperativa Germano - Società cooperativa sociale a r.l. Via San Piero 24/26	18	26/10/92		TS	Prod. - Lav.

Denominazione		N. Sez A	N. Sez B	N. Sez C	PROV	Sezione Realistico
CAP	SEDE	Data A	Data B	Data C		reg.cooperative
Indirizzo						
33050	Cooperativa sociale La Viante Soc. coop. a r.l. S.MARIA LA LONGA Via Zompicco 46/2	19 09/11/92			UD	Prod. - Lav.
34100	Cooperativa sociale A.L.A. Soc. coop. a r.l. TRIESTE Via Cantù 45	20 24/11/92			TS	Prod. - Lav.
34074	Insieme Cooperativa sociale a r.l. MONFALCONE Via Bixio 15	21 14/12/92			GO	Prod. - Lav.
33058	Coop.va Nuovo Lavoro Cooperativa sociale a r.l. S.GIORGIO DI NOGARO Via Camoli 9	22 29/01/93			UD	Prod. - Lav.
33100	Nascente - Società cooperativa sociale a r.l. UDINE Via Chisimato 40	23 29/01/93			UD	Prod. - Lav.
33100	Fratrinità Sacerdotale - Società cooperativa sociale a r.l. UDINE Via Ellero 3	25 18/02/93			UD	Miste
34100	Cooperativa sociale Radar - Società cooperativa a r.l. TRIESTE Via Donata 2	26 18/02/93			TS	Prod. - Lav.
33100	Cooperativa sociale Irene Deiuri Società cooperativa a r.l. UDINE Via Diaz 60	27 18/02/93			UD	Prod. - Lav.
34100	Per l'impresa sociale - Cons. coop. Sociali a r.l. Onlus TRIESTE Via Paolo De Ralli 3	30 05/03/93			TS	Prod. - Lav.
34170	Il Grande Carro Cooperativa sociale - S.c.a r.l. GORIZIA Via Vittorio Veneto 174	31 05/03/93			GO	Prod. - Lav.
33100	Partecipazione Cooperativa sociale a r.l. UDINE Via Pozzuolo 330	32 08/03/93			UD	Prod. - Lav.
34170	Il Cammino - Cooperativa sociale a r.l. GORIZIA Via Vittorio Veneto 174	33 08/03/93			GO	Prod. - Lav.
34170	La Cisile - Cooperativa sociale a r.l. GORIZIA Viale XXIV Maggio 5	34 30/03/93			GO	Prod. - Lav.
33100	Sanitalia - Società Cooperativa sociale a r.l. UDINE Viale Tricesimo 206/3	35 30/03/93			UD	Prod. - Lav.
33100	E'... Cooperativa sociale a r.l. UDINE Via Pozzuolo 330	36 15/07/93			UD	Prod. - Lav.
33170	Itaca Cooperativa sociale a r.l. PORDENONE Via San Francesco 1/C	38 02/08/93			PN	Prod. - Lav.
33084	Cooperativa sociale Acili di lavoro e servizi S.c.a r.l. CORDENONS Via Chitavornico 36/38	40 13/10/93			PN	Prod. - Lav.
33100	Dinsi une man - Società cooperativa sociale a r.l. UDINE Via Bengasi 2	41 24/11/93			UD	Prod. - Lav.
33080	Cooperativa sociale Il Seme Società cooperativa a r.l. FIUME VENETO Via Fratte 70	42 24/11/93			PN	Agricola



Denominazione		N. Sez. A	N. Sez. B	N. Sez. C	PROV.	Sezione Registro
CAP	SEDE	Data A	Data B	Data C	Data C	reg. cooperative
	Indirizzo					
33080	ROVEREDO IN PIANO	44 24/11/93			PN	Prod. - Lav.
<b>Impresa a rete Cooperativa sociale a r.l. Onlus</b> Via dell'Artigianato 20						
33084	CORDENONS	45 28/12/93			PN	Prod. - Lav.
<b>C'era l'acca - Società cooperativa sociale a r.l.</b> Via Chitavornico 36/38						
34073	GRADO	46 19/01/94			GO	Prod. - Lav.
<b>L'Onda Cooperativa sociale a r.l.</b> Calle Pescheria 3						
33080	PORCIA	47 26/04/94			PN	Prod. - Lav.
<b>Coop. sociale vordenonese famiglie anziani infanzia S.c.a r.l.</b> Via Marconi 10						
33170	PORDENONE	48 26/04/94			PN	Prod. - Lav.
<b>Cooperativa sociale Emmaus del Cedis - S.c.a r.l.</b> Via de la Comina 25						
33085	MANIAGO	49 11/05/94			PN	Prod. - Lav.
<b>Cooperativa sociale San Mauro - Soc. coop. a r.l.</b> Via San Mauro 6						
33010	TAVAGNACCO	50 24/06/94			UD	Prod. - Lav.
<b>Insieme - Società cooperativa sociale a r.l.</b> Via Canova 7						
33080	PORCIA	51 24/06/94			PN	Prod. - Lav.
<b>Cooperativa sociale di solidarietà familiare S.c.a r.l.</b> Via Prata 11						
34170	GORIZIA	52 09/12/94			GO	Prod. - Lav.
<b>Cooperativa sociale Evoluzione - Società cooperativa a r.l.</b> Via Roma 20						
34100	TRIESTE	53 11/01/95			TS	Prod. - Lav.
<b>Strade Nuove - Società Cooperativa sociale a r.l.</b> Via Gregorutti 2						
34170	GORIZIA	54 01/02/95			GO	Miste
<b>Il Mosuico Consorzio di Cooperative sociali S.c.a r.l.</b> Viale XXIV Maggio 5						
33028	TOLMEZZO	55 01/02/95			UD	Prod. - Lav.
<b>La Zeje - Società cooperativa sociale a r.l.</b> Via Betania 2						
33028	TOLMEZZO	56 08/02/95			UD	Prod. - Lav.
<b>Mhandv - Società cooperativa sociale a r.l.</b> Via Betania 2						
33100	UDINE	59 20/04/95			UD	Prod. - Lav.
<b>Il Paese dei balocchi Cooperativa sociale - Soc. coop. a r.l.</b> Via Lavariano 4						
33010	TAVAGNACCO	61 01/09/95			UD	Prod. - Lav.
<b>Arte Coop piccola Cooperativa sociale a r.l.</b> Via Fermi 24						
33080	PRATA DI PORDENONE	62 22/12/95			PN	Prod. - Lav.
<b>Il Ponte Cooperativa sociale a r.l.</b> Via Tremeacque 70						
33170	PORDENONE	63 22/12/95			PN	Prod. - Lav.
<b>Melancia - Un posto per giocare - Cooperativa sociale a r.l.</b> Via Platon 3						
34170	GORIZIA	64 09/01/96			GO	Prod. - Lav.
<b>Cooperativa sociale Orizzonte - Società cooperativa a r.l.</b> Via Vittorio Veneto 174						
34100	TRIESTE	65 16/01/96			TS	Prod. - Lav.
<b>Prospettiva Cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l.</b> Via Lazzaretto Vecchio 17						



Denominazione		N. Sez. A	N. Sez. B	N. Sez. C	PROV	Sezione Registro
CAP	SEDE	Data A	Data B	Data C		reg. cooperative
Indirizzo						
33170	Cooperativa sociale La Fraternalità del Cedis Piccola S.c.a r.l. PORDENONE Via de la Comina 25	66 31/01/96			PN	Prod. - Lav.
33030	Cooperativa sociale La Sorgente S.c.a r.l. RIVE D'ARCANO Loc. Prà Longhi 12	67 17/04/96			UD	Prod. - Lav.
33030	Idea... Società cooperativa sociale a r.l. FORGARIA DEL FRIULI Piazza Julia 3	68 15/05/96			PN	Prod. - Lav.
33072	Cooperativa sociale Il Piccolo Principe - Società cooperativa, a r.l. CASARSA DELLA DELIZIA Via Vittorio Veneto 47/A	69 17/05/96			UD	Prod. - Lav.
33052	I 9 Cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l. CERVIGNANO DEL FRIULI Via Aquileia 9	70 22/05/96			UD	Prod. - Lav.
34070	Arti e Mestieri Cooperativa sociale a r.l. SPIER D'ISONZO Via Battisti 12	71 22/05/96			GO	Prod. - Lav.
34074	Città Solidale - Coop. sociale - Società cooperativa, a r.l. MONFALCONE Via San Nicolò 12	73 04/07/96			GO	Prod. - Lav.
33050	Cooperativa sociale Napoleonica a r.l. MORIEGLIANO Via Morsano 39	74 11/09/96			UD	Prod. - Lav.
34170	Punto Franco - Cons. tra coop. soc. della Provincia di Gorizia GORIZIA Via Vittorio Veneto 174	75 11/09/96			GO	Miste
34100	Cooperativa sociale Venezia Giulia - Società cooperativa a r.l. TRIESTE Via Udine 13	76 31/10/96			TS	Prod. - Lav.
33100	L'Ancora Cooperativa sociale a r.l. UDINE Via Melengano 84/86	77 07/11/96			UD	Prod. - Lav.
33010	Meditalia Cooperativa sociale a r.l. TAVAGNACCO Via Fermi 49	78 07/11/96			UD	Prod. - Lav.
33015	Azanis Cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l. MOGGIO UDINESE Piazzetta Pertini 9	79 07/11/96			UD	Prod. - Lav.
33010	Hattiva - Società cooperativa sociale a r.l. TAVAGNACCO Via Genova 4	80 07/11/96			UD	Prod. - Lav.
34073	L'Onda Nova Cooperativa sociale a r.l. GRADO Calle Pescheria 3	81 07/11/96			GO	Prod. - Lav.
33084	Cooperativa sociale Oasi - Società cooperativa a r.l. CORDENONS Via Seduzza 1	82 07/11/96			PN	Prod. - Lav.
33100	C.O.S.M. - Cooperativa sociale a r.l. UDINE Via Pozzuolo 330	83 16/12/96			UD	Prod. - Lav.
34100	La CO.S.T.I.E.R.A. - Cooperativa sociale a r.l. TRIESTE Via Mercadante 1	84 14/01/97			TS	Prod. - Lav.
34100	Demos Cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l. TRIESTE Via degli Alpini 83/1	85 20/01/97			TS	Agricola

Denominazione		N. Sez. A	N. Sez. B	N. Sez. C	PROV	Sezione Realstro
CAP	SEDE	Data A	Data B	Data C		reg.cooperative
	Indirizzo					
34100	TRIESTE		86 20/01/97		TS	Prod. - Lav.
<b>Querciantiente Cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l.</b> Corso Italia 10						
33037	TARCENTO	87 17/03/97			UD	Prod. - Lav.
<b>Scuola Nuova di Tarcento - Società cooperativa sociale a r.l.</b> Via Morgante 10						
33058	S.GIORGIO DI NOGARO	88 15/05/97			UD	Prod. - Lav.
<b>Nemesi Cooperativa sociale a r.l.</b> Via Annia 8						
33100	UDINE	89 17/07/97			UD	Prod. - Lav.
<b>Universiis Cooperativa sociale a r.l.</b> Via della Prefettura 23/B						
34170	GORIZIA	90 05/09/97			GO	Prod. - Lav.
<b>Felicità Cooperativa sociale a r.l.</b> Viale XXIV Maggio 5						
33100	UDINE	91 05/09/97			UD	Prod. - Lav.
<b>Aracon Cooperativa sociale a r.l.</b> Via Divisione Julita 30						
33078	S.VITO AL TAGLIAMENTO	92 05/09/97			PN	Prod. - Lav.
<b>Il Granello Cooperativa sociale a r.l.</b> Piazza IV Nov. 10						
33100	UDINE	93 10/12/97			UD	Prod. - Lav.
<b>Accounting Service Cooperativa sociale a r.l.</b> Viale Venezia 184						
33058	S.GIORGIO DI NOGARO	94 10/12/97			UD	Prod. - Lav.
<b>Dueemme Società Cooperativa sociale a r.l.</b> Via Annia 8						
33085	MANIAGO	95 10/12/97			PN	Prod. - Lav.
<b>Athens Coop. Sociale - Società cooperativa a r.l.</b> Via Pordenone 7						
33039	SEDEGLIANO	96 19/12/97			UD	Prod. - Lav.
<b>Ideando - S.c. a r.l. Cooperativa sociale</b> Via San Giorgio 20						
33100	UDINE	97 23/02/98			UD	Prod. - Lav.
<b>Alberone Sociale - Società cooperativa sociale a r.l.</b> Via Cividale 622/5						
33033	CODROIPO	98 24/02/98			UD	Miste
<b>Cooperativa sociale Furclap - Società cooperativa a r.l.</b> Via del Rifugio 4						
34015	MUGGLIA	99 05/03/98			TS	Prod. - Lav.
<b>Duemilauno - Agenzia Sociale - Società coop. sociale a r.l.</b> Via di Vignano 3						
33034	FAGAGNA	100 10/03/98			UD	Prod. - Lav.
<b>Il Vivaio del Sole - Piccola società cooperativa sociale a r.l.</b> Via del Codarut 11						
34100	TRIESTE	101 25/06/98			TS	Prod. - Lav.
<b>CO.A.I.A. Coop. sociale Arte e Lavoro S.c.a r.l.</b> Via Donata 2						
33100	UDINE	102 23/07/98			UD	Prod. - Lav.
<b>Solimai piccola società cooperativa sociale a r.l.</b> Via Valussi 32						
34100	TRIESTE	103 19/10/98			TS	Miste
<b>Interland - Cons. per l'integrazione e il lavoro - Cooperativa sociale</b> Corso Italia 10						
33030	CAMPOFORMIDO	104 19/10/98			UD	Prod. - Lav.
<b>C'era una volta - Società cooperativa sociale a r.l.</b> Via Verdi 57						

Denominazione		N. Sez. A	N. Sez. B	N. Sez. C	PROV	Sezione Registro
CAP	SEDE	Data A	Data B	Data C		reg. cooperative
	Indirizzo					
33100	UDINE	105 19/10/98			UD	Prod. - Lav.
<i>Cooperativa Sociale Vladimir Hudolin a r.l.</i> Viale Ledra 4						
33050	RONCHIS	107 29/10/98			UD	Prod. - Lav.
<i>Cooperativa L'Agorà - Società cooperativa sociale a r.l.</i> Vicolo dei Brazait 6						
34100	TRIESTE	108 14/12/98			TS	Prod. - Lav.
<i>Croce del Sud Cooperativa Sociale - Società coop. a r.l. Onlus</i> Via di Conconello 16						
34100	TRIESTE	109 13/01/99			TS	Prod. - Lav.
<i>Nogapwork Cooperativa Sociale Onlus Società coop. a r.l.</i> Via Costalunga 82/1						
33100	UDINE	110 13/01/99			UD	Prod. - Lav.
<i>Co.s.m.o. - Piccola società cooperativa sociale a r.l.</i> Via Baldasseria Media 129						
34100	TRIESTE	111 21/01/99			TS	Prod. - Lav.
<i>S.G. 2000 Cooperativa sociale a r.l.</i> Via San Lazzaro 16						
33100	UDINE	112 18/03/99			UD	Prod. - Lav.
<i>Giro Giro Tondo Piccola società cooperativa sociale a r.l. Onlus</i> Via Liguria 325						
33030	TALMASSONS	113 18/03/99			UD	Prod. - Lav.
<i>La Margherita Piccola società coop. sociale a r.l.</i> Via Comelli 9						
33170	PORDENONE	114 18/03/99			PN	Miste
<i>Leonardo - Cons.coop. Sociali - Società cooperativa sociale a r.l.</i> Via Caboto 28						
34170	GORIZIA	115 18/03/99			GO	Prod. - Lav.
<i>Contea Società cooperativa sociale a r.l.</i> Viale XXIV Maggio 5						
33043	CIVIDALE DEL FRIULI	116 04/06/99			UD	Prod. - Lav.
<i>Scuola Sant'Angela Merici - Società cooperativa sociale a r.l.</i> Via Monastero Mag. 334						
34015	MUGGIA	117 04/06/99			TS	Prod. - Lav.
<i>Duemiladiecì cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l.</i> Via Colombara di Vignano 3						
33037	TARCENTO	118 23/08/99			UD	Prod. - Lav.
<i>Arcobaleno cooperativa sociale - Piccola soc. coop. a r.l.</i> Via Urli 52						
34100	TRIESTE	119 27/10/99			TS	Prod. - Lav.
<i>La Quercia cooperativa sociale - Società coop. a r.l.</i> Corso Italia 10						
34074	MONFALCONE	120 27/10/99			GO	Agricola
<i>Terra Viva - Società cooperativa sociale a r.l. Onlus</i> Via IX Giugno 21						
34100	TRIESTE	121 27/10/99			TS	Prod. - Lav.
<i>Confini Impresa sociale cooperativa - Società coop. a r.l.</i> Via De Pastrovich 1						
33100	UDINE	122 12/01/00			UD	Prod. - Lav.
<i>Protesco cooperativa sociale a r.l.</i> Via Marangoni 60						
34074	MONFALCONE	123 12/01/00			GO	Miste
<i>Cantieri Sociali - Cons. coop. Sociali - S. coop. sociale a r.l. - On.</i> Via IX Giugno 21						
33084	CORDENONS	124 12/01/00			PN	Prod. - Lav.
<i>Elison cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l.</i> Via Amman 16						

CAP	SEDE	Denominazione	Indirizzo	N. Sez. A		N. Sez. B		PROV	Sezione Registro reg. cooperative
				Data A	Data B	Data B	Data C		
33028	TOLMEZZO	Maciao cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l.	Via Div. Garibaldi 8	125				UD	Prod. - Lav.
34100	TRIESTE	Croce Giuliana cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l.	Via Polonio 5	126				TS	Prod. - Lav.
33100	UDINE	Codess F.V.G. cooperativa sociale a r.l. Onlus	Via Cernazai 8	127				UD	Prod. - Lav.
33050	PAVIA DI UDINE	Cooperativa Sociale Sant'Agata - Società coop. a r.l.	Via Nievo 12 Lauzacco	128				UD	Prod. - Lav.
33100	UDINE	Blu Piccola società coop. sociale a r.l.	Via Mamiago 7	129				UD	Prod. - Lav.
34170	GORIZIA	Cooperativa Sociale Aura - Società coop. a r.l.	Via del Carso 11/A	130				GO	Prod. - Lav.
33041	AIELLO DEL FRIULI	Form Gest cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l.	Via Marconi 2/A	131				UD	Prod. - Lav.
33052	CERVIGNANO DEL FRIULI	Athena cooperativa sociale a r.l.	Viale Venezia 29	132				UD	Prod. - Lav.
34100	TRIESTE	Rinascnte cooperativa sociale - Società coop. a r.l.	Via Bologna 29	133				TS	Prod. - Lav.
33080	PORCIA	Cooperativa Sociale Il Giglio - Società coop. a r.l.	Via delle Risorgive	134				PN	Miste
34170	GORIZIA	Cooperativa sociale Alba - Società coop. a r.l.	Via del Carso 11/A	135				GO	Prod. - Lav.
34100	TRIESTE	Interethnos cooperativa sociale - Società coop. a r.l. ONLUS	Piazza Duca degli Abruzzi 3	136				TS	Prod. - Lav.
33072	CASARSA DELLA DELIZIA	Lilliput Piccola società cooperativa Sociale a r.l. Onlus	Piazza De Gasperi 9	137				PN	Prod. - Lav.
33170	PORDENONE	Logogenia Piccola società cooperativa sociale a r.l. Onlus	Via Caboto 28	138				PN	Prod. - Lav.
33040	FAEDIS	Baby Birba cooperativa sociale - Piccola soc.coop.a r.l.	Via Polisportiva 10	139				UD	Prod. - Lav.
34079	STARANZANO	La Primula cooperativa sociale - Piccola soc.coop.a r.l.	Via Udine 19	140				GO	Prod. - Lav.
33020	MAIANO	Ragnatela soc. coop. Sociale a r.l.	Via Zorutti 4	141				UD	Miste
33028	TOLMEZZO	Da Amici Viviamo Insieme Dividendo Esperienze soc.coop.soc.a r.l.	Via Matteotti 19/g	142				UD	Miste
33028	TOLMEZZO	Nuova Ricerca Educativa coop. sociale a r.l.	Via Alighieri 3	143				UD	Miste

Denominazione		N. Sez. A	N. Sez. B	N. Sez. C	PROV.	Sezione Registro reg.cooperative
CAP	SEDE	Data A	Data B	Data C		
34070	<b>Padre Giacomo Montanari soc. coop. sociale a r.l.</b> VILLESSE Via S.Rocco 4		144 22/02/01		GO	Miste
33080	<b>Laboratorio scuola piccola soc. coop. sociale a r.l. Onlus</b> PORCIA Via Marconi 22	145 22/02/01			PN	Miste
34070	<b>Consorzio sociale Isontium soc. coop. Sociale a r.l.</b> SAVOGNA D'ISONZO Case sparse 73			146 26/02/01	GO	Miste



DIREZIONE REGIONALE  
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
Servizio della pianificazione territoriale subregionale  
Udine

**Comune di Cordenons. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 16 del 5 marzo 2001 il Comune di Cordenons ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

**Comune di Majano. Avviso di adozione del Piano regolatore generale comunale.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 35 del 10 aprile 2001 il Comune di Majano ha adottato il Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, il Piano regolatore generale comunale sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

**Comune di Pasian di Prato. Avviso di adozione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 2 del 20 gennaio 2001 il

Comune di Pasian di Prato ha adottato la variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

**Comune di Ragogna. Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano regolatore generale, avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 10 del 27 marzo 2001 il Comune di Ragogna ha adottato la variante n. 5 al Piano regolatore generale, avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 5 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

**Comune di Resiutta. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 7 del 24 febbraio 2001 il Comune di Resiutta ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento ur-



banistico adottato potranno presentare opposizioni.

---

**Comune di Tarvisio. Avviso di adozione della variante n. 29 al Piano regolatore generale.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 17 del 29 marzo 2001 il Comune di Tarvisio ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32 bis. della legge regionale 52/1991, la variante n. 29 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 29 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

---

**Comune di Trieste. Avviso di approvazione della variante n. 71 al Piano regolatore generale comunale (articolo 127, legge regionale 52/91).**

Con deliberazione consiliare n. 25 del 15 marzo 2001 il Comune di Trieste ha approvato, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, la variante n. 71 al Piano regolatore generale comunale, prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate nè osservazioni nè opposizioni, ed ha recepito le prescrizioni formulate dal CTR con parere n. 204/1-T/00 del 20 novembre 2000.

---

**Comune di Trieste. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica «Zona Ospedale».**

Con deliberazione consiliare n. 39 del 2 aprile 2001, il Comune di Trieste sentito il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni al P.R.P.C. di iniziativa pubblica «Zona Ospedale», ed ha approvato il piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45, comma 5.

**PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE**  
**Servizio del Libro fondiario**  
**Ufficio Tavolare**  
**TOLMEZZO**

**Completamento del Libro fondiario del C.C. di Laglesie San Leopoldo.**

Il Commissario del completamento del libro fondiario dell'Ufficio tavolare di Tolmezzo ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativo alla p.c. 946/17 improduttivo in C.C. di Laglesie San Leopoldo.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio tavolare di Tolmezzo in via Piave, n. 1 con orario 9 - 12.30 dal lunedì al venerdì a partire dal 30 maggio 2001.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

**IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO  
 PRESSO L'UFFICIO TAVOLARE DI TOLMEZZO:**  
 (firma illegibile)

---

**Completamento del Libro fondiario del C.C. di Tarvisio.**

Il Commissario del completamento del libro fondiario dell'Ufficio tavolare di Tolmezzo ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativo alla p.c. 1189/1 strada in C.C. di Tarvisio.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio tavolare di Tolmezzo in via Piave, n. 1 con orario 9 - 12.30 dal lunedì al venerdì a partire dal 30 maggio 2001.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO  
PRESSO L'UFFICIO TAVOLARE DI TOLEMZZO:  
(firma illegibile)

SERVIZIO AUTONOMO PER LA GESTIONE  
FAUNISTICA E VENATORIA

**Comunicato dell'avvio del procedimento amministrativo per l'approvazione delle graduatorie di assegnazione nella riserva di caccia - annata venatoria 2001-2002.**

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si comunica l'avvio del procedimento amministrativo della Regione Friuli-Venezia relativo all'approvazione delle graduatorie, per l'annata venatoria 2001/2002, dei cacciatori nelle singole riserve di caccia di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 030/Pres. del 1° febbraio 2000.

All'uopo si forniscono i seguenti elementi:

- l'unità organizzativa competente per il procedimento è il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria;
- il dott. Carlo Fabbro è il responsabile del procedimento;
- il dott. Paolo Fumis e Roberta Romanello sono i responsabili dell'istruttoria.

Udine, 10 maggio 2001

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:  
dott. Carlo Fabbro

PARTE TERZA

## CONCORSI E AVVISI

AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO  
TRIESTE

**Decreto del Direttore sostituto del Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro 11 maggio 2001, n. 10. Comitato provinciale INPS di Gorizia. Sostituzione di due componenti.**

### IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO DELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

VISTO l'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, che delega alla Regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative in materia di collocamento e avviamento al lavoro;

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, recante «norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale», ed in particolare l'articolo 39, comma 1, che sopprime gli uffici provinciali del lavoro, l'articolo 79, comma 2, che prevede che «quando leggi e regolamenti menzionano il Direttore dell'ufficio regionale del lavoro o il Direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, il riferimento si intende effettuato nei confronti dei dirigenti dell'Agenzia regionale per l'Impiego competenti per materia» e, comma 4, per cui ove l'articolo 34, primo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, menzioni il Direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, il riferimento si intende effettuato nei confronti del Direttore del Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, o suo delegato avente qualifica non inferiore a consigliere;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, ed in particolare gli articoli 216, 217, 218, 219, 219 bis, 219 ter, come modificati, sostituiti ed introdotti dagli articoli 53, 54, 55, 56, 57 e 58 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, disciplinanti l'organizzazione dell'Agenzia regionale per l'impiego e l'articolazione della stessa in quattro Servizi, tra i quali il Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro;

VISTA la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante norme in materia di ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;

VISTO il decreto n. 4/1998 in data 11 maggio 1998 del Direttore del Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, di ricostituzione presso la sede provinciale dell'INPS di Gorizia del Comitato provinciale dell'Istituto, previsto dall'articolo 44 della citata legge n. 88/1989, già disciplinato dall'articolo 34, comma 1, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

VISTA la lettera di data 15 febbraio 2001 del sig. Salvatore Gioacchino con la quale lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni da membro del menzionato Comitato provinciale INPS, in rappresentanza dei lavoratori, designato dalle Segreterie provinciali CGIL - CISL - UIL di Gorizia;

VISTA la lettera di data 26 marzo 2001 del sig. Nativi Alfredo con la quale lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni da membro del menzionato Comita-

to provinciale INPS, in rappresentanza dei lavoratori, designato dalle Segreterie provinciali CGIL - CISL - UIL di Gorizia;

VISTE le note del 27 febbraio 2001 e del 23 marzo 2001 delle Segreterie provinciali CGIL - CISL - UIL di Gorizia di designazione, rispettivamente, del sig. Deponte Paolo in sostituzione del sig. Salvatore Gioacchino dimissionario e del sig. Andretti Giulio in sostituzione del sig. Nativi Alfredo dimissionario, quali componenti del citato Comitato in rappresentanza dei lavoratori;

#### DECRETA

• I signori Deponte Paolo e Andretti Giulio sono nominati membri del Comitato provinciale dell'INPS di Gorizia, di cui all'articolo 44 della legge 9 marzo 1989, n. 89, in sostituzione, rispettivamente, dei sigg. Salvatore Gioacchino e Nativi Alfredo dimissionari, in rappresentanza dei lavoratori.

Il Coordinatore dell'Ufficio dell'Agenzia regionale per l'impiego di Gorizia è incaricato della notifica ed esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 11 maggio 2001

FOSSATI

**Decreto del Direttore sostituto del Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro 11 maggio 2001, n. 11. Speciale commissione esercenti attività commerciali del comitato provinciale INPS di Udine. Sostituzione di due componenti.**

#### IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO DELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

VISTO l'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, che delega alla Regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative in materia di collocamento e avviamento al lavoro;

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, recante «norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale», ed in particolare l'articolo 39, comma 1, che sopprime gli uffici provinciali del lavoro, l'articolo 79, comma 2, che prevede che «quando leggi e regolamenti menzionano il Direttore dell'ufficio regionale del lavoro o il Direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, il

riferimento si intende effettuato nei confronti dei dirigenti dell'Agenzia regionale per l'Impiego competenti per materia» e, comma 4, per cui ove l'articolo 34, primo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, menzioni il Direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, il riferimento si intende effettuato nei confronti del Direttore del Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, o suo delegato avente qualifica non inferiore a consigliere;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, ed in particolare gli articoli 216, 217, 218, 219, 219 bis, 219 ter, come modificati, sostituiti ed introdotti dagli articoli 53, 54, 55, 56, 57 e 58 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, disciplinanti l'organizzazione dell'Agenzia regionale per l'Impiego e l'articolazione della stessa in quattro Servizi, tra i quali il Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro;

VISTA la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante norme in materia di ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ed in particolare gli articoli 44 e 46, comma 3;

VISTO il decreto n. 49/1998 del 16 ottobre 1998 del Direttore del Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro di ricostituzione, presso la sede provinciale dell'INPS di Udine, della speciale Commissione per la categoria degli esercenti attività commerciali;

VISTE le lettere, di data 8 gennaio 2001, dei sigg. Della Maria Bruno e Da Pozzo Giovanni, con le quali gli stessi hanno rassegnato le proprie dimissioni da componenti della menzionata speciale Commissione, designati dall'ASCOM Associazione Commercianti di Udine;

VISTA la nota del 7 febbraio 2001, prot. n. 142-143 CF/rc, dell'ASCOM di Udine di designazione dei sigg. Trevisan Gianni e Favetta Ennio Silvano, in sostituzione dei sigg. Della Maria Bruno e Da Pozzo Giovanni, dimissionari, quali componenti della speciale Commissione per la categoria degli esercenti attività commerciali, presso la sede provinciale dell'INPS di Udine;

#### DECRETA

• I signori Trevisan Gianni e Favetta Ennio Silvano, sono nominati componenti della speciale Commissione per la categoria degli esercenti attività commerciali, presso la sede provinciale dell'INPS di Udine, di cui all'articolo 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 89, in sostituzione dei sigg. Della Maria Bruno e Da Pozzo Giovanni, dimissionari, in rappresentanza dell'ASCOM Associazione Commercianti di Udine.

Il Coordinatore dell'Ufficio dell'Agenzia regionale per l'impiego di Udine è incaricato della notifica ed esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 11 maggio 2001

FOSSATI

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI

(Udine)

**Avviso d'asta pubblica per la vendita dell'area «ex Macello» in via Moseanda.**

Asta pubblica per mezzo di offerte segrete ai sensi dell'articolo 73 lettera c) del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per l'alienazione di:

- area edificabile di proprietà comunale, denominata «ex Macello» ubicata in via Moseanda, censita in Catasto del Comune di Gemona al foglio 17 u.i.u. n. 232, area urbana di mq. 1218, prezzo a base d'asta lire 179.150.000;

I plichi contenenti le offerte e la documentazione allegata dovranno pervenire al Comune di Gemona entro le ore 12.00 del 19 giugno 2001;

L'apertura delle buste si terrà presso la sede comunale alle ore 15.00 del giorno 20 giugno 2001, l'immobile sarà aggiudicato a colui che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa, in aumento rispetto al prezzo stabilito dal Comune, l'asta sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta.

Le modalità di partecipazione e di svolgimento dell'asta, di versamento del deposito cauzionale ed ogni informazione relativa all'oggetto della vendita sono precisati nel bando integrale, che può essere richiesto all'Ufficio Patrimonio del Comune, tel. 0432-973229.

Gemona del Friuli, li 15 maggio 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  
geom. Aurelio Picco

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

(Udine)

**Estratto di bando di gara mediante pubblico incanto per l'appalto del servizio di pulizia degli immobili di pertinenza comunale.**

E' indetto pubblico incanto secondo il metodo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 157/1995 e successive modifiche ed integrazioni per

l'appalto del servizio di pulizia degli immobili di pertinenza comunale.

Requisiti per la partecipazione alla gara sono l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per categoria di iscrizione attinente l'oggetto dell'appalto e l'aver prestato servizi analoghi nell'ultimo triennio, per un importo pari almeno al valore presunto del servizio che risulta essere stimato in lire 662.807.508, pari a 342.311,51 euro.

Le offerte redatte su carta legale, nelle forme e con l'allegata documentazione di cui al bando di gara integrale dovranno pervenire al protocollo del Comune di Pasian di Prato entro e non oltre il 2 luglio 2001.

Copia del bando e del Capitolato Speciale d'Appalto sono disponibili presso l'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici previo contratto telefonico al n. 0432/69401.

Pasian di Prato, li 10 maggio 2001

IL SEGRETARIO COMUNALE:  
dott. Dante Cudicio

COMUNE DI SEDEGLIANO

(Udine)

**Estratto dell'avviso d'asta pubblica per la fornitura di un automezzo per il gruppo di protezione civile comunale.**

Si rende noto che questo Comune ha indetto un'asta pubblica per la fornitura di un autocarro per il gruppo di protezione civile comunale abilitato alla guida con patente «B», completo di cassone centinato - importo a base d'asta lire 42.500.000 - escluso I.V.A. (pari a euro 21.949,41).

Termine di presentazione delle offerte: ore 12.00 di giovedì 21 giugno 2001.

Procedura di aggiudicazione: con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 8, primo comma del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573 e articolo 16, primo comma, lettera b) del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

Copia del bando integrale e del capitolato speciale d'appalto potrà essere ritirata presso l'Ufficio Tecnico comunale (tel. 0432/916520).

Sedegliano, 9 maggio 2001

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI:  
p.i.e. Aldo Di Stefano



COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE  
(Trieste)

**Avviso di gara mediante pubblico incanto per l'appalto dell'organizzazione del soggiorno climatico per la terza età periodo 2001-2004.**

Si rende noto che il Comune di San Dorligo della Valle/Dolina indice per il giorno 2 luglio 2001 alle ore 11.00 un pubblico incanto per l'appalto dell'organizzazione del soggiorno climatico per la terza età, periodo 2001-2004, per un importo a base d'asta di lire 100.000.000 (51.645,69 euro) IVA al 20% esclusa.

Per il ritiro dei relativi Bando di gara e Capitolato d'appalto gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio di Segreteria ovvero, per ulteriori informazioni, all'Ufficio Appalti e Contratti (tel. 040-8329243 fax: 040-228874 E-mail: appalti@com-san-dorligo-della-valle.regione.fvg.it) da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

San Dorligo / Dolina, 21 maggio 2001

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
APPALTI E CONTRATTI:  
dott. Mitja Ozbiš

COMUNE DI TOLMEZZO  
(Udine)

**Avviso di asta pubblica per la fornitura di contenitori stradali per la raccolta della carta.**

L'Amministrazione comunale della Città di Tolmezzo con sede in p.zza XX Settembre, n. 1, 33028 Tolmezzo - intende affidare mediante pubblico incanto (procedura aperta) la fornitura di contenitori stradali per la raccolta della carta.

L'importo stimato a base d'asta è pari a lire 125.000.000 (centoventicinquemilioni) - euro 64.557,11 + IVA. L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 16 comma 1, lettera b) del decreto legislativo 358/1992 e successive modificazioni, secondo i criteri indicati all'articolo 6 del Capitolato speciale d'onori.

Le offerte dovranno pervenire, a pena esclusione, redatte in carta legale e corredate dalla documentazione prevista e fissata dal bando di gara e dal Capitolato speciale d'onori all'Amministrazione comunale di Tolmezzo, in p.zza XX Settembre n. 1, 33028 Tolmezzo, nei modi previsti dal bando di gara ed entro e non oltre le ore dodici del 14 giugno 2001.

L'apertura delle offerte avverrà alle ore 15.00 del

giorno 20 giugno 2001.

Le imprese interessate possono rivolgersi per richiedere ogni informazione e per la visione dei testi integrali del bando di gara e del Capitolato d'onori presso la sede della Stazione appaltante (tel. 0433/487922 - 487913, telefax 0433/487938).

Tolmezzo, 15 maggio 2001

IL RESPONSABILE U.O.S. MANUTENZIONI:  
p.i. Alberto Orsaria

ENTE REGIONALE PER LA PROMOZIONE  
E LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA  
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - ERS  
GORIZIA

**Bando di concorso a trattativa privata per l'alienazione dell'immobile denominato «Villa Feusi», sito nel Comune di Fiumicello in via Palazzato.**

L'ERSA intende procedere all'alienazione, mediante trattativa privata, dell'immobile sito in Comune di Fiumicello, via Palazzato, distribuito su due piani con annesso fabbricato accessorio e corte di pertinenza per una superficie di mq. 1300.

L'immobile viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

L'immobile risulta descritto al Tavolare nella PT n. 1339 del C.C. di Fiumicello, c.t. 1° p.c. n. 1407/26 ed al N.C.E.U. di Udine alla Partita Catastale 1262 del C.C. di Fiumicello:

- f.m. All. A 28/29 n. 1407/26 sub. 1 via Palazzato p. T-1
- f.m. All. A 28/29 n. 1407/26 sub. 2 via Palazzato p. T.

L'immobile risulta attualmente libero.

Prezzo base d'asta: lire 108.500.000 (euro 56.035,573), I.V.A. esclusa.

La trattativa privata è riservata unicamente a soggetti aventi il requisito di coltivatori diretti della Regione Friuli-Venezia Giulia, con precedenza ai residenti nei Comuni di Grado e Fiumicello.

Hanno diritto all'acquisto i soggetti che non sono proprietari di altra abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle necessità del proprio nucleo familiare, intendendosi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di due vani utili. Nel caso di proprietà di altra abitazione non adeguata, la stessa deve essere alienata entro il termine di sei mesi dalla stipulazione del contratto di compravendita. Per nucleo familiare s'intende quello risultante dalla certificazione

anagrafica dello stato di famiglia del richiedente, rilasciata dal Comune di residenza, esclusi i figli maggiorenni non a carico.

L'acquirente ha facoltà di provvedere al versamento del corrispettivo d'acquisto anche in forma rateale.

Nel caso di pagamento rateale, il richiedente deve anticipare in contanti non meno del 25% del prezzo fissato e corrispondere il residuo importo in rate semestrali, non superiori a 30, comprensive di un interesse pari a quello derivante dall'applicazione dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione al reddito percepito dai componenti il nucleo familiare, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto della stipula del contratto, con iscrizione di ipoteca a garanzia dei ratei dovuti nell'ipotesi di pagamento dilazionato.

I soggetti autorizzati all'acquisto hanno l'obbligo di risiedere nel Comune ove trovasi l'immobile e di occupare l'alloggio, nonché di non locarlo né di alienarlo, per la durata di dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di compravendita.

L'alienazione sarà effettuata mediante presentazione di offerte segrete, ed aggiudicazione definitiva a favore del concorrente la cui offerta sia la maggiore e raggiunga almeno il prezzo posto a base d'asta.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in caso di un'unica offerta, purché non inferiore al prezzo base.

L'offerta, redatta in competente bollo e sottoscritta validamente, dovrà essere chiusa senza altri documenti in una busta sigillata.

Su tale busta dovrà essere riportata la scritta «Offerta per trattativa privata, alienazione dell'immobile denominato "Villa Feusi", sito nel Comune di Fiumicello, in via Palazzato».

La busta contenente l'offerta, confezionata con le modalità sopra indicate va inserita in una seconda busta, anch'essa sigillata, unitamente all'istanza di partecipazione alla gara.

L'istanza va redatta carta legale, indirizzata al «Presidente dell'ERSA» a firma del partecipante debitamente autenticata: ai sensi dell'articolo 3, 11° comma, legge 127/1997, come modificato dalla legge 191/1998 è altresì consentita, in luogo dell'autenticazione, la presentazione, unitamente all'istanza, di copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore. L'istanza dovrà contenere le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili:

a) dichiarazione del partecipante dei dati anagrafici (data, luogo di nascita), residenza e stato di famiglia;

b) dichiarazione di iscrizione del partecipante all'I.N.P.S., quale unità attiva, nel settore agricolo (ex S.C.A.U.);

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti che il richiedente ed i familiari coabitanti non posseggono altre idonee abitazioni, ovvero, in caso di proprietari di abitazioni non adeguate ai sensi della norma di cui all'articolo 1, comma 3 della legge regionale 21/1987, dichiarazione con cui i medesimi si impegnano ad alienare le stesse entro il termine di sei mesi dalla stipulazione del contratto di compravendita, pena la risoluzione del contratto medesimo.

Anche questa seconda busta va sigillata e deve recare il nome del concorrente e l'oggetto della gara con la scritta «Offerta per trattativa privata, alienazione dell'immobile denominato "Villa Feusi", sito nel Comune di Fiumicello, in via Palazzato».

Il piego così formato dovrà essere fatto pervenire per raccomandata postale o mediante corriere autorizzato presso il seguente indirizzo: ERSA - Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Venezia Giulia, via Montesanto n. 15/6 34170 Gorizia entro le ore 12.00 del giorno 29 giugno 2001.

Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Le offerte duplici o redatte in modo imperfetto o contenenti comunque condizioni saranno considerate nulle.

L'aggiudicatario, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione dovrà provare quanto dichiarato in sede di gara producendo la documentazione corrispondente.

In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi o conseguenti all'aggiudicazione, la medesima verrà annullata e la concessione potrà essere affidata al partecipante che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento.

Le spese contrattuali, accessorie, relative e conseguenti, comprese quelle di pubblicazione dell'avviso di gara, sono a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicazione diverrà vincolante per l'Ente allorché sarà divenuto esecutivo, ai sensi di legge, il trasferimento della proprietà dell'immobile, nonché il decreto del Direttore dell'Ente di approvazione del relati-



vo contratto.

L'immobile viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e risulta attualmente libero. Ulteriori informazioni sulla gara potranno essere richieste ai numeri telefonici 0481-386537 e 0481-386532.

Gorizia, 15 maggio 2001

IL DIRETTORE:  
dott. Paolo Marini

**Bando di concorso a trattativa privata per l'alienazione dell'immobile denominato «Casa ex Consorzio di Bonifica», sito nel Comune di Fiumicello in via Palazzato.**

L'ERSA intende procedere all'alienazione, mediante trattativa privata, dell'immobile sito in Comune di Fiumicello, via Palazzato, costituito da un fabbricato, distribuito su due piani con annesso locale accessorio ad uso rimessa e ripostiglio, da un fabbricato a piano terra ad uso magazzino/deposito e da terreno per una superficie complessiva di mq. 9.210.

L'immobile viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

L'immobile risulta descritto nelle PT n. 1339 del C.C. di Fiumicello, c.t. 2° pp.cc. n. 1406/8 - 1406/16 e P.T. n. 10070 del C.C. di Grado c.t. 1° pp.cc. n. 2275, 2276, 2277/1 e 2278.

L'immobile risulta attualmente libero.

Prezzo base d'asta: lire 148.400.000 (euro 76.642,204), I.V.A. esclusa.

La trattativa privata è riservata a soggetti aventi il requisito di coltivatori diretti della Regione Friuli-Venezia Giulia, con precedenza ai residenti nei Comuni di Grado e Fiumicello.

Hanno diritto all'acquisto i soggetti che non sono proprietari di altra abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle necessità del proprio nucleo familiare, intendendosi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di due vani utili. Nel caso di proprietà di altra abitazione non adeguata, la stessa deve essere alienata entro il termine di sei mesi dalla stipulazione del contratto di compravendita. Per nucleo familiare s'intende quello risultante dalla certificazione anagrafica dello stato di famiglia del richiedente, rilasciata dal Comune di residenza, esclusi i figli maggiorenni non a carico.

L'acquirente ha facoltà di provvedere al versamento del corrispettivo d'acquisto anche in forma rateale.

Nel caso di pagamento rateale, il richiedente deve anticipare in contanti non meno del 25% del prezzo fissato e corrispondere il residuo importo in rate semestrali, non superiori a 30, comprensive di un interesse pari a quello derivante dall'applicazione dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione al reddito percepito dai componenti il nucleo familiare, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto della stipula del contratto, con iscrizione di ipoteca a garanzia dei ratei dovuti nell'ipotesi di pagamento dilazionato.

I soggetti autorizzati all'acquisto hanno l'obbligo di risiedere nel Comune ove trovasi l'immobile e di occupare l'alloggio, nonché di non locarlo né di alienarlo, per la durata di dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di compravendita.

L'alienazione sarà effettuata mediante presentazione di offerte segrete, ed aggiudicazione definitiva a favore del concorrente la cui offerta sia la maggiore e raggiunga almeno il prezzo posto a base d'asta.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in caso di un'unica offerta, purché non inferiore al prezzo base.

L'offerta, redatta in competente bollo e sottoscritta validamente, dovrà essere chiusa senza altri documenti in una busta sigillata.

Su tale busta dovrà essere riportata la scritta «Offerta per trattativa privata, alienazione dell'immobile denominato «Casa ex Consorzio di Bonifica», sito nel Comune di Fiumicello, in via Palazzato».

La busta contenente l'offerta, confezionata con le modalità sopra indicate va inserita in una seconda busta, anch'essa sigillata, unitamente all'istanza di partecipazione alla gara.

L'istanza va redatta in carta legale, indirizzata al «Presidente dell'ERSA» a firma del partecipante debitamente autenticata: ai sensi dell'articolo 3, 11° comma, legge 127/1997, come modificato dalla legge 191/1998 è altresì consentita, in luogo dell'autenticazione, la presentazione, unitamente all'istanza, di copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore. L'istanza dovrà contenere le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili:

- a) dichiarazione del partecipante dei dati anagrafici (data, luogo di nascita), residenza e stato di famiglia;
- b) dichiarazione di iscrizione del partecipante all'I.N.P.S., quale unità attiva, nel settore agricolo (ex S.C.A.U.);

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti che il richiedente ed i familiari coabitanti non posseggono altre idonee abitazioni, ovvero, in caso di proprietari di abitazioni non adeguate ai sensi della norma di cui all'articolo 1, comma 3 della legge regionale n. 21/1987, dichiarazione con cui i medesimi si impegnano ad alienare le stesse entro il termine di sei mesi dalla stipulazione del contratto di compravendita, pena la risoluzione del contratto medesimo.

Anche questa seconda busta va sigillata e deve recare il nome del partecipante e l'oggetto della gara con la scritta «Offerta per trattativa privata, alienazione dell'immobile denominato «Casa ex Consorzio di Bonifica», sito nel Comune di Fiumicello, in via Palazzato».

Il piego così formato dovrà essere fatto pervenire per raccomandata postale o mediante corriere autorizzato presso il seguente indirizzo: ERSA - Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Venezia Giulia, via Montesanto n. 15/6 34170 Gorizia entro le ore 12.00 del giorno 29 giugno 2001.

Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Le offerte duplici o redatte in modo imperfetto o contenenti comunque condizioni saranno considerate nulle.

L'aggiudicatario, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione dovrà provare quanto dichiarato in sede di gara producendo la documentazione corrispondente.

In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi o conseguenti all'aggiudicazione, la medesima verrà annullata e la concessione potrà essere affidata al partecipante che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento.

Le spese contrattuali, accessorie, relative e conseguenti, comprese quelle di pubblicazione dell'avviso di gara, sono a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicazione diverrà vincolante per l'Ente allorché sarà divenuto esecutivo, ai sensi di legge, il trasferimento della proprietà dell'immobile, nonché il decreto del Direttore dell'Ente di approvazione del relativo contratto.

L'immobile viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e risulta attualmente libero. Ulteriori informazioni sulla gara potranno essere richieste ai numeri telefonici 0481 386537 e 0481 386532.

Gorizia, 15 maggio 2001

IL DIRETTORE:  
dott. Paolo Marini

---



---

ISTITUZIONE CASA PER ANZIANI  
COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI  
(Udine)

**Avviso di gara mediante pubblico incanto per il servizio di assistenza alla persona.**

*Ente appaltante:* Comune di Cividale del Friuli - Istituzione Casa per Anziani - Viale Trieste n. 28 - 33043 Cividale del Friuli (Udine) - tel. 0432/732039-731048 - telefax 0432/700863.

*Oggetto dell'appalto:* Servizio di assistenza alla persona per il periodo di mesi 36 (trentasei) - importo a base di gara lire 1.962.204.000 (unmiliardonovecentosessantaduemilioniduecentoquattromila) al netto degli oneri IVA - euro 1.013.393,79 (unmillionetredicimilatrecentonovantatre e settantanove).

*Criterio di aggiudicazione:* pubblico incanto - articolo 6, comma 1, lettera a) e comma 2 lettera a), decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articolo 3 regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e articolo 63 e seguenti regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa e ritenuta congrua - articolo 23 comma 1, lettera b) del decreto legislativo 157/1995.

*Termine presentazione offerte:* 9 luglio 2001 - ore 12.00.

Il Bando di Gara ed il Capitolato, potrà essere richiesto all'Ufficio Amministrativo dell'Istituzione Casa per Anziani - tel. 0432/732039 - 731048 - telefax 0432/700863, negli orari d'ufficio. L'invio a mezzo posta dei documenti potrà essere richiesto previa esibizione della ricevuta del versamento, della somma di lire 18.000 sul c/c postale n. 12170338, intestato all'Istituzione Casa per Anziani.

IL DIRETTORE:  
dott. Antonio Impagnatiello

AMGA - AZIENDA MULTISERVIZI S.p.A.  
UDINE

**Tariffe di erogazione gas metano tal quale a 9200 mc/m<sup>3</sup> distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza del Comune di Udine in vigore dal 1° maggio 2001.**

L'AMGA - Azienda Multiservizi S.p.A. di Udine comunica che in applicazione del Provvedimento C.I.P. 25/1991 e con riferimento alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 91/2001 del 26 aprile 2001 a decorrere dal 1° maggio 2001, le tariffe di gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane sono diminuite di 29,5 L/mc, per la parte relativa alla componente di costo materia prima Qm, come definita dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996. Dette tariffe di vendita vengono approvate in attuazione del Provvedimento C.I.P. 16/93 del 23 dicembre 1993 e del D.M. 4 agosto 1994, modificati ed integrati dal Decreto ministeriale 19 novembre 1996, in applicazione dei criteri stabiliti dal D.M. 13 marzo 1997 ed alle successive modifiche da essi apportate dalle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 41/1998 e n. 52/1999 modificate ed integrate con le deliberazioni n. 161/1999 e 195/1999 dell'Autorità stessa.

Pertanto le condizioni tariffarie di consumo, imposte escluse, sono quelle di seguito indicate:

- 1) Tariffa T1 - uso domestico  
(cottura cibi e produzione acqua calda):  
L/Mj 19,52  
pari a L/m<sup>3</sup> 752,07
- 2) Tariffa T2 - per uso riscaldamento  
individuale con o senza uso promiscuo:  
L/Mj 16,28  
pari a L/m<sup>3</sup> 627,27
- 3) Tariffa T3 - per tutti gli altri usi
  - 1^ livello fino a 5.000 m<sup>3</sup>/anno: L/Mj 16,22  
pari a L/m<sup>3</sup> 624,95
  - 2^ livello oltre i 5.000 m<sup>3</sup>/anno: L/Mj 16,06  
pari a L/m<sup>3</sup> 618,79
- 4) Tariffa T4 - per usi industriali ed artigiani per imprese con consumi annui compresi tra i 100.000 ed i 200.000 m<sup>3</sup>:

1^ livello fino a 100.000 m <sup>3</sup> /anno:	L/Mj 14,06 pari a L/m <sup>3</sup> 541,75
2^ livello da 100.000 a 200.000 m <sup>3</sup> /anno:	L/Mj 13,34 pari a L/m <sup>3</sup> 514,02

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal Provvedimento C.I.P. n. 16/1993 del 23 dicembre 1993.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del Provvedimento C.I.P. n. 24/1988 del 9 dicembre 1988.

Udine, 9 maggio 2001

IL DIRETTORE OPERATIVO:  
dott. ing. Daniele Romanello

CASA DI RIPOSO DELLA CARNIA  
TOLMEZZO  
(Udine)

**Modifica degli articoli 9 e 9 bis dello Statuto dell'Ente.**

Si rendono noti gli articoli 9 e 9bis riguardanti la modifica dello Statuto dell'Ente, approvati con atti deliberativi n. 219 del 17 novembre 2000 e n. 4 del 30 gennaio 2001, esecutivi:

«Art. 9

*Il Segretario - Direttore Amministrativo*

1. Il Segretario, salvo quanto previsto dal successivo articolo 9 bis, è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente e, come tale, adotta tutti i provvedimenti (determinazioni) di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di amministrazione, rispondendo dei risultati ottenuti.

2. Le determinazioni sono immediatamente eseguibili, e devono essere pubblicate all'Albo per cinque giorni.

3. Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo e ne redige i verbali.

4. Le funzioni di gestione comprendono le attività di attuazione delle funzioni di indirizzo ed in particolare si esercitano mediante:

- a) la direzione dell'Ufficio Amministrativo e del

personale operaio allo stesso affidati, secondo le previsioni del Regolamento di Organizzazione e del Piano Esecutivo di Gestione annualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione, con poteri di impulso, organizzazione, delega, sostituzione;

b) la presidenza delle commissioni di gara e la stipula dei contratti;

c) la presidenza delle commissioni di concorso, l'assegnazione e la mobilità interna del personale, l'autorizzazione a missioni, la definizione degli orari di servizio e d'apertura al pubblico degli uffici amministrativi ed, in genere, gli atti di gestione del personale amministrativo e operaio, nonché la gestione economica e giuridica del restante personale della Casa di Riposo;

d) l'impegno di spesa in applicazione di atti fondamentali, nell'ambito del budget assegnato e delle disponibilità di bilancio e la liquidazione di spese regolarmente effettuate nonché l'acquisizione di entrate;

e) gli atti di carattere certificativo, dichiarativo, informativo e ricognitivo.

5. Avuto riguardo alle specifiche professionalità occorrenti, l'Ente può avvalersi anche dell'opera di Funzionari, sottordinati al Segretario, a cui compete la direzione dell'area cui sono preposti, nonché l'esercizio delle funzioni gestionali che siano loro attribuite o delegate. Essi possono rappresentare ed impegnare l'Ente nel limite dei rispettivi poteri.

6. Il Regolamento di Organizzazione stabilisce il titolo di studio e i requisiti che debbono essere posseduti dal Segretario - Direttore Amministrativo.

#### Art. 9 bis

##### *Il Direttore Tecnico*

1. Il Direttore Tecnico è il responsabile della gestione dell'assistenza diretta fornita da tutti i servizi presenti nella Casa di Riposo, sia infermieristici, funzionali, riabilitativi o di animazione, nonché di quella indiretta fornita dai servizi di ristorazione, lavanderia, guardaroba, pulizie.

2. Le funzioni di gestione comprendono le attività di attuazione delle funzioni di indirizzo, e in particolare si esercitano mediante:

a) la direzione degli Uffici e servizi allo stesso affidati secondo le previsioni del Regolamento di Organizzazione e del Piano Esecutivo di gestione annualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione, con poteri di impulso, organizzazione, delega, sostituzione;

b) la partecipazione con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione;

c) la programmazione, il reclutamento, la selezione del personale alle sue dipendenze funzionali, nonché l'inserimento, l'addestramento e la formazione del personale di cui al comma 1;

d) l'impegno di spesa in applicazione di atti fondamentali, nell'ambito del budget assegnato e delle disponibilità di bilancio, e la liquidazione di spese regolarmente effettuate,

e) per quanto concerne le relazioni esterne, tenendo i necessari contatti con i Servizi regionali e con tutte le strutture dei servizi sanitari e sociali in rete con la Casa di Riposo, al fine del miglior perseguimento degli obiettivi indicati nel Piano Esecutivo di Gestione.

3. Il Regolamento di Organizzazione stabilisce il titolo di studio e i requisiti che debbono essere posseduti dal Direttore Tecnico».

IL SEGRETARIO-DIRETTORE AMMINISTRATIVO:  
Maria Fachin

---



---

#### COMPAGNIA INDUSTRIALE GAS S.r.l. UDINE

**Tariffe di erogazione gas metano tal quale a 9200 kcal/m<sup>3</sup> distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza del Comune di Gonars in vigore dal 1° maggio 2001.**

La Compagnia Industriale Gas S.r.l. comunica che in applicazione del Prov. C.I.P. 25/1991 e con riferimento alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 91/2001 del 26 aprile 2001 a decorrere dal 1° maggio 2001, le tariffe di gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane sono diminuite di 29,5 L/mc, per la parte relativa alla componente di costo materia prima Qm, come definita dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996. Dette tariffe di vendita vengono approvate in attuazione del Prov. C.I.P. 16/1993 del 23 dicembre 1993 e del D.M. 4 agosto 1994, modificati ed integrati dal decreto ministeriale 19 novembre 1996, in applicazione dei criteri stabiliti dal D.M. 13 marzo 1997 ed alle successive modifiche da essi apportate dalle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 41/1998 e n. 52/1999 modificate ed integrate con le deliberazioni n. 161/1999 e 195/1999 dell'Autorità stessa.

Pertanto le condizioni tariffarie di consumo, imposte escluse, sono quelle di seguito indicate:



- 1) Tariffa T1 - uso domestico  
(cottura cibi e produzione acqua calda):  
L/Mj 19,99  
pari a L/m<sup>3</sup> 770,18
- 2) Tariffa T2 - per uso riscaldamento  
individuale con o senza uso promiscuo:  
L/Mj 15,73  
pari a L/m<sup>3</sup> 606,08
- 3) Tariffa T3 - per tutti gli altri usi
- 1^ livello fino a 100.000 m<sup>3</sup>/anno: L/Mj 14,48  
pari a L/m<sup>3</sup> 557,93
- 2^ livello oltre i 100.000 m<sup>3</sup>/anno: L/Mj 14,43  
pari a L/m<sup>3</sup> 556
- Tariffe T3f - utenze comunali L/Mj 14,36  
pari a L/m<sup>3</sup> 553,31
- 4) Tariffa T4 - per usi industriali ed  
artigiani per imprese con consumi  
annui compresi tra i 100.000 ed  
i 200.000 m<sup>3</sup>:
- 1^ livello fino a 100.000 m<sup>3</sup>/anno: L/Mj 14,16  
pari a L/m<sup>3</sup> 545,6
- 2^ livello da 100.000 a 200.000  
m<sup>3</sup>/anno: L/Mj 13,37  
pari a L/m<sup>3</sup> 515,17

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal Provvedimento C.I.P. n. 16/1993 del 23 dicembre 1993.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del Provvedimento C.I.P. n. 24/1988 del 9 dicembre 1988.

Udine, 9 maggio 2001

L'AMMINISTRATORE UNICO:  
ing. Antonio Nonino

COMPAGNIA INSTALLAZIONE GAS S.r.l  
Udine

**Tariffe di erogazione gas metano tal quale a 9200  
mc/m<sup>3</sup> distribuito a mezzo rete urbana per l'uten-**

**za dei Comuni di Pasiàn di Prato, Premariacco, Rivignano, Tavagnacco, Teor, Tolmezzo in vigore dal 1° maggio 2001.**

La Compagnia Installazione Gas S.r.l. comunica che in applicazione del Provv. C.I.P. 25/1991 e con riferimento alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 91/2001 del 26 aprile 2001 a decorrere dal 1° maggio 2001, le tariffe di gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane sono diminuite di 29,5 L/mc, per la parte relativa alla componente di costo materia prima Qm, come definita dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996. Dette tariffe di vendita vengono approvate in attuazione del Provv. C.I.P. 16/1993 del 23 dicembre 1993 e del D.M. 4 agosto 1994, modificati ed integrati dal decreto ministeriale 19 novembre 1996, in applicazione dei criteri stabiliti dal D.M. 13 marzo 1997 ed alle successive modifiche da essi apportate dalle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 41/1998 e n. 52/1999 modificate ed integrate con le deliberazioni n. 161/1999 e 195/1999 dell'Autorità stessa.

Pertanto le condizioni tariffarie di consumo, imposte escluse, sono quelle di seguito indicate:

- 1) Tariffa T1 - uso domestico  
(cottura cibi e produzione acqua calda):  
L/Mj 19,97  
pari a L/m<sup>3</sup> 769,4
- 2) Tariffa T2 - per uso riscaldamento  
individuale con o senza uso promiscuo:  
L/Mj 16,26  
pari a L/m<sup>3</sup> 626,5
- 3) Tariffa T3 - per tutti gli altri usi
- 1^ livello fino a 100.000 m<sup>3</sup>/anno: L/Mj 15,6  
pari a L/m<sup>3</sup> 601,07
- 2^ livello oltre i 100.000 m<sup>3</sup>/anno: L/Mj 15,28  
pari a L/m<sup>3</sup> 588,75
- Tariffe T3f - utenze comunali L/Mj 15,12  
pari a L/m<sup>3</sup> 582,58
- Utenze Comunali Tolmezzo L/Mj 13,85  
pari a L/m<sup>3</sup> 533,62
- 4) Tariffa T4 - per usi industriali ed  
artigiani per imprese con consumi  
annui compresi tra i 100.000 ed  
i 200.000 m<sup>3</sup>:

1^ livello fino a 100.000 m<sup>3</sup>/anno: L/Mj 14,13  
 pari a L/m<sup>3</sup> 544,456

2^ livello da 100.000  
 a 200.000 m<sup>3</sup>/anno: L/Mj 13,35  
 pari a L/m<sup>3</sup> 514,4

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal Provvedimento C.I.P. n. 16/1993 del 23 dicembre 1993.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del Provvedimento C.I.P. n. 24/1988 del 9 dicembre 1988.

Udine, 9 maggio 2001

L'AMMINISTRATORE UNICO:  
 ing. Antonio Nonino

---

COMPAGNIA ITALIANA GAS S.r.l  
 Milano

**Tariffe di erogazione gas metano tal quale a 9200 kcal/m<sup>3</sup> distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza dei Comuni di Artegna, Bicinicco, Aiello Del Friuli, Buttrio, Campolongo Al Torre, Chiopris Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Noggio Udinese, S. Giovanni al Natisone, S. Vito al Torre, Santa Maria La Longa, Remanzacco, Tapogliano, Trivignano Udinese, Visco, Pradamano in vigore dal 1° maggio 2001.**

La Compagnia Italiana Gas S.r.l. comunica che in applicazione del Provv. C.I.P. 25/1991 e con riferimento alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 91/2001 del 26 aprile 2001 a decorrere dal 1° maggio 2001, le tariffe di gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane sono diminuite di 29,5 L/mc, per la parte relativa alla componente di costo materia prima Qm, come definita dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996. Dette tariffe di vendita vengono approvate in attuazione del Provv. C.I.P. 16/1993 del 23 dicembre 1993 e del D.M. 4 agosto 1994, modificati ed integrati dal decreto ministeriale 19 novembre 1996, in applicazione dei criteri stabiliti dal D.M. 13 marzo 1997 ed alle successive modifiche da essi apportate dalle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 41/1998 e n. 52/1999 modificate ed integrate con le deliberazioni n. 161/1999 e 195/1999 dell'Autorità stessa.

Pertanto le condizioni tariffarie di consumo, imposte escluse, sono quelle di seguito indicate:

1) Tariffa T1 - uso domestico  
 (cottura cibi e produzione acqua calda):  
 L/Mj 19,97  
 pari a L/m<sup>3</sup> 769,40

2) Tariffa T2 - per uso riscaldamento individuale  
 con o senza uso promiscuo:  
 L/Mj 16,13  
 pari a L/m<sup>3</sup> 621,49

3) Tariffa T3 - per tutti gli altri usi  
 1^ livello fino a 100.000 m<sup>3</sup>/anno: L/Mj 15,50  
 pari a L/m<sup>3</sup> 597,22

2^ livello oltre i 100.000 m<sup>3</sup>/anno: L/Mj 15,37  
 pari a L/m<sup>3</sup> 592,21

Tariffe T3f - utenze comunali L/Mj 15,24  
 pari a L/m<sup>3</sup> 587,21

4) Tariffa T4 - per usi industriali ed  
 artigiani per imprese con consumi  
 annui compresi tra i 100.000 ed  
 i 200.000 m<sup>3</sup>:

1^ livello fino a 100.000 m<sup>3</sup>/anno: L/Mj 14,14  
 pari a L/m<sup>3</sup> 544,83

2^ livello da 100.000 a 200.000 m<sup>3</sup>/anno:  
 L/Mj 13,36  
 pari a L/m<sup>3</sup> 514,79

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal Provvedimento C.I.P. n. 16/1993 del 23 dicembre 1993.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del Provvedimento C.I.P. n. 24/1988 del 9 dicembre 1988.

Udine, 9 maggio 2001

L'AMMINISTRATORE UNICO:  
 ing. Antonio Nonino

---

COMUNE DI BUIA  
 (Udine)

**Deliberazione della Giunta comunale 3 maggio 2001, n. 125. (Estratto). Classificazione della strut-**



**tura ricettiva alberghiera all'insegna «Drive In».**

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1) di riclassificare - ai sensi della legge regionale 17/1997 - la struttura ricettiva alberghiera denominata «Drive in» sita in Urbignacco 140, della capacità ricettiva di n. 8 camere, tutte dotate di bagno interno, di cui 7 - 3 ad un letto e a 4 a due letti - ubicate al 1° piano ed 1 - a due letti - ubicata al 2° piano, per complessivi n. 13 posti letto: «Albergo a 1 (una) stella»;

2) di dare atto che la classificazione sopra attribuita ha validità per la frazione residua del quinquennio 1998/2002, ai sensi del 14° comma dell'articolo 3 della legge regionale 17/1997;

3) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione regionale del commercio e del turismo per il controllo di legge;

4) di rendere pubblica la presente classificazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e pubblicazione, per estratto, della deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

5) di dare atto che verso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione o, in caso di ricorso presentato da soggetto diverso dal titolare o gestore della struttura ricettiva alberghiera, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE:  
Aldo Calligaro

COMUNE DI FORNI DI SOPRA  
(Udine)

**Avviso di pubblicazione e di deposito della variante n. 5 al Piano particolareggiato di recupero del nucleo storico di Andrazza.**

IL SINDACO

Visti gli articoli 9 e 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, e successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

che la Variante n. 5 al Piano particolareggiato di

recupero del Nucleo Storico di Andrazza (adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 9 marzo 2001), è depositato presso il Municipio a disposizione di chiunque intenda prenderne visione per 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro il periodo di deposito i proprietari di immobili o altri aventi un interesse legittimo da tutelare possono proporre opposizioni. Nel medesimo tempo chiunque può presentare osservazioni al predetto Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata ai fini di un apporto collaborativo.

Le opposizioni e/o le osservazioni, redatte su carta legale, dovranno essere presentate entro il termine sopraccitato all'Ufficio protocollo del Comune; anche i grafici che eventualmente fossero a corredo delle opposizioni e/o osservazioni dovranno essere provvisti di marca da bollo competente in relazione alle loro dimensioni.

Forni di Sopra, lì 15 maggio 2001.

IL SINDACO:  
Enzo Pavoni

**Avviso di pubblicazione e di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata relativo all'area di via Bor.**

IL SINDACO

Visti gli articoli 9 e 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, e successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

che il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata relativo all'area di via Bor (adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 9 marzo 2001), è depositato presso il Municipio a disposizione di chiunque intenda prenderne visione per 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro il periodo di deposito i proprietari di immobili o altri aventi un interesse legittimo da tutelare possono proporre opposizioni. Nel medesimo tempo chiunque può presentare osservazioni al predetto Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata ai fini di un apporto collaborativo.

Le opposizioni e/o le osservazioni, redatte su carta legale, dovranno essere presentate entro il termine so-

praccitato all'Ufficio protocollo del Comune; anche i grafici che eventualmente fossero a corredo delle opposizioni e/o osservazioni dovranno essere provvisti di marca da bollo competente in relazione alle loro dimensioni.

Forni di Sopra, li 15 maggio 2001.

IL SINDACO:  
Enzo Pavoni

COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI  
(Gorizia)

**Avviso di adozione e di deposito della variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa privata zona H2 di via Pietro Micca.**

IL SINDACO

- Vista la legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche e integrazioni;

- Visto l'articolo 45 comma 2° della legge regionale 52/1991;

- Vista la richiesta di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di data 9 maggio 2001;

RENDE NOTO

che con delibera di consiglio n. 22 del 24 aprile 2001 divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 12 settembre 1991 n. 49 il 15 maggio 2001 è stata adottata la variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa privata zona H2 di via Pietro Micca a firma dell'arch. Francesco Morena.

Che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 comma 2° della legge regionale 52/1991 tutti gli elaborati costituenti la variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa privata zona H2 di Via Pietro Micca unitamente alla delibera di consiglio n. 22 del 24 aprile 2001

SONO DEPOSITATI

nella sede Municipale di Piazza Unità n. 1 presso l'Ufficio Segreteria a disposizione di chiunque desideri prenderne visione in tutti i suoi elementi dalle ore 9,30 alle ore 11,30 nei giorni feriali e ciò per 30 giorni effettivi dal 30 maggio 2001 al 10 luglio 2001.

Si precisa che si considerano giorni effettivi solo i giorni in cui la Sede comunale rimane aperta al pubblico ed è quindi consentita la consultazione degli atti.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune le proprie osservazioni alla variante n. 2 al P.R.P.C. adottata con delibera n. 22 del 24 aprile 2001

ed entro il medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati possono presentare opposizioni alla variante in questione.

Le osservazioni e le opposizioni dovranno essere inviate al Sindaco tramite la Segreteria comunale per iscritto su competente carta legale, al fine di un rapporto collaborativo per il perfezionamento della variante al P.R.P.C.

Gli eventuali grafici a corredo delle osservazioni ed opposizioni dovranno essere muniti del competente bollo.

Dalla Residenza Municipale, 15 maggio 2001

IL SINDACO:  
Enzo Novelli

COMUNE DI PULFERO  
(Udine)

**Avviso di adozione della variante n. 1 al P.I.P. vigente per adeguarlo alla funzione mista D2/H2.**

IL SINDACO

Ai sensi dell'articolo 45 comma 2° della legge regionale n. 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni,

COMUNICA

Che con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 5 aprile 2001 avente per oggetto «variante n. 1 al P.I.P. vigente per adeguarlo alla funzione mista D2/H2», è stata adottata la variante n. 1 al P.I.P. del Comune di Pulfero.

La variante è depositata presso gli uffici di segreteria per eventuali osservazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO MANUTENTIVO:  
geom. Gianfranco Terranova

ESSICCATOIO COOPERATIVO  
AGRICOLO DI UDINE S.c. a r.l.  
UDINE

**Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria.**

Il Presidente invita tutti i soci ad intervenire all'Assemblea Ordinaria che avrà luogo presso la sede sociale in Mereto di Tomba in via Divisione Julia n. 7, alle ore

7.00 del 23 giugno 2001 in prima convocazione ed alle ore 10.00 del 24 giugno 2001, presso la stessa sede, in eventuale seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Programma di riassetto aziendale del Consiglio di amministrazione uscente e deliberazioni conseguenti;
2. Rinnovo Organi Sociali per il triennio 2001-2004.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE:  
dott. Giorgio Fidenato

#### PROVINCIA DI PORDENONE

**Deliberazione della Giunta Provinciale 12 aprile 2001, n. 85. Comune di Cordenons - Impianto di depurazione con trattamento di rifiuti liquidi sito in via Chiavornicco. Progetto di variante «Mitigazione a verde»: approvazione e autorizzazione alla realizzazione.**

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi;

VISTA la deliberazione emessa in data 27 luglio 1984, dal Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982, norme tecniche concernenti lo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres, regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. dell' 8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta provinciale n. 322 del 16 ottobre 2000 di approvazione del progetto ed autorizzazione al Comune di Cordenons per la realizzazione dell'impianto di depurazione con trattamento rifiuti liquidi sito in via Chiavornicco;

RICORDATO che il suddetto impianto è stato assoggettato all'autorizzazione di cui all'articolo 27 del

decreto legislativo 22/1997 per effetto dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 0192/Pres. del 3 giugno 1998 e della nota del Presidente della Giunta regionale del 4 gennaio 1999, in quanto i lavori di realizzazione non erano conclusi al 3 giugno 1998;

RICHIAMATA quindi la prescrizione di cui al punto 4 della predetta deliberazione n. 322/2000 che prevede: «di stabilire che il Comune di Cordenons dovrà presentare, entro due mesi dalla data di esecutività del presente provvedimento, un progetto di mitigazione a verde che oltre ad indicare le modalità di esecuzione (sesto d'impianto, numero e specie delle piante, ecc.) deve prevedere che lo stesso sia realizzato nella prima stagione utile, successiva all'approvazione. Tale progetto, che costituirà variante, sarà sottoposto al parere della Conferenza Tecnica.»

VISTA quindi l'istanza del Comune di Cordenons pervenuta a mezzo fax il 18 dicembre 2000 e assunta al prot. di questo Ente al n. 47153, di approvazione del progetto di «mitigazione a verde» dell'impianto di depurazione con trattamento di rifiuti liquidi sito in via Chiavornicco;

DATO ATTO che in allegato all'istanza il Comune di Cordenons ha inviato copia della Deliberazione di Giunta comunale n. 333 del 18 dicembre 2000 di approvazione del progetto di «mitigazione a verde» dell'impianto in argomento e ha trasmesso i relativi elaborati: Relazione descrittiva e Planimetria sistemazione a verde;

RICORDATO inoltre che l'area dell'impianto è propiciente ad un corso d'acqua (fiume Noncello) soggetto a vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 490/1999;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Igiene e Sanità pubblica dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» di cui alla nota prot. 2604/ISP del 12 gennaio 2001, assunto agli atti al prot. 9598 del 15 febbraio 2001;

VISTO quindi il parere favorevole della Conferenza Tecnica di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1/1998 riunitasi in data 27 marzo 2001, a condizione che: «si evitino le soluzioni di continuità nella siepe di recinzione e vengano quindi piantumate specie a foglia caduca e semi-caduca; siano incrementate le piantumazioni sul fronte verso via Musil e su quello a questo parallelo, mediante la messa a dimora di essenze ad alto e medio fusto, nonché, di arbusti in grado di garantire il mascheramento delle strutture anche nella parte più vicina a terra».

DATO ATTO che la realizzazione della mitigazione a verde è soggetta a collaudo ai sensi della vigente normativa regionale che disciplina l'attività di smaltimento rifiuti e a tal fine si conferma quale collaudatore l'ing. Giovanni Maso nato a Sacile il 16 gennaio 1953

ivi domiciliato in Via Cavour, n. 7, iscritto nell'elenco regionale dei collaudatori, di cui alla legge regionale 46/1986, al n. 503, già nominato con la precitata Deliberazione di Giunta provinciale n. 322/2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente del Servizio (articolo 49, 1° comma del TUEL 267/2000).

all'unanimità,

#### DELIBERA

1. Di approvare e autorizzare la realizzazione del progetto di «mitigazione a verde», nelle premesse descritte, relativo all'impianto di depurazione con trattamento di rifiuti, sito in via Chiavornicco, di proprietà del Comune di Cordenons.
2. Gli interventi della sistemazione a verde devono essere sottoposti a collaudo.
3. Di confermare per gli adempimenti di cui al precedente punto 2., collaudatore in corso d'opera l'ing. Giovanni Maso di Sacile.  
 Gli oneri del collaudo sono posti a carico del soggetto autorizzato.  
 Il certificato di collaudo dovrà essere tempestivamente trasmesso alla Provincia di Pordenone a cura del Comune di Cordenons.
4. Di stabilire che gli interventi relativi alla sistemazione del verde devono concludersi nella prima stagione utile (autunno 2001), successiva all'emanazione del presente provvedimento.
5. Di stabilire che la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione.
6. Di stabilire che rimangono impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti.
7. Di stabilire che rimangono valide ed immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nei decreti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto.
8. Di stabilire che, a norma dell'articolo 5, comma 14, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/1998, il presente atto verrà inviato al Comune di Cordenons, al Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 «Friuli Occidentale», al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Pordenone, alla Direzione regionale dell'ambiente, alla Direzione regionale della pianificazione territoriale e al Collaudatore.
9. Di stabilire che il presente atto, corredato dal progetto di variante approvato, a norma dell'articolo 151, comma 4 del decreto legislativo 490/1999, verrà trasmesso alla Soprintendenza per i beni ambientali del Friuli-Venezia Giulia del Ministero per

ai beni e le attività culturali. L'efficacia dello stesso rimarrà sospesa per il periodo previsto dall'articolo 138, comma 2, della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

10. Di trasmettere copia integrale del presente provvedimento al Bollettino Ufficiale regionale per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con Determinazione Dirigenziale n. 2000/144 esecutiva in data 28 gennaio 2000.
11. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 22/1987.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

per il Presidente:

L'ASSESSORE: Corrado Della Mattia

**Deliberazione della Giunta provinciale 12 aprile 2001, n. 86. Ditta S.N.U.A. S.r.l. Proroga dei termini dei lavori di realizzazione del 2° stralcio dell'impianto di trattamento rifiuti in loc. Cianisela ad Aviano. Dichiarazione di immediata eseguibilità.**

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/1962 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi;

VISTA la deliberazione emessa in data 27 luglio 1984, dal Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982, norme tecniche concernenti lo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres, regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta provinciale n. 486



del 10 novembre 1998, divenuta esecutiva in data 29 novembre 1998, di approvazione del progetto e autorizzazione del 2° stralcio «energia» dell'impianto di trattamento di rifiuti urbani ed assimilati, ubicato in Comune di Aviano, loc. Cianisela, della Ditta S.N.U.A. S.r.l. di San Quirino;

VISTA la successiva deliberazione della Giunta Provinciale di Pordenone n. 234 del 14 luglio 2000, di parziale modifica della soprarichiamata Deliberazione 486/1998, che, in particolare, ha disposto la proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione delle opere fissandoli rispettivamente al 30 settembre 2000 ed al 30 settembre 2003;

VISTA la successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 309 del 28 settembre 2000, con la quale venivano ulteriormente prorogati i termini per l'inizio dei lavori al 30 dicembre 2000 ed ultimazione delle opere al 30 dicembre 2003;

VISTA la richiesta della Ditta S.N.U.A. S.r.l. pervenuta in data 26 gennaio 2001, prot. n. 4054 del 29 gennaio 2001, di ulteriore proroga dei termini di inizio lavori al 30 settembre 2001;

ATTESO che la Ditta ha motivato tale richiesta essendo l'iter per il rilascio della concessione edilizia soggetto alla legge «Galasso», i cui tempi si sono rivelati più lunghi di quanto previsto, ed inoltre la Ditta è in attesa della sdemanializzazione dell'area interessata dalla «roggia Rovizzola»;

DATO ATTO che l'impianto di che trattasi ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico;

DATO ATTO altresì, che a norma dell'articolo 16 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, le citate autorizzazioni paesaggistiche hanno validità di 5 anni, come comunicato dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale con nota prot. 1129/1.410/15925/2000 del 24 gennaio 2001 e pertanto, per l'impianto in argomento, la scadenza della vigente autorizzazione paesaggistica risulta il 26 giugno 2004, di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 264 dell' 8 giugno 1999;

RILEVATO che è stata presentata e depositata in atti del Servizio Ecologia di questa Provincia, il certificato di iscrizione della Ditta S.N.U.A. S.r.l. alla C.C.I.A.A. di Pordenone del 25 gennaio 2001, attestante che nulla osta ai sensi dell'articolo 10 della legge 575 del 31 maggio 1965;

RITENUTO pertanto, di accogliere l'istanza della Ditta S.N.U.A. S.r.l., considerato che la stessa appare motivata, e di prorogare il termine per l'inizio lavori delle opere di cui alle Deliberazioni di Giunta provinciale n. 486 del 10 novembre 1998, n. 2343 del 14 luglio 2000 e n. 309 del 28 settembre 2000, al 30 settembre 2001 come da richiesta;

RITENUTO infine, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente del Servizio (articolo 49, 1° comma del TUEL 267/2000).

all'unanimità,

#### DELIBERA

1. Di prorogare alla Ditta S.N.U.A. S.r.l. di San Quirino (Pordenone), il termine di inizio dei lavori delle opere autorizzate con la Deliberazione della Giunta provinciale n. 486 del 10 novembre 1998, al 30 settembre 2001, dando atto che il termine di ultimazione degli stessi rimane fissato al 30 dicembre 2003.
2. Di dare atto che attualmente l'impianto di trattamento rifiuti urbani ed assimilabili, 2° stralcio «energia», ubicato in Comune di Aviano, ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico la cui autorizzazione scade il 26 giugno 2004, pertanto la Ditta S.N.U.A. S.r.l., dovrà presentare almeno 180 giorni prima della scadenza, qualora ancora necessario, apposita istanza alla Provincia di Pordenone di rilascio di nuova autorizzazione paesaggistica.
3. di stabilire che rimangono valide ed immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nelle Deliberazioni di Giunta provinciale n. 486 del 10 novembre 1998, se ed in quanto compatibili con il presente atto.
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Aviano, all'A.R.P.A. di Pordenone, all'Azienda Servizi Sanitari n. 6 Friuli Occidentale, alle Direzioni regionali dell'ambiente e della pianificazione territoriale, al Presidente della Commissione di Collaudo Ing. Gastone Novelli e alla Ditta S.N.U.A. S.r.l. di San Quirino.
5. Di trasmettere copia integrale del presente provvedimento al Bollettino Ufficiale Regionale per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con Determinazione Dirigenziale n. 2001/105 esecutiva in data 17 gennaio 2001.
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

per il Presidente:

L'ASSESSORE: Corrado Della Mattia



**Determinazione Dirigenziale 19 aprile 2001, n. 778. Ditta Carlet Andrea & F.lli S.r.l. Autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 delle operazioni di recupero rifiuti con un impianto mobile.**

**IL DIRIGENTE**

VISTO il Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 di attuazione delle direttive 91/156 CEE sui rifiuti, 91/689 CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62 CEE sui rifiuti di imballaggio e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987 n. 30, norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1/1998, regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto Ministero dell'ambiente del 5 febbraio 1998, di individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

VISTA la nota del Ministero dell'ambiente del 5 luglio 1999, prot. 12237/ARS/R, che sullo specifico quesito di questa Provincia, ha chiarito che gli impianti mobili che oltre alla frantumazione effettuano selezione e/o qualificazione merceologica, non si possono ritenere impianti di sola riduzione volumetrica, e pertanto sono sottoposti al regime autorizzativo ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

VISTA l'istanza, presentata in data 19 gennaio 2001, prot. 2894, dalla Ditta Carlet Andrea & F.lli S.r.l. con sede legale in Comune di Fontanafredda (Pordenone), località Nave, via Lirutti, 117, per la gestione di un impianto mobile, finalizzato alle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi cui all'all. C del decreto legislativo 22/1997;

PRESO ATTO che all'istanza di cui sopra è stata allegata, tra l'altro, una «Relazione Tecnica Illustrativa» a firma dell'ing. Lorenzo Pignat, descrittiva dell'attività, dell'impianto mobile, dei rifiuti con identificazione C.E.R. e quantitativi massimi annui recuperabili;

ATTESO che con nota prot. n. 7149 del 7 febbraio 2001, questo Ente ha trasmesso all'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Pordenone, copia della sopraccitata istanza con relativi allegati, per eventuali osservazioni in merito;

VISTA la nota dell'A.R.P.A. del 5 marzo 2001, prot. 590/2001 con la quale esprime le seguenti osservazioni:

«L'impianto mobile di frantumazione dovrà operare solo nei cantieri in cui ha luogo la demolizione e nei

tempi di realizzazione delle attività connessa con i medesimi.

Non dovranno essere utilizzati siti permanenti o semipermanenti per la lavorazione di materiali prodotti in altri cantieri o provenienti da altre località.

La Ditta, ogni qualvolta muti di luogo, dovrà munirsi di una nuova autorizzazione temporanea relativamente alle emissioni sonore consentite in deroga ai limiti di zona. Detta autorizzazione che dovrà essere emessa dal Comune in cui viene svolta l'attività, dovrà indicare:

- gli orari in cui è consentita l'attività
- le distanze da tenere dalle abitazioni e da altri luoghi di vita e lavoro
- l'ubicazione dell'impianto rispetto alle strutture di cantiere che possano agire da schermo con conseguente attenuazione delle emissioni sonore.

L'eventuale scarico delle acque di abbattimento delle polveri, nel caso in cui non sia assoggettabile a ricircolo dovrà essere autorizzato ai sensi della vigente normativa in tema di scarico di acque di uso industriale.»

RILEVATO che, su richiesta del Servizio Tutela ambientale della Provincia, la Ditta, con nota pervenuta il 19 febbraio 2001, assunta al prot. 10106, ha comunicato che: «..... il sistema ad acqua di abbattimento polveri di cui è dotato l'impianto mobile non da origine a nessun scarico in quanto l'acqua viene nebulizzata e quindi direttamente assorbita dal materiale frantumato»;

VISTO il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Pordenone in data 16 febbraio 2001 contenente, tra l'altro, il nulla osta di cui alla legge 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la dichiarazione del 15 gennaio 2001, allegata all'istanza sopraccitata, attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

RITENUTO, pertanto, di accogliere l'istanza presentata dalla Ditta Carlet Andrea & F.lli S.r.l. e di rilasciare la relativa autorizzazione;

**DETERMINA**

1. La Ditta Carlet Andrea & F.lli S.r.l. con sede legale in Comune di Fontanafredda (Pordenone), località Nave, via Lirutti, 117, è autorizzata all'esercizio dell'impianto mobile di recupero di cui all'istanza pervenuta in data 19 gennaio 2001, assunta al prot. n. 2894.
2. Presso l'impianto di cui al punto 1., le cui caratteristiche tecniche sono descritte nella relazione tecnico illustrativa a firma dell'ing. Lorenzo Pignat, allegata all'istanza, potranno essere recuperati, secondo le attività, i procedimenti e i metodi di rici-

claggio e di recupero di materia individuati nell'allegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998, i rifiuti individuati al punto 7.1, con codice C.E.R.: 10 13 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 04, 17 07 01, e i rifiuti individuati al punto 7.2 con codice C.E.R.: 01 02 02, 01 03 99, 01 04 01, 01 04 03, 01 04 06, per un quantitativo massimo annuo di 2.000 mc o 2.999 tonnellate;

3. Per l'attività di cui al precedente punto 2. dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche di cui al D.M. 5 febbraio 1998 ed in particolare il test di cessione deve essere effettuato su un campione di rifiuto tal quale, nella stessa forma fisica prevista nelle condizioni d'uso, prima dell'eventuale miscelazione con altre sostanze.

Il test di cessione deve comunque essere effettuato ad ogni inizio di attività.

4. I rifiuti di cui al precedente punto 2. potranno essere recuperati alle seguenti prescrizioni:

- L'impianto qualora operi nei siti (cantieri) in cui hanno luogo le demolizioni non dovrà trattare materiali prodotti in altri cantieri o provenienti da altre località.
- La movimentazione degli inerti oggetto delle lavorazioni di frantumazione non devono assolutamente provocare la diffusione di polveri che rechino disturbo ad eventuali abitazioni confinanti. Qualora necessario gli stessi dovranno essere irrorati con l'apparecchiatura e con la modalità descritte nella relazione tecnico illustrativa allegata all'istanza;
- Dovranno essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro;

5. Per l'esercizio dell'impianto deve essere rispettata la vigente normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti ed in particolare:

- deve essere accertata la natura dei rifiuti in arrivo per evitare il trattamento di rifiuti diversi di quelli indicati dal punto 2.;
- deve essere tenuto un registro di carico e scarico dei rifiuti ai sensi della vigente normativa in materia;

6. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, la Ditta, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, dovrà comunicare alle Province della Regione Friuli-Venezia Giulia o alle altre Regioni competenti nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando la presente autorizzazione e l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese di Gestione dei Rifiuti, nonché, l'ulteriore documentazione richiesta.

7. La presente autorizzazione ha validità 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e potrà essere rinnovata su richiesta da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa.
8. L'organo competente al rilascio dell'autorizzazione si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste.
9. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal titolo V del decreto legislativo 22/1997.
10. La presente autorizzazione viene trasmessa alla Ditta Carlet Andrea & F.lli S.r.l., al Comune di Fontanafredda, all'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Pordenone, alla Direzione Regionale dell'Ambiente del Friuli-Venezia Giulia, nonché, pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990, si precisa che la Ditta destinataria del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, 19 aprile 2001

IL DIRIGENTE:  
S. Cristante

---



---

PROVINCIA DI TRIESTE

**Determinazione dirigenziale 20 aprile 2001, n. 199/AR I (Estratto). Inceneritore di rifiuti urbani e speciali assimilabili di Via Errera - Trieste. Autorizzazione all'esercizio provvisorio ed in condizioni sperimentali. Proroga dei termini.**

IL RESPONSABILE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

Si concede all'ACEGAS S.p.A. con sede a Trieste in Via Maestri del Lavoro 8 una proroga fino al giorno 20 maggio 2001 dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio ed in condizioni sperimentali dell'inceneritore per

rifiuti urbani e speciali assimilabili sito in via Errera a Trieste, di cui alla Determinazione dirigenziale n. 182/2000/AR I<sup>^</sup> del 25 maggio 2000.

Il metodo di trattamento dei rifiuti, i tipi e quantitativi dei rifiuti da smaltire o da recuperare, le condizioni di gestione dell'impianto e le prescrizioni sono le medesime descritte dalla Determinazione dirigenziale n. 182/2000/AR I<sup>^</sup> del 25 maggio 2000.

(omissis)

IL RESPONSABILE:  
dott. chim. Paolo Plossi

---

**Determinazione dirigenziale 3 maggio 2001, n. 215/AR I. (Estratto). Progetto di deposito preliminare (D15 allegato B decreto legislativo 22/1997) di rifiuti speciali costituiti da amianto in matrice compatta presentato da Consorzio Bonifiche Amianto Trieste nel Comune di S. Dorligo della Valle - proroga dei termini per la conclusione dei lavori di costruzione.**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(omissis)

DETERMINA

1. è concessa una proroga fino al giorno 30 giugno 2001 ai termini fissati dalla deliberazione n. 229/G del 18 novembre 1999 per la fine dei lavori di costruzione del deposito preliminare.

(omissis)

IL RESPONSABILE:  
dott. chim. Paolo Plossi

---

AZIENDA OSPEDALIERA  
«SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA»  
UDINE

**Sorteggio commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 25 posti di operatore professionale sanitario - infermiere.**

Ai sensi di legge, si rende noto che nel giorno sottoindicato:

3 luglio 2001 - alle ore 9.30,

si riunirà l'apposita Commissione per procedere al sorteggio di alcuni componenti la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

- n. 25 posti di operatore professionale sanitario - infermiere, cat. C - scadenza 24 maggio 2001.

Il sorteggio verrà effettuato con la procedura dei numeri casuali ed avrà luogo presso la Struttura operativa politiche del personale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - 1° piano - Piazzale «S. Maria della Misericordia», n. 11 - Udine.

Udine, 15 maggio 2001

IL RESPONSABILE DELLA S.O.  
POLITICHE DEL PERSONALE:  
Gianpaolo Benedetti

---

COMUNE DI ARTA TERME  
(Udine)

**Bando di concorso pubblico per n. 1 posto di funzionario responsabile del servizio tecnico - area tecnica e tecnico-manutentiva - settore opere pubbliche - VIII q.f.**

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di «funzionario responsabile del servizio tecnico - area tecnica e tecnico-manutentiva - settore opere pubbliche - VIII q.f.

*Requisiti essenziali per la partecipazione al concorso:* diploma di laurea in ingegneria o architettura e l'abilitazione all'esercizio della libera professione.

*Scadenza di presentazione della domanda:* trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale «Concorsi ed Esami».

*Per informazioni rivolgersi all'Ufficio personale del Comune di Arta Terme - referente: Di Monte Francesco - tel. 0433/92037 - fax 0433/92004 - e.mail: demografico@com-arta-terme.regione.fvg.it.*

Arta Terme, lì 14 maggio 2001

IL SEGRETARIO COMUNALE:  
dott. Raffaello Del Moro

---

**Bando di concorso pubblico per colloquio e prova pratica, per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico - area tecnica e tecnico-manutentiva - VI q.f.**

E' indetto un concorso pubblico, per colloquio e

prova pratica, per la copertura di un posto di «istruttore tecnico - area tecnica e tecnico-manutentiva -VI q.f.».

*Requisiti essenziali per la partecipazione al concorso:* diploma ad indirizzo tecnico (geometra, perito industriale ed equipollenti).

*Scadenza di presentazione della domanda:* trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale «Concorsi ed Esami».

*Per informazioni rivolgersi all'Ufficio personale del Comune di Arta Terme - referente: Di Monte Francesco* - tel. 0433/92037 - fax 0433/92004 - e.mail: demografico@com-arta-terme.regione.fvg.it.

Arta Terme, lì 14 maggio 2001

IL SEGRETARIO COMUNALE:

dott. Raffaello Del Moro

## COMUNE DI GORIZIA

### **Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di assistente sociale, VII q.f.**

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di assistente sociale, VII q.f.

Le domande di ammissione devono pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale del Comune di Gorizia, Piazza Municipio 1, tel. 0481-383380 dalle ore 11.00 alle ore 12.00.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Crocetta Tona.

IL DIRIGENTE:

dott.ssa Olivo

### **Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico amministrativo, VII q.f.**

E' indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico amministrativo, VII q.f.

Le domande di ammissione devono pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della

Regione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale del Comune di Gorizia, Piazza Municipio 1, tel. 0481383380 dalle ore 11.00 alle ore 12.00.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Crocetta Tona.

IL DIRIGENTE:

dott.ssa Olivo

### **Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, VI q.f.**

E' indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, VI q.f.

Le domande di ammissione devono pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale del Comune di Gorizia, Piazza Municipio 1, tel. 0481-383380 dalle ore 11.00 alle ore 12.00.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Crocetta Tona.

IL DIRIGENTE:

dott.ssa Olivo